

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Direzione Generale della Marina Mercantile

8 agosto 1931

Div. VI - Sez. I
Prot. n. 6621

CIRCOLARE n. 1*

Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

OGGETTO: Istruzioni per l'amministrazione del demanio pubblico marittimo.

Sono state compilate le nuove istruzioni per l'amministrazione del demanio pubblico marittimo.

Tali istruzioni, che hanno la data del 1° marzo 1931-IX sostituiscono ed assorbono le istruzioni del 1° novembre 1889, e tutte le altre circolari e norme di carattere generale o di massima che contengano disposizioni riportate nelle nuove istruzioni o con queste contrastanti.

Le nuove istruzioni del 1931-IX riguardano non solo le concessioni contrattuali trattate dalle istruzioni del 1889, ma anche le altre materie che si riferiscono alla amministrazione del demanio marittimo, quali le concessioni per licenza, le delimitazioni, l'estrazione di sabbia, le sdemanializzazioni ecc. Esse apportano anche alcune variazioni, modifiche ed aggiunte alle norme fin qui vigenti.

Le istruzioni del 1931-IX rappresentano la principale guida per le Autorità Marittime, nella applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti al demanio pubblico marittimo.

E perché tale carattere sia mantenuto anche attraverso le future possibili variazioni delle suddette norme, sono state

* Le istruzioni annesse alla presente circolare hanno subito, nel corso del tempo, varie modifiche mantenendo tuttavia la loro efficacia per quanto applicabili alla sopravvenuta normativa di settore (in primis il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione che hanno sostituito il codice per la marina mercantile ed il regolamento marittimo). L'esigenza di un aggiornamento delle disposizioni di dettaglio per l'amministrazione del demanio marittimo ha condotto, negli anni settanta, il Ministero della Marina Mercantile a provvedere alla compilazione di nuove istruzioni che tenessero conto del mutato quadro di riferimento normativo. Tali disposizioni, sebbene circolanti a livello locale ed utilizzate dalle Capitanerie di Porto, non sono mai state ufficialmente approvate e diramate. Per completezza di trattazione vengono riprodotte in appendice alla presente pubblicazione, ribadendo comunque il carattere di assoluta non ufficialità delle stesse.

incluse in calce alla pubblicazione delle tabelle nelle quali devono essere riportate le variazioni.

Tali variazioni saranno emanate con circolari del titolo demanio marittimo e della serie seconda, la cui numerazione progressiva viene iniziata con la presente circolare, di guisa che sarà agevole accertare in ogni tempo, avendo completa la serie II delle circolari del titolo demanio marittimo, che tutte le variazioni siano riportate alle istruzioni.

La nuova pubblicazione è per uso interno dell'Amministrazione Marittima, e delle altre Amministrazioni statali che possono avervi interesse.

Ad ogni ufficiale del Corpo né sarà consegnato un esemplare.

Si inviano, in pacco a parte tre esemplari della pubblicazione con preghiera di accusarne ricevuta e di comunicare quanti ne occorranza per distribuirli agli uffici ed agli ufficiali dipendenti.

IL MINISTRO
Ciano

**ISTRUZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL
DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO**

PARTE PRIMA

TITOLO UNICO

Generalità

§	1.	-	Del demanio pubblico marittimo	Pag.	1
§	2.	-	Carattere dell'azione dello Stato nella gestione del demanio pubblico marittimo	Pag.	2
§	3.	-	Emanazione di ordinanze per l'osservanza delle misure di polizia marittima	Pag.	2

PARTE SECONDA

TITOLO I

Concessione dei beni di demanio pubblico marittimo

§	4.	-	Norme generali	Pag.	
§	5.	-	Oggetto delle concessioni	Pag.	
§	6.	-	Varie specie di concessioni	Pag.	

TITOLO II

Concessioni per contratti

SEZIONE I.

Concessioni di carattere speciale

§	7.	-	Concessioni per opere marittime	Pag.	
§	8.	-	Concessioni di pesca	Pag.	
§	9.	-	Concessioni per deposito di liquidi che presentano pericoli di scoppi e di incendio	Pag.	

SEZIONE II.

Concessioni ordinarie

§	10.	-	Distinzioni	Pag.	
---	-----	---	-------------------	------	--

SEZIONE III.

Istruttoria per le concessioni

§	11.	-	Presentazione delle domande	Pag.	
§	12.	-	Accertamenti preliminari	Pag.	
§	13.	-	Autorizzazioni a compiere l'istruttoria	Pag.	

§ 14.	-	Intervento del genio civile	Pag.
§ 15.	-	Parere della intendenza di finanza - canone	Pag.
§ 16.	-	Parere della R. dogana	Pag.
§ 17.	-	Parere della autorità militare marittima	Pag.
§ 18.	-	Parere della autorità militare terrestre	Pag.
§ 19.	-	Parere della autorità militare aeronautica	Pag.
§ 20.	-	Parere della sovrintendenza ai monumenti	Pag.
§ 21.	-	Altri pareri che possono essere richiesti	Pag.
§ 22.	-	Pubblicazione della domanda	Pag.
§ 23.	-	Particolarità delle istruttorie relative a concessioni per impianto ed esercizio di magazzini generali e di depositi franchi	Pag.
§ 24.	-	Particolarità delle istruttorie per le concessioni entro l'ambito dei porti franchi	Pag.
§ 25.	-	Particolarità delle istruttorie per concessioni per campi sportivi	Pag.
§ 26.	-	Particolari norme da osservarsi nell'istruttoria per le concessioni di pesca	Pag.
§ 27.	-	Bozza dei contratti di concessione	Pag.

SEZIONE IV.

Dei contratti di concessioni

§ 28.	-	Carattere degli atti di concessione	Pag.
§ 29.	-	Parti del contratto	Pag.
§ 30.	-	I: Titolo	Pag.
§ 31.	-	II: Parte costitutiva	Pag.
§ 32.	-	Citazione nei contratti di titoli nobiliari, accademici e cavallereschi	Pag.
§ 33.	-	III: Premesse	Pag.
§ 34.	-	IV: Parte dispositiva	Pag.
§ 35.	-	a) oggetto della concessione	Pag.
§ 36.	-	b) scopo della concessione	Pag.
§ 37.	-	c) genere, forma, dimensioni, struttura delle opere autorizzate	Pag.
§ 38.	-	d) durata della concessione	Pag.
§ 39.	-	e) manutenzione delle pertinenze demaniali e delle opere erette	Pag.
§ 40.	-	f) destinazione delle opere alla cessazione della concessione	Pag.
§ 41.	-	g) modalità di esercizio della concessione	Pag.
§ 42.	-	h) canone	Pag.
§ 43.	-	i) cauzione	Pag.
§ 44.	-	l) altre condizioni particolari della concessione	Pag.

§ 45.	- m) condizioni generali	Pag.
	Pag.
	n) elezione di domicilio	
§ 46.	- V: Chiusa del contratto	Pag.

SEZIONE V.

Stipulazione dei contratti di concessione

§ 47.	- Autorizzazione a stipulare	Pag.
§ 48.	- Procedura per la stipulazione	Pag.
§ 49.	- Ufficiale rogante	Pag.
§ 50.	- Redazione dei contratti	Pag.
	
§ 51.	- Firma dei contratti	Pag.
§ 52.	- Iscrizione dei contratti nei registri e nel repertorio	Pag.
§ 53.	- Approvazione dei contratti	Pag.
§ 54.	- Registrazione dei contratti	Pag.
§ 55.	- Stipulazione dei contratti presso gli uffici circondariali	Pag.

SEZIONE VI.

Esecuzione dei contratti

§ 56.	- Comunicazione agli uffici finanziari - Pagamento del canone e della tassa di concessione governativa - Consegna	Pag.
§ 57.	- Conservazione degli atti	Pag.
§ 58.	- Sorveglianza sulla esatta esecuzione delle clausole contrattuali	Pag.

SEZIONE VII.

Concorrenza di più domande

§ 59.	- Criteri da adottare nel caso di concorrenza di più domande ...	Pag.
§ 60.	- Concessioni per mezzo di pubblici incanti e licitazioni private	Pag.
§ 61.	- Spese di incanto	Pag.

SEZIONE VIII.

Liquidazione dei depositi per spese di istruttoria

§ 62.	- Modo di addivenire alla liquidazione	Pag.
-------	---	------

SEZIONE IX.

Trasferimento delle concessioni

§ 63.	- Trasferimento richiesto dagli interessati	Pag.
-------	--	------

§ 64. - Trasferimento in caso di fallimento o decesso del concessionario	Pag.
--	------

SEZIONE X.

Cessazione della concessione

§ 65. - Scadenza - revoca - decadenza - risoluzione	Pag.
§ 66. - Riconsegna dei beni concessi	Pag.
§ 67. - Svincolo delle cauzioni	Pag.

TITOLO III

Concessioni per licenza

§ 68. - Generalità	Pag.
§ 69. - Quale sono le concessioni da regolarsi con licenza	Pag.
§ 70. - Concorrenza di domande nelle concessioni con licenza	Pag.
§ 71. - Istruttorie per il rilascio delle licenze di concessione	Pag.
§ 72. - Rilascio delle licenze di concessione	Pag.
§ 73. - Registrazione delle licenze di concessione, conservazione di esse	Pag.

TITOLO IV

Stato semestrale delle concessioni

§ 74. - Invio dello stato semestrale delle concessioni	Pag.
--	------

TITOLO V

Atti di sottomissione

§ 75. - Generalità - accettazione delle sottomissioni	Pag.
---	------

TITOLO VI

Nulla osta da rilasciarsi a termine dell'art. 759 del regolamento marittimo

§ 76. - Casi nei quali deve rilasciarsi il nulla osta	Pag.
§ 77. - Rilascio del nulla osta	Pag.

TITOLO VII

Beni di demanio pubblico marittimo richiesti in uso da altre Amministrazioni dello Stato

- § 78. - Consegne e consensi alla esecuzione dei lavori Pag.

TITOLO VIII

Concessioni di competenza delle Direzioni marittime

- § 79. - Quali concessioni sono devolute alla approvazione delle Direzioni marittime Pag.

TITOLO IX

Porti retti da speciali ordinamenti

- § 80. - Gestione del demanio pubblico marittimo nei porti suddetti Pag.

PARTE TERZA

TITOLO I

Estrazioni di sabbia

- § 81. - Generalità
- § 82. - Tabelle di estrazione - Formazione delle tabelle
- § 83. - Parere dell'autorità finanziaria per la tutela del monopolio dei sali
- § 84. - Approvazione delle tabelle
- § 85. - Classificazione e registrazione delle tabelle
- § 86. - Licenze per estrazione di sabbia e di altro materiale
- § 87. - Contravvenzioni per abusive estrazioni

TITOLO II

Estrazione di acqua dal mare

- § 88. - Generalità - intervento della finanza Pag.

PARTE QUARTA

TITOLO UNICO

Sdemanializzazioni di pertinenze demaniali marittime

- § 89. - Generalità - Pag.
- § 90. - Procedura per le sdemanializzazioni Pag.
- § 91. - Consegna delle pertinenze sdemanializzate -

Apposizione di termini sui nuovi confini.	Pag.
Reintegrazioni	

PARTE QUINTA

TITOLO UNICO

Delimitazioni del demanio pubblico marittimo

§ 92. - Commissione governativa - Principi da seguire	Pag.
§ 93. - Convocazione della commissione	Pag.
§ 94. - Contraddittorio del proprietario confinante	Pag.
§ 95. - Esecuzione delle operazioni	Pag.
§ 96. - Verbale di delimitazione	Pag.
§ 97. - Spese per la delimitazione	Pag.
§ 98. - Controversie	Pag.

PARTE SESTA

TITOLO UNICO

Usurpazioni di beni del demanio pubblico marittimo ed abusive innovazioni degli stessi

§ 99. - Generalità	Pag.
§ 100. - Recupero delle spese incontrate per l'intervento d'ufficio	Pag.
§ 101. - Carattere giuridico del reato	Pag.
§ 102. - Azione penale	Pag.

*Elenco degli allegati**

I.	Notiziario mod. 78
II.	Avviso per il municipio (pubblicazione della domanda di concessione
III.	Avviso da inserirsi nel giornale amministrativo della provincia (pubblicazione della domanda di concessione)
IV.	Titolo e parte costitutiva dei contratti
V.	Premesse del contratto

* (omissis)

- VI. Invito a versare la cauzione
- VII. Contratto per la concessioni ordinarie di 1° e 2° categoria (parte dispositiva)
- VIII. Contratto per la concessioni ordinarie di 3° categoria (parte dispositiva)
- IX. Contratto per la concessioni di stabilimenti di bagni marini ad uso pubblico da considerarsi, a seconda dei casi, di 2° o 3° categoria (parte dispositiva)
- X. Particolari condizioni relative alle concessioni per costituzioni di servitù a carico di zone di demanio pubblico marittimo
- XI. Contratto per concessioni di servizi di fornitura d'acqua alle navi, da considerarsi normalmente fra le concessioni di 1° categoria (parte dispositiva)
- XII. Contratti di concessione in seguito allo espletamento degli incanti
- XIII. Decreto di approvazione dei contratti
- XIV. Ordini di introito per i contratti
- XV. Verbale di consegna delle pertinenze concesse
- XVI. Avviso d'asta ad unico incanto col metodo della candela vergine
- XVII. Avviso d'asta ad unico incanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con la scheda segreta dell'Amministrazione
- XVIII. Avviso d'asta ad unico incanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta
- XIX. Verbale d'incanto con deliberamento definitivo ad unico incanto
- XX. Avviso d'asta. Aggiudicazione soggetta ad offerte di aumento o di ribasso (metodo offerte segrete)
- XXI. Avviso d'asta. Aggiudicazione soggetta ad offerte di aumento o di ribasso (metodo candela vergine)
- XXII. Processo verbale di provvisoria aggiudicazione d'incanto
- XXIII. Avviso di provvisorio deliberamento
- XXIV. Verbale di seguita offerta del ventesimo
- XXV. Avviso di nuovo incanto
- XXVI. Verbale di definitivo deliberamento a seguito a nuovo incanto
- XXVII. Processo verbale di diserzione d'incanto
- XXVIII. Processo verbale di provvisoria aggiudicazione di secondo incanto
- XXIX. Processo verbale di nuovo incanto e di aggiudicazione definitiva a condizione che fece offerta del ventesimo dopo l'aggiudicazione provvisoria
- XXX. Invito a privata licitazione
- XXXI. Processo verbale di licitazione privata (offerte verbali)
- XXXII. Processo verbale di licitazione privata (offerte scritte)
- XXXIII. Nota di liquidazione
- XXXIV. Licenza di subingresso
- XXXV. Decreto di revoca delle concessioni
- XXXVI. Decreto di dichiarazione di decadenza del concessionario dalla concessione
- XXXVII. Certificato di inadempienza contrattuale
- XXXVIII. Certificato di adempienza contrattuale e di inesistenza di opposizioni vincoli alla restituzione della cauzione

XXXIX.	Decreto di svincolo di cauzione
XL.	Licenza di concessione
XLI.	Atto di sottomissione
XLII.	Nulla osta (art. 759 reg.)
XLIII.	Verbale di consegna di beni demaniali ad altre Amministrazioni dello Stato
XLIV.	Verbale di consegna di beni demaniali alle Ferrovie dello Stato
XLV.	Licenze di estrazione di sabbia
XLVI.	Permesso di estrazione di acqua del mare

PARTE PRIMA.

TITOLO UNICO.

Generalità.

§ 1. - *Del demanio pubblico marittimo*

I beni dello Stato si distinguono in beni di demanio pubblico e beni patrimoniali (art. 426 Cod. civ.). I primi sono elencati nell'art. 427 del Codice civile, dei secondi si fa cenno l'art. 428.

L'art. 157 del Codice per la marina mercantile desume dall'art. 427 del Codice civile i beni che costituiscono il demanio pubblico marittimo.

Nei rapporti della demanialità riesce sufficientemente agevole individuare i porti, le darsene, i seni, le rade, i fossi, i canali.

Del lido, è sempre la classica definizione romana che vale ad indicarlo: *est autem litus maris quatenus hibernus fluctus maximus excurrit*; lido, cioè, è quella zona fino alla quale può giungere per forza della natura l'onda marina nelle mareggiate *ordinarie* invernali.

Oltre il lido, verso terra e ad esso continua, trovasi la spiaggia "comprendente, ove esistano, anche i terreni abbandonati dal mare, se l'Amministrazione non li ha dichiarati patrimoniali, necessaria agli usi pubblici marittimi, quali l'ormeggio, il deposito di barche, il transito, la pesca ed altre industrie marittime nonché la difesa nazionale, la quale zona è caratterizzata dalla sua idoneità e dalla sua destinazione potenziale o reale a tali usi e si estende fin dove esistono la necessità e la possibilità di soddisfarli" (R. Corte di appello Firenze, 25 giugno 1929 - VII vertenza Fabbricotti).

Devono considerarsi quali pertinenze del pubblico demanio marittimo le opere, i fabbricati ed in genere gli immobili di proprietà dello Stato, eretti sulle zone demaniali.

La funzione di tali immobili è intimamente connessa alla destinazione delle zone su cui essi sorgono e delle quali sono da considerarsi accessori, per cui gli immobili stessi dipendono dall'Amministrazione marittima per tutto quanto concerne il loro uso e la polizia marittima.

Il Codice Civile, come quello della marina mercantile non designa esplicitamente fra le pertinenze demaniali il mare.

Notando però che porti, seni, rade, darsene, canali sono tali, solo in quanto comprendono specchi marini, si desume che deve considerarsi alla stessa stregua del demanio pubblico marittimo anche il mare prossimo alle coste, pur senza precisarne in questa sede l'estensione ed i caratteri.

I beni di demanio pubblico marittimo dipendono dall'Amministrazione marittima pertanto quanto concerne il loro uso e la polizia marittima restando devoluta all'Amministrazione demaniale la trattazione ed il risolvimento delle questioni relative alla proprietà di detti beni, previene in ogni caso le opportune intese con l'Amministrazione marittima (art. 157 Codice Marina mercantile art. 774 reg.).

§ 2. - Carattere dell'azione dello Stato nella gestione del Demanio pubblico marittimo

L'azione dello Stato nei riguardi dei beni di demanio pubblico marittimo a carattere, preminentemente d'imperio, mirando essa alla tutela degli interessi inerenti al traffico ed alle industrie marittime, alla sicurezza dei naviganti, al salvataggio dei naufraghi, alla difesa delle coste ed alla sorveglianza del litorale, e cioè agli interessi di carattere pubblico e collettivo.

§3. - Emanazione di ordinanze per l'osservanza delle misure di polizia marittima

Per quanto ha riferimento ai poteri di ordine pubblico attribuiti per la gestione del demanio marittimo all'Amministrazione marittima, questo può provvedere all'emanazione di ordinanze ed a termine degli articoli 10, 157 e 163 del codice per la marina mercantile.

PARTE SECONDA.

TITOLO I

Concessione dei beni di demanio pubblico marittimo.

§ 4. - Norme generali

L'uso pubblico di demanio marittimo non presuppone un carattere assoluto di continuità ed esclusività potendosi consentire quando non derivi danno per la collettività che alcuni dei beni stessi siano temporaneamente od anche, in speciali circostanze, senza limiti di tempo, sottratti all'uso pubblico assoluto mediante concessioni (art. 158 Codice marine mercantile).

Il carattere demaniale del bene concesso presuppone per altro sempre la revocabilità della concessione (articoli 781 e 788 reg. marittimo).

§ 5. - Oggetto delle concessioni

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso qualche bene demaniale, o farvi una qualunque innovazione, tendente a variare o modificare la proprietà demaniale, o ad indurre limitazioni ed od impedimenti agli usi cui essa è destinata, od a pregiudicare i diritti ad essa inerenti (art. 757 reg.) deve ottenerne concessioni dall'Amministrazione marittima previa presentazione di opportuna domanda (art. 758).

§ 6. - Varie specie di concessioni

La distinzione fra le varie specie di concessioni può considerarsi sotto molteplici aspetti.

Agli effetti delle presenti istruzioni vale considerare semplicemente una doppia distinzione, a seconda che si abbia riguardo precipuamente alla forma dell'atto di concessione, oppure allo scopo cui essa mira.

Sotto il primo punto di vista le concessioni possono distinguersi in due categorie: concessioni assentite con formale contratto (art. 771 del regolamento marittimo) e concessioni assentite con licenza (art. 761 del regolamento marittimo).

Sotto il secondo punto di vista le concessioni possono distinguersi in concessioni di carattere speciale e concessioni ordinarie. Sono *concessioni di carattere speciale* quelle regolata da speciali disposizioni e cioè, quelle relative alla costruzione ed all'esercizio di opere marittime, quelle per impianti di depositi di liquidi infiammabili e quelle della pesca; sono *concessioni ordinarie* tutte le altre.

Si tratterà prima delle concessioni per contratto, nelle loro varie specie cominciando da quelle di carattere speciale per semplicità di metodo e quindi delle concessioni per licenza.

TITOLO II

Concessioni per contratto

SEZIONE I

Concessioni di carattere speciale

§ 7.- Concessioni per opere marittime.

Le concessioni di opere marittime sono soggette alla speciale procedura indicata nella legge 2 aprile 1885, n. 3095 sui porti, spiagge e fari e del relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

È anzitutto da chiarire quali siano le concessioni cui debbano applicarsi le disposizioni della citata legge sui porti, spiagge e fari, e del relativo regolamento.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici dell'adunanza 15 aprile 1903 (relazione 204) affermava:

"1° che per la rinnovazione delle concessioni temporanee di opere marittime, e per le nuove concessioni temporanee che non hanno importanza sotto l'aspetto nautico, sia da seguirsi la procedura prescritta dal regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile."

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 gennaio 1906 (n. 7760 in Sezioni unite di grazia giustizia e culti e di finanza) espresse il parere che gli articoli 34 e seguenti del regolamento 1904 alla legge sui porti del 1885:

"Si devono evidentemente applicare al solo caso di cui al comma 1 dell'art. 18, il quale riguarda la concessione di opere portuali abbastanza importanti per giustificare i pareri di così alti corpi consulenti. Imperocché se un diverso parere si accogliesse, ne deriverebbe che per le più insignificanti opere marittime si dovrebbe premettere" la laboriosa istruttoria prescritta dalle citate disposizioni.

Ne deriva che tale istruttoria va applicata solamente alle opere marittime di carattere nautico interessanti per la loro importanza il pubblico interesse marittimo, ed in particolare l'approdo e la sicurezza delle navi e dei galleggianti sia dal punto di vista della navigazione che da quello dell'espletamento delle operazioni di commercio, per la costruzione e l'esercizio delle quali opere viene consentito ad enti e privati richiedenti di sostituirsi all'Amministrazione dello Stato, per quanto non ha riferimento ai poteri di carattere pubblico.

Quando si tratti di tali opere si applicheranno per l'istruttoria, e per l'assentimento delle concessioni dettagliate disposizioni contenute nella legge e nel regolamento citati.

§ 8. - II. Concessioni di pesca

Le concessioni di pesca sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- a) art. 141 del Codice per la marina mercantile il quale determina che gli stabilimenti di tornare e mugginare, come pure l'impianto in mare o sulle spiagge di opere dirette all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei e dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne potranno effettuarsi per concessione all'utilità marittima.
- b) art. 7 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 sulla pesca: potranno essere concessi, per la durata non maggiore di 90 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamento di pesca e di altri animali acquatici, nonché coltivazioni di corallo e spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali; ed inoltre a quelle necessarie ad assicurare

- l'effettuazione ed il costante esercizio delle intraprese per cui le concessioni saranno state accordate;
- c) art. 9 della legge 24 marzo 1921, n. 312 che reca provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori che stabilisce potersi concedere alle cooperative tra pescatori ed ai consorzi di esse, arce e fabbricati del demanio marittimo mediante l'annuo canone di lire una, titolo di semplice riconoscimento della proprietà demaniale;
- d) art. 14 del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927 (disciplina dei mercati del pesce) determinante che per le concessioni di aree e manufatti di pertinenza del demanio marittimo, sarà provveduto dall'Amministrazione della Marina Mercantile d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura mediante stipulazione di contratti in conformità delle norme del Codice e del regolamento per la marina mercantile, verso l'imposizione del canone annuo di una lira a semplice riconoscimento della proprietà demaniale.
- S'intende che per le concessioni di pesca vanno osservate tutte le altre disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore.

§ 9. - III. *Concessioni per depositi di liquidi che presentano pericoli di scoppi e di incendio.*

Carattere essenziale di tali impianti agli effetti delle concessioni demaniali, è che essi si considerano costruiti per intero nell'ambito del demanio marittimo, anche se solamente una parte di essi si estenda su zone di demanio pubblico marittimo.

Sono pertanto soggetti a concessioni demaniali marittime, con le particolari norme per esse stabiliti, tutti i depositi che siano riforniti dal mare per mezzo di tubature attraversanti zone di demanio pubblico marittimo.

La concessione per l'impianto e l'esercizio dei detti depositi costieri è regolata dalle norme contenute nel regolamento approvato con decreto Luogotenenziale n. 974 del 29 aprile 1917, nel R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, nel R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2408, nel decreto del Capo del Governo 23 ottobre 1926 (Gazzetta Ufficiale n. 260) e nel R. decreto 12 settembre 1929, n. 2089).

SEZIONE II

§ 10.- *Concessioni ordinarie - Distinzioni.*

Le concessioni ordinarie possono avere oggetti e scopi di vario genere, dato che le attività che si svolgono entro l'ambito del demanio marittimo sono le più svariate e diverse.

Agli effetti pratici le concessioni ordinarie da assentirsi per contratto possono distinguersi in tre categorie, avuto riguardo agli interessi marittimi, cui esse possono rispondere:

- 1°) Concessioni per impianto ed esercizio di opere destinate all'incremento del traffico marittimo, che vengono costruite nell'immediato diretto interesse degli enti e privati richiedenti, ma che, giovano col favorire ed il migliorare delle attrezzature e la dotazione dei porti e degli approdi, all'interesse generale (silos, magazzini generali, ponti

- franchi, frigoriferi, capannoni depositi merci, mezzi di scarico, pontili, importanti cantieri navali ecc.).
- 2°) Concessione per impianto e gestione di opere destinate ad usi di interesse privato e di carattere non marittimo, o di scarso interesse marittimo, ma che, per i loro caratteri costruttivi possono, senza importanti modifiche, essere adibite ad usi di interesse marittimo (fabbricati per ritrovo, uffici, ed usi diversi, "chalets", "hangars", stabilimenti balneari in muratura, piattaforme in cemento, ecc.).
- 3°) Concessioni per impianto ed esercizio di opere destinate ad usi estranei alle industrie ed al traffico marittimo, e non suscettibili di utilizzazione per interesse marittimo; concessioni per opere di scarsissima importanza (opere sussidiarie ed accessorie di fabbricati privati, strade non litoranee, fognature, piccoli stabilimenti balneari, ecc.).

Nei riguardi delle opere della prima e seconda categoria, è bene tenere presente che in relazione a quanto prescrive l'ultima parte dell'art. 778 del regolamento marittimo deve essere consentito all'Amministrazione di includere negli atti di concessione clausole e condizioni che la particolarità della fattispecie possa suggerire, anche a modifica od a chiarimento delle condizioni generali contenute nel regolamento marittimo, modifiche e chiarimenti che sono ammissibili come ebbe a riconoscere l'Avvocatura Generale dello Stato.

Le norme contenute nel regolamento al Codice per la marina mercantile, che non abbiano attinenza al diritto pubblico, valgono per la generalità dei casi in quanto non vi siano negli atti di concessione speciali condizioni diverse, ma quando queste sussistano esse assorbono ed annullano le diverse e contrarie disposizioni afferenti al diritto privato, in omaggio al canone fondamentale "genus per speciem derogatur" per cui non può essere vietato all'Amministrazione di inserire negli atti di concessione, clausole amplificative e derogative del regolamento, che tra l'altro è atto del potere esecutivo e come tale, non potrebbe per questo costituire una forma di autolimitazione di volontà. Se il richiedente la concessione non riterrà di accettare le condizioni particolari potrà rinunciare alla concessione stessa, ma una volta accettate tali condizioni, stabilite anche in deroga a quelle contenute nel regolamento, non potrà mai sottrarsi alla rigorosa loro osservanza, in quanto che, l'atto di concessione che le accoglie e le sanziona ha acquistato nei suoi confronti forza di legge.

Per tali motivi specie per le concessioni della 1° e della 2° categoria potranno determinarsi nei contratti le condizioni delle quali si farà in seguito cenno e che sono consigliate da criteri di equità e di opportunità, e mirano a chiarire i reciproci rapporti, nell'interesse dello Stato e degli stessi concessionari ad evitare il ripetersi delle vertenze svoltesi per il passato.

SEZIONE II

Istruttoria per concessioni

§ 11.- *Presentazione delle domande*

Chiunque intenda occupare beni del demanio marittimo o di apportarvi comunque innovazioni deve presentare domanda in carta da

bollo da lire tre, diretta al comandante del compartimento marittimo nella cui giurisdizione è situato il bene demaniale da occupare o da innovare e sottoscritta da esso richiedente. La domanda potrà essere firmata anche da un legale procuratore, provvedendosi in tal caso ad allegarvi la procura.

La domanda deve indicare, oltre il bene richiesto, anche l'uso a cui questo vuol destinarsi, le opere da compiere, la durata richiesta per la concessione, e deve essere corredata dal piano della località, normalmente in scala da 1 a 500, e dei disegni delle opere da eseguire secondo le modalità prescritte dall'articolo 758 del regolamento marittimo. Piani e disegni dovranno essere bollati.

Quando le richieste riguardino impianti di tonnare, la domanda dovrà essere anche corredata da un grafico disegnato sulla carta nautica costiera dell'Istituto Idrografico della R. Marina.

In ogni caso, è buona norma di annotare su ciascun allegato della domanda di concessione, gli estremi della domanda stessa (*allegato alla istanza in data presentata dal Sig. per ottenere la concessione di*) e di annotare altresì sulla domanda il numero e la qualità degli allegati da cui essa è corredata e ciò ad evitare che possano nascere facili equivoci.

Quando si tratti di concessioni di speciale importanza deve essere presentata una particolare relazione tecnica, circa le opere progettate e deve essere data prova dal richiedente della sua capacità finanziaria: il richiedente deve anche presentare il preventivo della spesa.

Potranno essere accettati tipi planimetrici e disegni in scala minore di quella indicata nell'art. 758 quando essi per l'ampiezza delle aree da riprodursi, potessero riuscire di eccessive dimensioni, ed in quei casi nei quali la minore scala non possa nuocere alla chiara visione della località e delle opere progettate.

Normalmente, e sempre quando si tratta di concessioni importanti, i disegni ed i piani devono essere compilati per l'originale in tela lucida.

Nel produrre l'istanza di concessione, il richiedente deve effettuare presso la cassa della capitaneria di porto, a termine dell'art. 766 del regolamento marittimo, un congruo deposito per le spese di istruttoria, del quale gli sarà rilasciata regolare quietanza.

Ogni deposito deve essere iscritto dal comandante del compartimento nel registro o conto di cui all'art. 746 del regolamento marittimo, e per le prelevazioni fatte dallo stesso sarà tenuto un conto corrente nelle singole pratiche.

Le istanze ed i depositi possono essere dagli interessati consegnati anche agli uffici di porto nella cui giurisdizione è situata la zona richiesta: tali uffici provvederanno a trasmettere le domande ed i depositi al comandante del compartimento marittimo fornendo le notizie di cui al seguente paragrafo.

§ 12.- *Accertamenti preliminari*

Le istruttorie per le concessioni di beni demaniali marittimi sono eseguite dal Comandante del compartimento.

Questi, ricevute le istanze, le trasmette agli uffici di porto del luogo, perché facciano conoscere se nei riguardi degli interessi del traffico e delle industrie marittime, del commercio, della navigazione, nulla osti all'assentimento della concessione.

Le notizie sono fornite mediante opportuno formulario (mod. 78) (allegato I).

In casi eccezionali, quando si tratti di concessioni di speciale importanza i comandanti dei compartimenti marittimi possono eseguire personalmente un sopralluogo, sempre a spese degli interessati, per raccogliere gli elementi necessari.

§ 13.- *Autorizzazione a compiere l'istruttoria*

Istruita preliminarmente la pratica, i comandanti dei compartimenti marittimi riferiscono al Ministero, od alle direzioni marittime se si tratti di concessioni devolute alla approvazione di queste, ed attendono disposizioni circa il prosieguo della istruttoria.

I comandanti dei compartimenti, nell'esprimere sulla chiesta concessione il loro parere, devono avere particolare cura di proporre la durata della concessione stessa, tenendo conto che questa deve essere soprattutto commisurata al periodo idoneo a consentire l'ammortamento delle spese preventivate per la esecuzione delle opere. Essi propongono altresì la misura del canone da imporsi, a quelle altre condizioni particolari cui ritengano debba subordinarsi la concessione.

Deve essere, in ogni caso, trasmesso il mod. 78 in doppio esemplare.

§ 14.- *Intervento del genio civile*

Ottenuta l'autorizzazione a proseguire l'istruttoria, il comandante del compartimento trasmette l'istanza, con i documenti da cui essa è corredata, all'ufficio del genio civile per gli accertamenti tecnici di sua competenza, porgendo al detto ufficio tutti quei chiarimenti che possano essere giovevoli ai fini dell'esame tecnico della questione.

L'intervento degli uffici del genio civile nelle concessioni demaniali assume diversa misura a seconda della specie delle concessioni.

Per le concessioni della prima categoria l'intervento del genio civile si svolge in forma completa. Il genio civile deve esaminare la questione sotto tutti i punti di vista di carattere tecnico, vistare i piani ed i progetti dopo averne accertata l'esattezza, dettare le norme tecniche di esecuzione, sorvegliare il compimento dei lavori; quando occorra, in relazione all'importanza ed allo scopo della concessione, collaudare le opere, ed esercitare la sua sorveglianza anche durante l'esercizio della concessione, tenuto conto che, per tali concessioni, lo Stato è interessato non solo alla buona costruzione delle opere erette, ma anche al regolare esercizio di esse, ed alla loro buona manutenzione fino al termine della concessione stessa.

Quando tali concessioni rivestano particolare importanza, viene anche chiesta dal Ministero il preventivo parere del Ministero dei Lavori Pubblici, data l'analogia di esse con quelle contemplate dalla legge e dal regolamento sui porti.

Per le concessioni di seconda categoria l'intervento del genio civile deve partire dalla considerazione che le opere oggetto di tali concessioni potranno passare al termine della concessione in proprietà dello Stato, per cui il genio civile deve provvedere, anche in tali casi che sia garantita la buona costruzione di tali opere, mediante esame preventivo dei progetti e sorveglianza dei

lavori e, quando sia ritenuto conveniente dallo stesso ufficio, di concerto con l'Amministrazione marittima, al collaudo degli stessi, pur senza entrare particolarmente nel merito dell'esercizio di tali opere, che non interessa direttamente il servizio marittimo.

In entrambi i casi è naturalmente compito del genio civile di vigilare sul mantenimento in efficienza delle opere marittime e delle zone su cui le opere vengono costruite.

Per le concessioni della terza categoria l'intervento del genio civile deve mirare essenzialmente alla tutela del buon regime marittimo ed alla verifica della opportunità della concessione da assentirsi nell'esclusivo interesse privato.

Qui è d'uopo richiamare l'attenzione su quanto dispone il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431 contenente nuove norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici, e l'esecuzione in conglomerato cementizio semplice ed armato.

Tali norme devono naturalmente applicarsi anche per le opere, qualunque esse siano, impiantate entro l'ambito del demanio marittimo.

L'art. 4, parte 2°, titolo primo (prescrizioni generali) stabilisce, tra l'altro, che l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio è soggetta al controllo prefettizio, ma che sono escluse da tale controllo le opere eseguite per conto e sotto la diretta sorveglianza dello Stato.

Da ciò si desume che le costruzioni in cemento armato sorgenti su zone di demanio marittimo sono esonerate dal controllo prefettizio quando su di esse si eserciti in maniera completa la sorveglianza degli uffici del genio civile in sede di approvazione del progetto, durante l'esecuzione, ed all'atto del collaudo dei lavori. Tali, in massima, sono le opere di cui alla prima categoria di concessioni.

Per le opere consentite con le concessioni della seconda categoria, non curando il genio civile la sorveglianza relativa all'esercizio delle opere stesse, è obbligo dei concessionari di sottomettersi al controllo prefettizio, come naturalmente, per le opere di cui alle concessioni comprese nella terza categoria.

Il genio civile deve esprimere in ogni caso il suo avviso in merito alla durata della concessione ed alla cauzione da imporre, avuto riguardo che la cauzione deve garantire l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

§ 15.- *Parere delle Intendenze di finanza*

Ricevuto il parere del genio civile il comandante del compartimento trasmette gli atti alla intendenza di finanza, la quale deve esaminare se la concessione richiesta sia compatibile con gli interessi demaniali e dovrà proporre il canone.

Il canone è il corrispettivo delle facoltà accordate con l'atto di concessione e mira precipuamente al riconoscimento della demanialità del bene concesso; per quanto nelle concessioni di beni demaniali i criteri economico sociali hanno la prevalenza su quelli fiscali e patrimoniali, occorre valutare nei singoli casi il quantum di tale prevalenza, tenendo nel dovuto conto, giusta quanto prescrive l'art. 779 del regolamento marittimo, l'importanza della concessione, il fine cui essa tenda ed anche i profitti che possa ricavarne il concessionario. Occorre in ogni caso tener presente che se, oltre alle aree, vengono dati in uso fabbricati o manufatti di proprietà dello Stato, o divenuti tali, il canone deve essere commisurato anche al valore dell'immobile concesso, come pure deve

tenersi equo conto degli obblighi imposti al concessionario, tra i quali in primo luogo quelli di costruire opere la cui proprietà debba essere devoluta allo Stato.

L'art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, determina che il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali è stabilito in centesimi 20 a metro quadrato, tenuto presente che il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione di scafi,; restando in facoltà dell'Amministrazione di estenderlo a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero imporre un maggior canone.

Per le altre concessioni viene determinato in lire 0,40 a metro quadrato il limite minimo normale del canone; tale minimo però, come è detto nella relazione al R. decreto-legge, non è da adottarsi obbligatoriamente in tutti i casi, per cui l'Amministrazione mentre lo può superare per le concessioni che rappresentino un notevole beneficio per l'interessato, può anche non raggiungerlo quando trattasi di concessioni che convenga agevolare nell'interesse pubblico, o che non importino una occupazione esclusiva incompatibile con altri usi e servizi, od a cui favore militino altre particolari circostanze.

Un canone minimo a semplice riconoscimento della demanialità, può essere applicato per le concessioni destinate esclusivamente alla pubblica utilità, sempre che il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione (art. 811 R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456).

§ 16.- *Parere della R. dogana*

Il parere del direttore della circoscrizione doganale da richiedersi direttamente e non per il tramite della intendenza di finanza, deve essere provocato per tutte le concessioni, e cioè anche per quelle da assentirsi nell'ambito dei porti, salvo che si tratti di concessioni che sfuggano completamente alla ingerenza della R. dogana come potrebbero essere quelle relative al collocamento di boe d'ormeggio, corpi morti, sedie, ecc.

Parere delle autorità militari

§ 17.- *Autorità militare marittima*

Deve richiedersi il nulla osta dei comandi militari marittimi quando le concessioni si riferiscano ad occupazioni di aree comprese nel territorio delle circoscrizioni di seguito elencate:

Circondario di Spezia

Id.	Livorno	Limitatamente al litorale delle delegazioni di spiaggia di San Vincenzo e Baratti e dell'isola Gorgona
Id.	Porto S. Stefano	
Id.	Portoferraio	
Id.	Gaeta	Limitatamente al tratto compreso fra la Torre Gregoriana esclusa, ed il termine del litorale della delegazione di spiaggia di Formia, escluse le isole Pontine

Id.	Ischia	
Id.	Procida	
Id.	Pozzuoli	
Id.	Napoli	
Id.	Torre del Greco	
Id.	Torre Annunziata	
Id.	Castell. di	
	Stabia	
Id.	Reggio Calabria	Limitatamente al tratto compreso fra l'inizio del litorale della delegazione di spiaggia di Bagnara, ed il termine del litorale di quella di Melito P. Salvo
Id.	Taranto	
Id.	Brindisi	Limitatamente al tratto compreso fra l'inizio del litorale della delegazione di spiaggia di S Cataldo, ed il termine del litorale di quella di Melito P. Salvo
Id.	Ancona	Limitatamente al tratto compreso fra l'inizio del litorale della delegazione di spiaggia di Numana, ed il termine del litorale di quella di Sinigallia
Id.	Rimini	
Id.	Ravenna	
Id.	Chioggia	
Id.	Venezia	
Id.	Monfalcone	
Id.	Pola	
Id.	Carloforte	
Id.	Cagliari	Limitatamente al tratto compreso fra Capo Teulada ed il termine del litorale della delegazione di spiaggia di Torre di Porto Corallo (Villaputzu)
Id.	Maddalena	
Id.	Porto Torres	
Id.	Alghero	
Id.	Messina	
Id.	Augusta	
Id.	Siracusa	Limitatamente al tratto compreso fra la foce del torrente Cannolo ed il territorio del litorale della delegazione di spiaggia di Avola
Id.	Marsala	
Id.	Trapani	

Deve inoltre chiedersi il parere del comando militare marittimo competente e dell'istituto idrografico della R. Marina quando le concessioni riguardino opere che possano recare intralcio o limitazione alla navigazione, ed il parere del comando zona fari quando le concessioni presumano impianti di luci, lampade e di quanto altro possa avere interferenza con il servizio del segnalamento marittimo, come può accadere, ad esempio, quando la concessione riguardi la costruzione di strade litoranee.

§ 18.- *Autorità militare terrestre*

Quando si tratti di aree soggette per legge a servitù militari, il comandante del compartimento, deve chiedere anche il parere della autorità militare del R. Esercito. Si richiama con l'occasione l'osservanza del R. decreto legge 23 maggio 1924, n. 1122 relativo al regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove province, che stabilisce non potersi eseguire nei territori indicati determinati lavori senza il consenso della autorità militare.

§ 19.- *Autorità militare aeronautica*

Per le concessioni da assentirsi nei pressi di Ostia, nella baia di Pozzuoli e nel porto di Genova occorre l'assenso della R. Aeronautica.

Il parere della R. Aeronautica deve inoltre essere richiesto quando si tratti di concessioni per costruzione ed esercizio di idroscali, aeroporti e di qualunque altro impianto adibito ad uso della navigazione aerea, a termine dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 3207.

In quanto possa essere applicabile nei confronti delle concessioni di demanio marittimo, si richiama l'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, determinante che quando si debbano adottare provvedimenti di demolizioni, costruzioni, rinnovazioni, ecc., in dipendenza dell'impianto di campi di fortuna per l'approdo e la partenza di velivoli, debbono esser presi accordi con le competenti Amministrazioni statali che fossero interessate; si richiama altresì l'art. 8 della legge stessa che assoggetta a servitù aeronautica i campi di fortuna e gli aeroporti.

§ 20.- *Parere della sovrintendenza ai monumenti*

Agli effetti dell'applicazione della legge 11 giugno 1922, n. 788, in sede di istruttoria delle istanze relative a concessioni di aree demaniali marittime nelle località indicate dalle sovrintendenze quali soggette ai vincoli della detta legge, quando tali concessioni riguardino costruzioni di carattere stabile da assentirsi mediante contratto, deve chiedersi il parere delle sovrintendenze ai monumenti competenti.

Si avverte altresì che, di regola, non è necessario chiedere tale parere per le concessioni di aree facenti parte degli ambiti dei porti anche se questi siano compresi nelle località soggette ai vincoli, a meno che le concessioni non riguardino monumenti e opere d'arte ed in genere impianti di particolare interesse agli effetti della tutela del patrimonio artistico e paesistico della Nazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha per parte sua disposto che le sovrintendenze, nel dare il proprio parere, che non sarà mai dettato da preconcetta opposizione ad ogni e qualsiasi mutamento dei luoghi e che, anzi, si ispirerà a criteri di collaborazione, terranno presente le necessità della economia nazionale e dei traffici marittimi, anche se ciò possa importare qualche rinuncia, o sacrificio di interessi paesistici, e non mancheranno, ad evitare complicazioni o ritardi nel completamento delle istruttorie relative alle concessioni, di dare urgente riscontro alle richieste delle capitanerie di porto e delle

direzioni marittime. Nei casi eccezionali in cui sia richiesto il parere della sovrintendenza per le concessioni nell'interno dei porti, la sovrintendenza per espressa disposizione avuta, si limiterà a consigliare l'adozione di quei temperamenti diretti ad evitare, se ed in quanto sia possibile, la menomazione della bellezza dei luoghi e del paesaggio.

§ 21.- *Altri pareri che possono essere richiesti*

Quando speciali condizioni, o disposizioni di legge o di regolamento lo richiedano, può essere provocato il parere di altre Amministrazioni statali interessate come ad esempio quella delle Ferrovie dello Stato o quella delle ferrovie concesse, tramvie e automobili, ecc.

Pei casi in cui si tratti di valutare particolari elementi di carattere sociale e politico può essere sottoposta la questione all'apprezzamento di S.E. il Prefetto; il Consiglio provinciale dell'economia può essere interpellato quando la concessione abbia particolare interesse dal punto di vista economico della regione.

§ 22.- *Pubblicazione della domanda*

A termine dell'art. 772 del regolamento marittimo, quando non si tratti di concessione di limitatissima importanza, si deve provvedere alla pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune in cui è situata la località e mediante inserzione per estratto nel foglio per le pubblicazioni legali ed amministrative della provincia.

La pubblicazione non può durare meno di 10 giorni da computarsi dalla data dell'affissione o dell'inserzione.

Il provvedimento del comandante del compartimento marittimo che dispone la pubblicazione, deve contenere una succinta esposizione della domanda di concessione, indicare il giorno in cui comincia la pubblicazione e quello in cui ha fine, ed invitare coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto alla capitaneria di porto, entro il termine indicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune.

L'avviso per il municipio (alleg. II) va steso in carta da bollo da 5 lire. È opportuno che la pubblicazione della domanda nell'albo del comune, abbia luogo contemporaneamente a quella fatta nel giornale degli annunci, per cui i comandanti dei compartimenti marittimi devono aver cura di stabilire in ogni caso, come decorrenza del periodo di affissione dell'avviso, la data del giorno in cui detto periodico viene pubblicato.

Nell'inviare l'avviso al podestà, questi deve essere interessato a restituirlo a suo tempo munito di dichiarazione in calce, di data posteriore alla scadenza del periodo di pubblicazione che attesti la avvenuta effettiva pubblicazione senza far cenno della presentazione o meno di opposizioni essendo ciò di competenza dell'Amministrazione marittima. Il comandante del compartimento ricevuto in restituzione l'avviso, fa constare mediante dichiarazione scritta dopo quella del podestà se la pubblicazione abbia provocato opposizioni.

L'avviso da inserirsi nel foglio annunci legali della provincia deve essere redatto anche esso in carta da bollo da 5 lire, secondo il modello unito (all. III) e deve essere inviato, in tempo utile, all'ufficio incaricato perché ne effettui l'inserzione nel giorno stabilito.

Venendo presentate opposizioni, il comandante del compartimento marittimo sentita, ove occorra, l'avvocatura distrettuale dello stato, ne riferisce al Ministero o alla direzione marittima per la decisione, comunicando anche il suo parere.

Quando le opposizioni abbiano particolare importanza le direzioni marittime, anche se si tratti di concessioni devolute alla loro competenza, deferiranno la decisione al Ministero.

Ogni pubblicazione deve riguardare una sola concessione.

La pubblicazione non è necessaria quando si tratti di rinnovazioni di concessioni.

§ 23.- Particolarità delle istruttorie relative a concessioni per impianti ed esercizio di magazzini generali e di depositi franchi

La concessione da parte dell'Amministrazione marittima di zone demaniali per l'impianto e l'esercizio di magazzini generali deve essere subordinata al parere del Ministero delle Corporazioni, al quale compete a termine dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, autorizzare con suo decreto emanato di concerto con il Ministero delle Finanze l'esercizio del deposito a regime di magazzini generali.

All'uopo ad istruttoria ultimata prima di autorizzare la stipulazione del contratto il Ministero trasmette al Ministero delle Corporazioni gli atti di istruttoria relativi alla concessione per l'impianto e l'esercizio di magazzini generali, attendendo decreto di autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, il quale, da parte sua, chiede il parere del Ministero delle Comunicazioni prima di autorizzare l'esercizio dei magazzini generali nell'ambito del demanio marittimo.

Sulle concessioni per impianto di depositi franchi sarà provocato dal Ministero il parere del Ministero delle Finanze.

Le suddette concessioni devono essere devolute all'approvazione ministeriale anche se devono essere assentite per durata inferiore ai nove anni.

§ 24.- Particolarità delle istruttorie per le concessioni entro l'ambito dei porti franchi

L'impianto di stabilimenti industriali entro l'ambito dei porti franchi, istituiti con R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, non può essere concesso se non col previo consenso dei Ministeri delle Finanze e delle Corporazioni ed alle condizioni che essi crederanno stabilire nell'interesse della industria nazionale (art. 3 R. decreto-legge citato).

Nel corso dell'istruttoria per la concessione di tali impianti deve quindi essere provocato il parere dei predetti Ministeri.

§ 25.- Particolarità delle istruttorie per concessioni per campi sportivi

A termine dell'art. 1 della legge 21 giugno 1928, n. 1850, le concessioni di zone del demanio marittimo per la costruzione, l'adattamento ed il restauro dei campi sportivi, non possono essere assentite se i relativi progetti non siano stati approvati con decreto prefettizio.

§ 26.- *Particolari norme da osservarsi nell'industria per le concessioni di pesca*

Per le concessioni ad uso di pesca, quando vi siano particolari motivi di carattere tecnico o quando sia specialmente disposto (esempio mercato del pesce) deve essere anche provocato il parere del Ministero dell'Agricoltura.

Le concessioni di zone di mare destinate all'impianto ed alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento a cura del Prefetto della idoneità delle zone stesse nei riguardi dell'igiene, ed la parere di uno speciale comitato.

L'esercizio dell'industria deve essere autorizzato dal prefetto (art. 1 legge 4 luglio 1929, n. 1315).

Per l'esercizio di tali industrie si osserveranno le disposizioni della predetta legge 4 luglio 1929, n. 1315.

Il versamento dei rifiuti nelle zone marine da parte degli stabilimenti industriali deve dall'Amministrazione marittima di accordo con quella dell'agricoltura essere subordinato a particolari norme atte ad evitare danni all'industria della pesca (art. 5, legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 24 legge 21 marzo 1921, n. 312, art. 2 R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 2525).

Per le concessioni di nuove tonnare e per lo spostamento delle stesse sarà, a cura del Ministero, provocato il parere della R. Marina (Direzione Generale del personale e del servizio militare).

§ 27.- *Bozza dei contratti di concessione*

Ultimata favorevolmente l'istruttoria per la concessione richiesta, il comandante del compartimento marittimo redige la bozza del contratto da stipulare che viene quindi trasmessa al Ministero od alla direzione marittima con tutti gli atti di istruttoria, in originale, salvo gli atti pubblici relativi all'espletamento di incanti, o di licitazioni, se eventualmente siano state espletate le gare, che vengono trasmessi in copia autentica.

La bozza del contratto deve essere fatta preventivamente sottoscrivere dal concessionario.

Il Ministero o la direzione marittima, verificano la regolarità degli atti e l'esatta redazione dello schema di contratto se del caso, secondo le preindicate istruzioni, il Ministero provoca il parere delle altre Amministrazioni centrali interessate quando non vi abbia già provveduto in sede di istruttoria.

Il tutto quindi viene restituito al comandante del compartimento marittimo con autorizzazione a stipulare il contratto.

Qualora, in casi eccezionali, venga delegato a stipulare il contratto il comandante dell'ufficio circondariale marittimo competente, a termine del secondo comma dell'art. 771 del regolamento marittimo, il Ministero ne farà opportuna menzione nel dispaccio autorizzante la stipulazione del contratto, e della consentita delega si farà cenno nelle premesse del contratto.

Dei contratti di concessione

§ 28.- Carattere degli atti di concessione

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 998 del 13 maggio 1929 convertito in legge con la legge 24 marzo 1930, n. 404, stabilisce che gli atti per le concessioni di demanio marittimo hanno, a tutti gli effetti, valore di atti pubblici.

Questa Amministrazione ha sempre sostenuto che gli atti di concessione demaniali marittime siano atti pubblici. Spesso però tale tesi è stata confutata, sostenendosi, in contrario, che non potesse il comandante capo del compartimento marittimo riunire le due qualità di pubblico ufficiale rogante e di parte contraente, per cui gli atti stipulati nella forma sin qui adottata dovessero considerarsi atti privati, assumendo il carattere di atti pubblici, a termine dell'art. 11 del Codice per la marina mercantile, solamente quelli nei quali il comandante del compartimento svolge soltanto la parte di pubblico ufficiale rogante, come ad esempio i contratti di arruolamento.

Comunque, la questione è chiarita dal nuovo provvedimento: gli atti di concessione di zone demaniali sono atti pubblici, e si considerano tali anche quelli stipulati prima della entrata in vigore del decreto in esame. Tale ultima disposizione, non vuole per le capitanerie di porto essere una nuova disposizione, che possa importare speciali effetti nei riguardi degli atti già stipulati, in quanto che, come si ripete, e come del resto è stato sempre noto, l'Amministrazione marittima, ha, in ogni caso, sostenuto la tesi del carattere pubblico degli atti di concessione, e specie di quelli che vanno, comunemente, se pure impropriamente, sotto il nome di contratti.

Gli atti di concessione sono atti di imperio, anche quando assumono la forma di atto di concessione-contratto. L'aggiunta di questo elemento (contratto) non muta l'essenza dell'atto che resta pur sempre di concessione, cioè, almeno per l'Amministrazione, negozio giuridico di diritto pubblico, il quale, per tale sua speciale indole, non può cadere sotto vincoli cui all'Amministrazione è soggetta allorché, nei contratti veri e propri, essa si può dire, *jure privatorum utitur* (Consiglio Stato, Sezione II, adunan. 11 marzo 1930 - VIII, n. 156).

§ 29.- Parti del contratto

Ogni contratto di concessione si compone di 5 parti: titolo, parte costitutiva, premesse, parte dispositiva, chiusa.

§ 30.- I. Titolo

Il titolo deve riportare un riassunto dei principali elementi della concessione, per modo che sia facile dalla lettura del titolo rilevare tali elementi principali.

Si userà quindi la seguente formula:

"Contratto col quale l'Amministrazione marittima concede auna zona di demanio marittimo (o altro bene demaniale) della superficie di situata allo scopo di per la durata di a decorrere da verso l'annuo canone di L. e con il versamento della cauzione di L."

Ogni contratto dovrà essere intitolato nel nome del Re, con la formula seguente:

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

§ 31.- **II.** *Parte costitutiva*

Riguarda la costituzione delle parti contraenti dinanzi al pubblico ufficiale rogante.

Essa deve essere così formulata:

"L'anno ... addì del mese di nella R. capitaneria del porto di dinanzi a me (nome e cognome e grado dell'ufficiale rogante) ufficiale designato a ricevere i contratti di concessione dei beni demaniali marittimi con decreto n. in data del comandante del compartimento marittimo a termine dell'art. 1 del R. decreto-legge 998 del 13 maggio 1929-VII (convertito in legge con la legge 404 del 24 marzo 1930-VIII) ed alla presenza dei signori (generalità dei testimoni) testimoni noti ed idonei a forma di legge, si sono riuniti:

da una parte:

il ((grado, cognome, qualifica del comandante del compartimento marittimo) in rappresentanza dell'Amministrazione marittima: a termine dell'art. 771 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, s. 2°, (quando interviene in rappresentanza dell'Amministrazione marittima il presidente del consorzio di Genova, il provveditore per il porto di Venezia, ecc. si deve mutare idoneamente la dizione).

e dall'altra:

il signor. (generalità complete dell'interessato e titolo del suo intervento);
per addivenire alla stipulazione del presente atto".

Qualora intervengano alla stipulazione, per speciali circostanze, rappresentanti di altre Amministrazioni, devono citarsi nella parte costitutiva gli estremi della delega conferita al funzionario che interviene.

Deve essere particolare cura degli ufficiali roganti di estendere con esattezza, in conformità delle vigenti disposizioni, la parte che si riferisce all'indicazione del concessionario.

Possono stipulare contratti con l'Amministrazione marittima privati cittadini, che agiscono nell'interesse proprio, sindacati, corporazioni, società, enti autarchici, enti morali legalmente costituiti, od altre persone giuridiche. Nel primo caso in cui il concessionario interviene personalmente o per mezzo del procuratore, devono precisarsi le generalità complete del concessionario, e, se del caso, quelle del procuratore.

Negli altri casi deve essere legalmente provata l'esistenza della persona giuridica, e chi agisce per conto e nell'interesse della persona giuridica, deve esibire gli atti che sono necessari a provare che egli è autorizzato a stipulare il contratto, e, quando

occorra, che gli sono conferiti i necessari poteri di rappresentanza.

Così ad esempio:

Qualora il contratto debba stipularsi con un comune, il podestà deve esibire la sua deliberazione, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa da allegarsi al contratto dopo aver fatto opportuni richiami nella parte costitutiva.

Per le aziende autonome di cura deve citarsi l'atto col quale vennero riconosciute al comune le caratteristiche di stazione di cura, atto da richiedersi all'azienda.

Occorre anche la deliberazione del comitato dell'azienda di cura, da approvarsi dal prefetto, nella quale oltre ad approvare lo schema di contratto, si nomina la persona che dovrà intervenire in rappresentanza dell'azienda.

Per le società commerciali le attribuzioni della persona che si presenta, devono essere chiaramente determinate negli atti da cui esse sono costituite, nello statuto, e nei verbali relativi al conferimento all'interessato delle cariche sociali, documenti tutti che devono essere prodotti dall'interessato e allegati previa opportune citazioni, al contratto di concessione.

Può anche essere sufficiente la produzione di un certificato del tribunale civile, nel quale risultino specificate le facoltà e le attribuzioni del componente, fermo sempre l'obbligo a questi di fornire copia degli atti di costituzione e dello statuto della società. Nelle località fuori della sede sociale, in cui il componente rivesta la qualifica di rappresentante della società deve essere prodotto un regolare estratto del mandato conferito, depositato al tribunale civile, a mente dell'art. 92 del Codice di commercio.

In ogni caso deve essere anche esibito un certificato del tribunale civile di data recente attestante che l'atto di costituzione della società e lo statuto sono tuttora in vigore.

Per le corporazioni e le società erette in ente morale con Sovrano decreto, gli ufficiali di porto si devono regolare in analogia di quanto sopra è detto, secondo che risulterà del modo di costituzione e di funzionamento dell'ente interessato, nell'intesa che ove il provvedimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, basterà citarne gli estremi.

I documenti sopraddetti devono essere respinti, ove non fossero redatti sulla prescritta carta da bollo.

Quando la persona che firma, interviene alla stipulazione per procura dell'interessato, deve esibire l'atto di delega.

Se tale atto è una procura speciale, deve essere allegato in originale al contratto. Se invece è una procura generale, deve esibirsene copia autentica che sarà anche allegata al contratto.

Dalla procura deve emergere chiaramente la facoltà di stipulare contratti di questa natura.

Gli atti di procura devono riportare la legalizzazione del presidente del tribunale civile del circondario, quando se ne debba far uso fuori del distretto del consiglio notarile a cui il notaio appartiene.

In tutti i casi alla stipulazione interviene un mandatario regolarmente autorizzato, è il mandante, naturalmente, che risponde verso l'Amministrazione dell'osservanza di tutti gli oneri e condizioni contenuti nel contratto.

L'unito modello (alleg. IV), riporta alcuni esempi di costituzioni di concessionari.

§ 32.- *Citazione nei contratti di titoli nobiliari, accademici e cavallereschi*

Si deve tener in ogni caso presente quanto dispongono i Regi decreti-legge 24 marzo 1924, n. 442 e 28 dicembre 1924, n. 2237, che disciplinano l'uso dei titoli od attributi nobiliari, e particolarmente l'art. 4 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1924 che vieta ai notai, agli ufficiali dello Stato civile ed a tutti gli altri pubblici ufficiali, di attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale, titoli od attributi nobiliari, se non risulti dimostrato nei modi indicati dalle disposizioni stesse, che tali titoli od attributi appartengano agli interessati.

È altresì opportuno che, negli atti predetti siano riportati titoli accademici, cavallereschi, ecc., solamente nel caso in cui dell'esistenza di tali titoli si abbia certezza.

§ 33.- **III.** *Premesse*

Le premesse devono contenere la narrativa che si riferisce alla concessione ed alla istruttoria.

Se il contratto ha relazione con uno o più contratti precedenti per esserne la rinnovazione, il supplemento o la sostituzione, nelle premesse occorre anzitutto fare cenno di tali contratti precedenti citandone la data, l'ufficio in cui furono stipulati, gli estremi della approvazione e quelli della registrazione, l'oggetto, lo scopo, la durata, il canone e quanto altro sia opportuno e necessario.

Si deve quindi far menzione della domanda, e successivamente dei vari pareri richiesti ed ottenuti citando gli estremi dei fogli e degli atti contenenti i detti pareri.

Quando sia stata consentita l'anticipata occupazione delle zone con atto di sottomissione, anche di ciò deve dirsi nelle premesse, con opportune indicazioni dell'autorizzazione ministeriale e degli estremi dell'atto di sottomissione e della sua registrazione.

Devono essere quindi riportati gli elementi relativi alle avvenute pubblicazioni, alle eventuali opposizioni presentate ed alle decisioni adottate, provvedendosi quindi alla citazione della superiore autorizzazione a stipulare il contratto.

Quando vengano richiesti a cura del Ministero i pareri od i nulla-osta delle altre Amministrazioni centrali o di Corpi consultivi, il Ministero trasmetterà copia degli atti relativi, dei quali dovrà anche farsi cenno nelle premesse.

Le premesse devono essere redatte secondo l'unito modello (allegato V).

§ 34.- **IV.** *Parte dispositiva*

La parte dispositiva del contratto contiene le condizioni generali e speciali cui viene subordinata la concessione.

Nella parte dispositiva devono precisamente determinarsi:

§ 35.- **a)** *l'oggetto della concessione e cioè l'estensione, i confini, la ubicazione, la configurazione, i caratteri del bene demaniale concesso.*

Si deve avere particolare cura nel provvedere a che vi sia sempre preciso ed esatto riferimento fra le indicazioni contenute

nel contratto e le piante ad esso allegate, per modo che sia sempre agevole l'esatta individuazione sul piano del bene concesso e sia evitata ogni contestazione.

In ogni caso i piani indicanti il bene concesso devono essere vistati dal genio civile che ne controllerà l'esattezza.

Quando si diano in concessione fabbricati, capannoni od altri manufatti di proprietà dello Stato, deve allegarsi all'atto oltre ai piani ed ai disegni dei manufatti anche una descrizione degli stessi.

§ 36.- **b)** *lo scopo della concessione* - Devono essere con esattezza indicate le facoltà attribuite al concessionario precisando l'uso cui debbano essere destinate le pertinenze concesse, e determinando il divieto assoluto di destinare a diverso uso le pertinenze stesse. Devono anche precisarsi - quando occorre - i termini di attuazione dello scopo stabilito, ad evitare l'inutilizzazione delle zone demaniali a forme più o meno larvate di accaparramenti.

§ 37.- **c)** *il genere, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere autorizzate*, le modalità tecniche della costruzione, i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, le modalità di sorveglianza e di controllo degli stessi, e quanto altro si riferisca alla esecuzione di dette opere, pur tenendo presente, secondo quanto si ebbe a prospettare a proposito dell'intervento del genio civile, i diversi caratteri delle varie concessioni.

I disegni delle opere da eseguire dovranno anche essi avere esatto riferimento alle indicazioni del contratto.

§ 38.- **d)** *la durata della concessione* - La durata di ogni concessione deve essere esattamente stabilita. Essa deve essere commisurata oltre che alle esigenze pubbliche, alla importanza delle opere da eseguire ed al periodo necessario ad ammortizzare le spese.

La durata deve essere quindi stabilita di accordo col genio civile tenendo presente che, in massima, non devolisi stabilire durate eccedenti i 30 anni. La decorrenza delle nuove concessioni deve stabilirsi normalmente dalla data del contratto. Se il bene sia stato già consegnato a tale data con atto di sottomissione, la decorrenza si deve stabilire dalla data di questo; quando si tratta di rinnovazioni, la decorrenza deve essere determinata dal giorno successivo a quello della scadenza del precedente contratto.

§ 39.- **e)** *manutenzione delle pertinenze demaniali e delle opere erette* - Deve in ogni caso sancirsi l'obbligo della manutenzione a spese del concessionario di tutto quanto viene concesso e di ciò che viene eretto sulle zone concesse con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di provvedere di ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare l'art. 799 del regolamento marittimo.

§ 40.- **f)** *destinazione delle opere alla cessazione della concessione* - Salvo quanto è stabilito per le opere marittime dagli articoli 39 e 47 del regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 sui porti spiagge e fari approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, la destinazione delle opere al termine della concessione o nei casi di anticipata cessazione della stessa

è regolata dagli articoli 802 e 803 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile.

Il concessionario cioè è obbligato a demolire le opere erette sgombrando la zona occupata; venendone esonerato, le opere restano in proprietà dello Stato (2° comma articolo 803).

La dizione del secondo comma dell'art. 803 ha dato luogo a numerose contestazioni ed a varie decisioni, sostenendosi da alcuni che l'amministrazione avesse il diritto di esonerare il concessionario dall'obbligo dello sgombrò, da altri che competesse invece al concessionario di chiedere l'esonero ed in mancanza non potesse l'Amministrazione incamerare le opere, altri infine pur riconoscendo al concessionario l'"*jus tollendi*", ammettevano che tale diritto potesse perdersi per negligenza ed incuranza a demolire.

Dato l'incertezza della interpretazione di tale importante disposizione è naturalmente opportuno che essa sia contrattualmente chiarita non solo nell'interesse dell'Amministrazione, ma anche nell'interesse del concessionario il quale ha anche il diritto di conoscere con esattezza gli obblighi che viene ad assumere.

Nell'addivenire al chiarimento è opportuno tener presente che è consentita, secondo si è in principio accennato, la modifica od il chiarimento contrattuale delle disposizioni del regolamento marittimo, e che, pur tenendo presente che, come si è detto, il consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici hanno espresso l'avviso che le disposizioni sulle opere marittime debbano essere intese in senso restrittivo, tuttavia possa essere consentito di riferirsi nei contratti che non riguardano vere e proprie opere marittime a quelle condizioni che disciplinano la destinazione alla cessazione della concessione delle opere marittime vere e proprie;

che il determinare che le opere costruite restino in proprietà dello Stato, risponde ad un principio di sana amministrazione e di perfetta equità, dato che il concessionario, cessata la concessione, non ha altro diritto, ammesso che questo abbia, di demolire, cioè di distruggere senza suo vantaggio, o con suo vantaggio minimo, una ricchezza che può andare a beneficio di tutti; ora, quando lo Stato, sia con lo stabilire il canone, e la durata della concessione, che col valutare equamente il vantaggio perduto dal concessionario, abbia tenuto esatto conto delle ragioni di questi, resta perfettamente giustificato l'incameramento delle opere erette sulle zone demaniali.

Ciò premesso, nel regolare la destinazione delle opere erette sulle aree demaniali alla cessazione della concessione, fermo quanto è stabilito per le opere marittime vere e proprie dalle speciali disposizioni vigenti, si devono osservare, *in massima*, per le concessioni ordinarie le norme seguenti:

1° Per le concessioni di 1ª categoria si stabilirà che al termine del periodo fissato come durata del contratto, come in caso di rinuncia del concessionario alla concessione o di dichiarazione di decadenza dello stesso per inadempienza, le opere erette restano in proprietà dello Stato senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi di sorta. Nel caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse o di servizio governativo le opere erette resteranno parimenti in proprietà dello Stato, con diritto al concessionario a tante quote parti (trentesimi, ventesimi ecc.) del costo delle opere stesse quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca al termine della concessione, ferma la facoltà

dell'Amministrazione concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere stesse e la riduzione in pristino delle zone concesse da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui, in tal caso non spetterà alcun indennizzo, compenso o rimborso.

2° Per le concessioni di seconda categoria la disposizione varierà soltanto per quanto si riferisce all'ammontare dell'indennizzo da corrispondersi in caso di revoca per motivi di pubblico interesse, dovendosi per tali concessioni commisurare l'indennizzo al valore dei materiali di demolizione con deduzione dell'ammontare delle spese che occorrerebbero per la demolizione stessa.

Anche in tale caso deve essere fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere la demolizione delle opere a spese del concessionario escluso per questo in tale evenienza ogni diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi.

3° Per le concessioni di 3ª categoria non si devono stabilire condizioni particolari per quanto si attiene alla destinazione delle opere erette.

Per "opere" si devono intendere oltre i fabbricati ed i manufatti, anche gli impianti e gli accessori ad essi infissi, restando esclusi i mobili ed i macchinari che possano asportarsi senza intaccare l'immobile o snaturarne l'uso.

§ 41.- **g) modalità di esercizio della concessione** - Anche tali modalità devono essere fissate nell'atto di concessione. Quando si tratti di concessioni destinate all'uso pubblico, è da stabilirsi che le norme e le tariffe di esercizio devono essere determinate con regolamento da approvarsi dall'Amministrazione marittima, e che l'Amministrazione marittima può disporre, anche di ufficio, la modifica delle norme e delle tariffe, nell'interesse pubblico.

Per gli stabilimenti balneari la cui concessione è assentita con contratto, non può esserne consentito l'annuale esercizio se i concessionari non provino all'inizio di ogni stagione balneare di aver ottenuto:

1° la licenza di esercizio della autorità di pubblica sicurezza prescritta dall'art. 84 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926 n. 1848, tenuto presente che, giusta dispone l'art. 170 del regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, al 2° e 3° comma, la concessione della licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, viene subordinata allo accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi a spesa dell'interessato, da persona tecnica incaricata dalla stessa autorità di pubblica sicurezza;

tengasi anche presente che il 1° comma dell'art. 170 del regolamento citato, che prevede per alcuni stabilimenti l'esenzione dall'obbligo della licenza di P.S., non è applicabile agli stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali;

2° l'autorizzazione sanitaria del prefetto, sentito il medico provinciale, prescritta dall'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Resta inoltre confermato che, qualora sia consentito di esercitare sugli stabilimenti balneari, ristoranti, spacci di bibite, sale di rappresentazioni o trattenimenti ecc., tale

esercizio deve sempre, ed agli stessi effetti, essere subordinato alle altre disposizioni contenute nel citato testo unico della legge di pubblica sicurezza e nel relativo regolamento.

Le autorità marittime devono anche curare, includendo opportune clausole negli atti di concessione, che siano osservate le disposizioni del decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, che stabilisce norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858 contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.

Inoltre negli atti di concessione devono essere anche incluse opportune clausole che facciano obbligo ai concessionari di tenere in efficienza appositi mezzi di salvataggio e di soccorso, e soprattutto quella relativa al mantenimento di battelli destinati ad accorrere in soccorso dei pericolanti, sarà inoltre fatto obbligo ai concessionari di mantenere un certo numero di bagnini muniti del diploma della Società Nazionale di salvamento, e di tenere in efficienza un posto di pronto soccorso.

Dovrà tenersi presente che le concessioni balneari ad uso pubblico sono quelle di cui può godere chiunque paghi le tariffe stabilite; ad uso privato sono non solo quelle chieste nell'uso esclusivo di una persona e della sua famiglia, ma anche quelle che il concessionario vuol destinare ad una determinata categoria di persone (inquilini, pensionanti, ecc.).

§ 42.- **h)** *Canone* - Nessuna concessione può essere esente dal canone. Per la determinazione dello stesso sono stati già indicati i criteri da seguire. Il canone deve essere corrisposto sempre anticipatamente in rate annuali o semestrali. Esso viene pagato agli uffici finanziari.

Non è ammesso il pagamento anticipato della somma complessiva dei canoni dovuti per la durata della concessione.

§ 43.- **i)** *Cauzione* - Ogni concessionario deve garantire mediante il deposito di una cauzione l'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione. È noto che secondo l'art. 801 del regolamento marittimo la cauzione dovrebbe essere costituita da una o due annualità del canone da compensarsi nell'ultimo anno e nell'ultimo biennio. Tale disposizione, per latro, non fornisce alcuna garanzia, specie quando questa è più necessaria, e cioè al termine della concessione. In conformità della prassi fin qui seguita e di analoghe disposizioni contenute nelle istruzioni del 1889 si dispone che l'art. 804 debba ritenere non più applicabile e che la cauzione debba sempre rimanere vincolata fino al termine della concessione e debba essere versata in numerario oppure in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa (art. 54 del regolamento di contabilità) del giorno precedente al versamento.

L'ammontare della cauzione può variare a seconda della importanza degli obblighi assunti dal concessionario, del valore del bene concesso e delle particolarità della concessione. Tale ammontare deve essere stabilito di concerto con il genio civile.

L'articolo dei contratti che si riferisce alla costituzione della cauzione deve essere così redatto:

"A garanzia della osservanza degli obblighi assunti col presente contratto (*il concessionario*) ha versato, a titolo di cauzione, per essere vincolata nella Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione, la somma di L. in numerario, (*oppure se si tratta di titoli*): ha

depositato ecc. n. titoli del (precisare la qualità dei titoli che debbono essere titoli dello Stato o garantiti dallo Stato - articolo 54 regolamento contabilità) per il capitale nominale di L. corrispondente, secondo il valore di borsa del giorno (giorno precedente al versamento) alla somma di L. come risulta dalla dichiarazione provvisoria di versamento n. del della sezione della tesoreria provinciale di (quando il versamento è eseguito nella provincia di Roma, si dirà: del tesoriere centrale) (ovvero): dalla polizza n. di posizione del emessa dalla intendenza di finanza di (quando il versamento debba eseguirsi nella provincia di Roma si dirà: emessa dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti). Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempre che (il concessionario) abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti col presente atto.

Qualora in applicazione degli articoli 790 e 799 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del(concessionario) della presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé, suoi eredi (se del caso); e successori, acciocché l'Amministrazione concedente senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria possa devolvere, a favore dello erario, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta peraltro sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente contratto, e in genere della concessione assentitagli, anche oltre la somma depositata per effetto del presente articolo a titolo di cauzione".

Deve sempre determinarsi che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel contratto, prelevi somme dalla cauzione, questa dovrà essere reintegrata entro congruo termine.

Le cauzioni per i contratti di concessione costituiscono depositi obbligatori di categoria a, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti), e debbono essere depositate presso la Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti nella provincia di Roma, e presso la intendenza di finanza nelle altre province (art. 25 regolamento citato).

Per eseguire il deposito l'interessato deve presentare, alla Direzione Generale suddetta, od alla intendenza di finanza una dichiarazione firmata, opportunamente documentata, secondo le norme stabilite dagli art. 30 e seguenti del regolamento citato.

Tale dichiarazione va redatta in carta da bollo da 5 lire e sottoposta a registrazione.

Secondo tali disposizioni la dichiarazione suddetta deve indicare anche i motivi e lo scopo del deposito. Si ritiene pertanto opportuno che quando sia stata approvata la bozza del contratto da stipulare, i comandanti dei compartimenti marittimi inviino agli interessati, prima della firma del contratto, un invito ad effettuare il deposito, conforme al modello (alleg. VI), per modo che, tanto l'interessato nel redigere la dichiarazione,

quanto l'ufficio che deve ricevere il deposito, abbiano modo di indicare esattamente il motivo del deposito stesso.

La Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti o le intendenze di finanza, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di deposito rilasciano l'ordine rispettivamente al tesoriere centrale od alla sezione di R. tesoreria provinciale per l'esazione del numerario o per il ricevimento dei titoli (art. 35 regolamento citato).

Il tesoriere centrale e le sezioni di tesoreria rilasciano ai depositanti, una dichiarazione provvisoria della emessa quietanza, o vaglia, o ricevuta (art. 36).

Per ogni deposito viene poi emessa una polizza che è quindi consegnata al depositante contro ritiro della dichiarazione provvisoria (art. 38 e 39).

Quando il deposito sia stato eseguito, il comandante del compartimento marittimo ritira dall'interessato la dichiarazione provvisoria di versamento, e completa degli elementi di questa, l'articolo che si riferisce alla cauzione.

Quando ogni formalità per il perfezionamento del contratto di concessione sia stata ultimata viene restituita al concessionario la dichiarazione provvisoria di versamento. Il concessionario, ottenuta la polizza definitiva, deve esibirla alla capitaneria che ne estrae copia ad uso amministrativo, da tenersi assieme al contratto originale, dispone per l'annotazione su questo dell'avvenuta emissione della polizza, giusta prescrive il paragrafo 56 (IX) restituendo quindi la polizza all'interessato che deve custodirla ed esibirla ove d'uopo.

§ 44.- 1) *Altre condizioni particolari delle concessioni*

Le condizioni particolari delle concessioni possono essere di svariatissima specie in relazione alla varietà delle concessioni stesse.

In ogni contratto devono essere incluse le condizioni dettate dalle altre Amministrazioni interessate, sempre che non siano incompatibili con gli interessi marittimi.

Si deve aver cura di imporre anche quelle condizioni inerenti alla sicurezza ed alla polizia marittima ed in primo luogo quelle atte ad evitare e soffocare incendi, previ accordi col genio civile.

Quando le concessioni riguardino edifici e manufatti di proprietà dello Stato, o che debbano restare in proprietà dello Stato, si deve far di massima obbligo al concessionario di provvedere a sue spese alla assicurazione delle opere presso compagnie di gradimento della Amministrazione, vincolando a favore della Amministrazione le relative polizze.

Normalmente l'assicurazione deve coprire i danni del fulmine o degli incendi, ma, a seconda del carattere della concessione può essere estesa a danni di altra natura.

Si deve stabilire di solito che, in caso di totale distruzione delle opere, il concessionario avrà facoltà di ricostruirle e rimettere in efficienza il suo stabilimento o di rinunciare alla concessione. Nel primo caso, l'indennizzo corrisposto dagli assicuratori sarà per intero devoluto al concessionario, nel secondo caso l'indennizzo sarà ripartito fra il concessionario e lo Stato, con lo stesso criterio stabilito per il pagamento dell'indennizzo in caso di revoca per motivi di pubblico interesse

delle concessioni di opere marittime, nel senso che spetteranno al concessionario tante quote parti dell'indennizzo quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione, ed il resto spetterà allo Stato.

Nei casi di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario, ma questi sarà obbligato a riparare i danni.

È opportuno non contemplare per ciascuna inadempienza la comminatoria della decadenza, ad evitare che possa contestarsi l'applicazione della stessa nei casi in cui non sia esplicitamente prevista. L'art. 799 del reg. marittimo stabilisce la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la decadenza se il concessionario contravvenga alle clausole sia generali che speciali, per cui, quando tale articolo sia stato esplicitamente incluso nelle condizioni generali è applicabile la dichiarazione di decadenza per ogni inadempienza anche se non sia ogni volta prevista.

Quando la concessione sia richiesta da una società o da altro ente che abbia una durata limitata e prestabilita se tale durata fosse inferiore a quella stabilita per la concessione, deve nel contratto determinarsi che, qualora allo scadere del periodo fissato quale durata dell'ente concessionario, questo non abbia provveduto a prorogare la sua esistenza e non ne abbia data tempestivamente prova legale all'Amministrazione concedente, la concessione si intenderà risolta all'atto della scadenza di tale periodo, con gli stessi effetti prescritti dal contratto per la scadenza della concessione.

§ 45.- **m)** *Condizioni generali* - Le condizioni generali delle concessioni, sono stabilite negli articoli 785 e seguenti fino all'art. 808 del regolamento marittimo. Ad esse debbono essere subordinate tutte le concessioni fatte, salvo le deroghe espressamente indicate nelle condizioni speciali.

n) *Elezioni di domicilio del concessionario*

§ 46.- **V.** *Chiusura del contratto*

che deve stilarsi secondo la formula seguente:

"E richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane, a chiara ed intelleggibile voce ed in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di fogli di carta da bollo da L. scritti su facciate e righe da (persona di mia fiducia o da me stesso) e comprende n. allegati, contrassegnati con le lettere da A a richiamati nel contesto dell'atto.

Alle presenti istruzioni si allegano vari schemi dalla parte dispositiva di contratto di concessione e precisamente:

Alleg. VII concessioni ordinarie di I e II categoria;

Alleg. VIII concessioni ordinarie di III categoria;

Alleg. IX concessioni per stabilimenti balneari;

Alleg. X concessioni per costituzioni di servitù;

Alleg. XI concessioni per servizi di fornitura d'acqua alle navi;

Alleg. XII concessioni in seguito ad espletamento di incanto".

Si intende che i suddetti schemi costituiscono una direttiva data per rendere i contratti uniformi e completi, nell'intesa che agli stessi schemi potranno essere apportate tutte le aggiunte, le varianti e le modificazioni che si rendessero opportune.

SEZIONE V.

Stipulazione dei contratti di concessione

§ 47.- Autorizzazione a stipulare

Ottenutane la superiore autorizzazione si procede quindi alla stipulazione del contratto.

§ 48.- Procedura per la stipulazione

L'art. 1 del R. decreto-legge 998 del 13 maggio 1929 convertito in legge con la legge 404 del 24 marzo 1930 prescrive per la stipulazione dei contratti una procedura differente da quella fin qui seguita, evitando nella stessa persona il cumulo delle qualità di rappresentante della Amministrazione e di ufficiale rogante, riferendosi invece direttamente all'art. 16 della legge per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato.

Il carattere pubblico, solennemente sancito nel nuovo provvedimento, deve però richiamare l'attenzione delle autorità marittime in genere, e degli ufficiali delle capitanerie di porto in specie, sulle gravi responsabilità di vario ordine che si riferiscono alla stipulazione dei contratti di concessione, alla conservazione degli stessi, al rilascio di copie, alle spese erariali, ecc.

Le norme che seguono costituiscono una direttiva di carattere pratico, che, naturalmente non esclude l'applicazione delle altre disposizioni che riguardano la materia, e che sono contenute principalmente nelle seguenti leggi:

legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e relativo regolamento approvato con R. decreto 1326 del 10 settembre 1914; legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e relativo regolamento (R. decreto 23 maggio 1924, n. 827); legge sul bollo (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 modificato dal R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142); legge sul registro (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269); legge tributaria sulle concessioni governative (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279). Di seguito tali disposizioni verranno richiamate col solo titolo, senza citazione del numero e della data; quando si richiama la legge sul bollo si intende che si fa riferimento anche alle modifiche apportate ad essa dal R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142.

§ 49.- Ufficiale rogante

Come prescrive l'art. 1 del R. decreto-legge 998 del 13 maggio 1929 i comandanti dei compartimenti marittimi devono destinare un

ufficiale, da essi dipendente, a ricevere i contratti di concessione ed a formare i processi verbali delle aste e delle licitazioni.

L'ufficiale designato assume la veste di ufficiale rogante, ed allo stesso compete la responsabilità della ricezione e della conservazione degli atti stessi e delle altre operazioni che si riferiscono alla materia.

La responsabilità dell'ufficiale rogante è una responsabilità diretta, derivante dalle funzioni notarili che gli sono affidate.

I comandanti dei compartimenti marittimi, peraltro, dovranno naturalmente svolgere anche su tale servizio opportuna vigilanza.

La designazione dell'ufficiale rogante sarà fatta con decreto del comandante del compartimento marittimo a termine dell'art. 95 del regolamento sulla contabilità di Stato.

L'ufficiale rogante deve essere di grado non inferiore a capitano di porto (art. 95 regolamento citato). Mutando l'ufficiale rogante, deve redigersi regolare verbale di consegna degli atti e dei registri conservati. Alla consegna deve assistere il comandante del compartimento marittimo, che deve vistare il verbale.

Il citato R. decreto-legge n. 998 del 13 maggio 1929, determina, come è noto, che anche gli atti relativi a concessioni assentite dagli enti, a cui sia affidata l'amministrazione dei beni di demanio marittimo, debbano essere ricevuti e formati da un ufficiale di porto designato dal comandante del compartimento marittimo quale ufficiale rogante.

In base a tale disposizione, su conforme indicazione del Presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, e del Provveditore al porto di Venezia, i comandanti dei compartimenti marittimi di Genova, e Venezia, designano, nelle forme volute, quale ufficiale rogante degli atti affidati alla competenza delle autorità suddette, un ufficiale di porto che sia destinato a prestare servizio al consorzio ed al provveditorato.

Per gli atti di concessione che devono essere stipulati dalle aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume, dove non prestano servizio ufficiali di porto, funziona da ufficiale rogante quello destinato a ricevere ed a formare gli atti relativi alle concessioni assentite dalla capitaneria di porto, e lo stesso provvede, una volta che l'atto sia perfetto, a trasmettere una copia conforme dello stesso al Presidente dell'azienda.

§ 50.- *Redazione dei contratti*

Secondo prescrive l'art. 96 del regolamento di contabilità, i contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

Gli atti devono nell'originale essere scritti sulla carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato - su fogli da L. 5; i tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli degli ingegneri, architetti, misuratori, periti, le liquidazioni, dimostrazioni ed altri lavori dei liquidatori e dei ragionieri, da allegarsi all'atto, devono essere bollati con bollo da L. 3 se di dimensioni non superiori a decimetri quadrati 14; da L. 5 per dimensioni da 14 a 20 decimetri quadrati; da L. 7 per dimensioni da 20 a 30 decimetri quadrati; da L. 15 per dimensioni superiori a 30 decimetri quadrati (art. 27 tariffa, allegato A parte 1^a legge sul bollo).

Gli altri atti allegati all'originale del contratto, quali relazioni, perizie, deleghe, ecc. devono essere estesi in carta da bollo da 5 lire, salvo che si tratti di atti che vanno originariamente redatti in carta con bollo diverso, e che vengano allegati al contratto in originale. L'avviso di pubblicazione della domanda e l'esemplare del foglio annunci legali che contiene tale pubblicazione da allegarsi al contratto saranno soggetti al bollo da 5 lire.

Ad ogni contratto devono, in massima, allegarsi i seguenti documenti che devono essere contrassegnati con lettera dell'alfabeto, o quando siano molto numerosi, con numero progressivo:

- 1° Domanda del concessionario (in originale);
- 2° Tipi planimetrici;
- 3° Relazioni di carattere tecnico e finanziario presentate;
- 4° Deliberazioni podestarili, atti costitutivi e statuti delle società, documenti relativi a conferimenti delle facoltà legali e direttive delle società, ditte, enti, procure, deleghe, ecc. Quando intervengono funzionari delegati da altre Amministrazioni dello Stato, devono essere allegate al contratto le copie delle lettere ufficiali di delega, da autenticare dall'ufficiale rogante e da estendersi sulla prescritta carta da bollo (L. 5 per l'originale del contratto);
- 5° Documenti relativi alla pubblicazione della domanda;
- 6° (Qualora la concessione abbia avuto luogo per modo di pubblici incanti): copie, nella prescritta carta da bollo da 5 lire, autenticate dall'ufficiale rogante, del capitolato, dell'avviso d'asta, del verbale di deliberamento definitivo e dell'offerta del concessionario, se c'è.
A tergo degli avvisi d'asta l'ufficiale rogante deve apporre la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto dichiara che il presente avviso venne regolarmente pubblicato in (indicare i luoghi e le date in cui fu pubblicato) a termine dell'art. 66 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R. decreto 23 maggio 1924, n. 827) come consta dai certificati originali che si conservano nell'archivio (se del caso) e venne inserito nel foglio annunci legali della provincia di n. del e nella Gazzetta Ufficiale n. del"
- 7° quegli altri atti che si riferissero strettamente alle condizioni contrattuali, e che si ritenesse opportuno di allegare al contratto di concessione.

I testi originali dei contratti, quando siano costituiti in più fogli, devono, a termine del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, essere legati tra loro, e col foglio esterno mediante un nastrino tricolore che attraversi due fori, fatti nel dorso dei fogli medesimi, e gli estremi del nastro, riuniti fra loro, vengono fermati con ceralacca su di una pagina del foglio esterno, e prima che gli stessi siano sottoposti alla firma. Sulla ceralacca viene apposto un timbro costituito dal sigillo dell'Amministrazione di diametro non superiore a cm. 3.

Coloro i quali stipulano i contratti di concessione con l'Amministrazione devono naturalmente dimostrare la loro identità personale, se questa non sia già nota. In relazione poi a quanto dispongono i RR. Decreti-legge 23 marzo 1923 n. 442 e 28 dicembre 1924, n. 2337, resta vietato di attribuire ad alcuno negli atti di

concessione titoli od attributi nobiliari, se non risulti dimostrato nei modi indicati dalle disposizioni stesse che tali titoli od attributi appartengono agli interessati. Eguale criterio deve seguirsi nel riportare titoli accademici, cavallereschi, ecc.

I vari fogli del contratto originale e gli allegati, salvo che questi ultimi siano documenti autentici pubblici o registrati devono essere sottoscritti in margine (anche col solo cognome) da tutti gli intervenuti e dall'ufficiale rogante.

Prima della firma si dà lettura degli allegati potrà essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, di cui si farà menzione nell'atto.

L'atto è chiuso con la formula già indicata che deve precedere le firme.

§ 51.- Firma dei contratti

La firma finale deve essere stesa per intero, quella dell'ufficiale rogante deve essere munita del timbro di ufficio.

Primo a firmare è il concessionario.

Se non può o non sa sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gli impedisce di sottoscrivere, e l'ufficiale rogante deve far menzione di questa dichiarazione. Se il concessionario fosse sordo o muto, si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Quando il firmatario sia un rappresentante del concessionario o intervenga nell'interesse di una società od ente, deve far precedere la firma dall'indicazione della sua qualità con opportuna dizione, variabile a seconda dei casi.

Dopo il concessionario, firma il rappresentante dell'Amministrazione marittima, quindi i rappresentanti delle altre Amministrazioni, ove siano intervenuti, poi i testimoni, i quali alla firma devono far seguire tale loro qualità, ed infine l'ufficiale rogante.

I contratti originali debbono essere scritti chiaramente, senza lacune, e spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni od addizioni nel corpo dell'atto, e senza raschiature.

Occorrendo togliere, variare, aggiungere qualche parola, prima della sottoscrizione delle parti, l'ufficiale rogante deve:

- 1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere;
- 2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle sottoscrizioni;
- 3° fare menzione in fine dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate, e scrivendo la prima e l'ultima di esse, quanto delle postille nonché della lettura delle postille stesse, se fatta dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Le aggiunte e le variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che l'ufficiale rogante abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale aggiunta, e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, variazioni, ed aggiunte fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti, si reputano come non avvenute.

Nei casi in cui si dovesse variare qualche disposizione dell'atto dopo che questi è stato firmato dall'ufficiale rogante si dovrà stipulare un atto suppletivo.

§ 52.- *Iscrizione dei contratti nei registri e nel repertorio*

Appena il contratto è stato stipulato deve essere iscritto nel repertorio degli atti soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 127 (terzo comma) della legge del registro. Per la tenuta del repertorio stesso, la sua presentazione all'ufficiale del registro, ed ai funzionari dell'Amministrazione del registro, si devono osservare le norme contenute nella citata legge del registro, che commina anche le penalità per la irregolarità nella tenuta del repertorio e nello svolgimento delle mansioni che si riferiscono alla delicata operazione della registrazione.

Il contratto deve essere iscritto anche nel registro delle concessioni, prescritto dall'art. 783 del regolamento marittimo, secondo il modello qui adottato.

Alla sommità della prima facciata del contratto stipulato, deve essere segnato il numero di repertorio ed il numero d'ordine del registro di concessione.

Deve essere inoltre tenuta una rubrica alfabetica dei concessionari nella quale deve essere segnato:

- 1° Cognome e nome del concessionario, se si tratta di persona fisica, o la ragione sociale, o la denominazione, se si tratti di persona giuridica.
- 2° Il numero di iscrizione nel registro concessioni.
- 3° La data del contratto.
- 4° La scadenza.

Deve essere altresì tenuto uno scadenziario annuale nel quale all'atto della stipulazione del contratto, vengano segnati nella pagine corrispondente all'anno di scadenza, gli elementi che sono prescritti per la rubrica alfabetica, per modo che sia agevole prendere tempestivamente la iniziativa, per svolgere gli atti prescritti per la scadenza dei singoli contratti.

Tale scadenziario, sulla base del registro concessioni, deve essere, senz'altro, istituito, anche per i contratti già stipulati ed ancora in vigore.

§ 53.- *Approvazione dei contratti*

Eseguite tali registrazioni, viene trasmessa al Ministero od alla direzione marittima una copia, in carta libera, anche dattilografata, del contratto autenticata dall'ufficiale rogante e vistata dal comandante del compartimento marittimo.

In tale copia tutti i documenti e gli atti annessi al contratto, devono essere trascritti per intero uno di seguito all'altro, col solo intervallo di una linea, incominciando subito dopo la firma dell'ufficiale rogante, previa la dizione: "segue copia degli atti allegati". Si deve trascrivere anche un estratto del foglio per gli annunci legali ed amministrativi della provincia nel quale sia avvenuta la pubblicazione della domanda.

La copia inviata al Ministero dovrà essere autenticata con la seguente formula:

"Dichiaro io sottoscritto (grado, cognome e nome)
ufficiale rogante designato con decreto n. in data

dal signor comandante del compartimento marittimo a ricevere gli atti di concessione, a termine dell'art. 1 del Regio decreto-legge n. 998 del 13 maggio 1929-VII (convertito in legge con la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 401) che la suestesa copia, rilasciata in carta libera per uso amministrativo, è conforme all'originale che si conserva fra gli atti di archivio.

Il di porto, ufficiale rogante.

V. il di porto

Comandante del compartimento marittimo di

Anche ai tipi planimetrici allegati alla copia, deve essere eseguita annotazione che attesti essere il tipo conforme a quello allegato all'originale.

Assieme alla copia del contratto si trasmettono al Ministero od alla direzione marittima gli atti di istruttoria e la bozza approvata, oltre alla ricevuta provvisoria del deposito della cauzione della sezione della tesoreria provinciale. Qualora sia già stata emessa, viene trasmessa la polizza definitiva.

Il Ministero o la direzione marittima provvedono per l'approvazione del contratto mediante decreto secondo il modello annesso (allegato XIII) e per la eventuale registrazione del decreto stesso alla Corte dei conti, dando quindi avviso dell'avvenuta approvazione del contratto, mediante invio di copia del relativo decreto, al Ministero delle finanze ed al comandante del compartimento marittimo, al quale vengono restituiti anche tutti gli atti di istruttoria, e la copia del contratto.

Il comandante del compartimento marittimo appena ricevuto il dispaccio che dà notizia dell'avvenuta approvazione del contratto di concessione, trasmette il tutto all'ufficiale rogante il quale appone in calce all'atto la seguente annotazione:

" Il suesteso atto è stato approvato con decreto di S.E. il Ministro delle comunicazioni (o del di porto, direttore marittimo di) in data registrato alla Corte dei conti il al registro del bilancio dell'entrata foglio come da dispaccio del n. del pervenuto alla capitaneria il"

Tale annotazione è firmata dall'ufficiale rogante e vistata dal comandante del compartimento marittimo.

§ 54.- *Registrazione del contratto*

Secondo l'art. 89, n. 4 della legge sul registro l'obbligo di richiedere la registrazione degli atti, e di provvedere al pagamento della tassa, incombe ai funzionari delegati a ricevere i contratti.

Le registrazione, secondo prescrive l'art. 81 della citata legge, deve essere richiesta entro 20 giorni da quello in cui perviene all'ufficio la notizia dell'avvenuta approvazione ministeriale.

All'ufficio del registro deve essere consegnato l'originale del contratto ed una copia autenticata dall'ufficiale rogante e vistata dal comandante del compartimento marittimo nelle stesse forme già indicate per la copia da inviarsi al Ministero salvo che viene precisato che tale copia è rilasciata per uso dell'ufficio del registro. Tale copia sarà redatta in carta da bollo da 3 lire.

Per la bollatura straordinaria dei piani, disegni, ecc., annessi a tale copia, per uso del registro, è da applicare la stessa tariffa già indicata per gli originali (art. 27 tariffa

allegato A, parte 1^a, legge sul bollo). Le copie degli altri atti devono essere stese sempre su carta da bollo da 3 lire.

Assieme all'originale ed alla copia del contratto di concessione viene consegnata all'ufficio del registro copia autenticata del dispaccio ministeriale o direzionale comunicante l'avvenuta approvazione del contratto, avendo cura di far risultare su tale copia gli estremi della protocollazione.

L'ufficio del registro provvede per l'esazione della tassa di registro fissata dalla relativa legge e dei diritti di segreteria determinati dall'art. 1 della legge tributaria sulle concessioni governative e dall'annessa tabella B, e restituisce l'originale del contratto trattenendone la copia. Le quietanze relative ai suddetti diritti sono trattenute dall'ufficiale rogante ed allegate al contratto originale.

Ottenuta la restituzione dell'atto originale, l'ufficiale rogante provvede per la annotazione sul repertorio dell'avvenuta registrazione.

§ 55.- *Stipulazione di contratti presso gli uffici circondariali*

Le nuove norme rendono alquanto difficoltosa la stipulazione dei contratti di concessione presso gli uffici circondariali marittimi.

Resta quindi inteso che, a termini del 2° comma dell'art. 771 la stipulazione dei contratti presso gli uffici circondariali sarà fatta solo in seguito a speciale autorizzazione data dal Ministero, in casi eccezionali, di volta in volta. In tali casi l'ufficiale rogante del compartimento si trasferisce presso l'ufficio circondariale. Resta quindi abolita ogni autorizzazione di carattere generale.

SEZIONE VI.

Esecuzione dei contratti

§ 56.- *Comunicazioni agli uffici finanziari. Pagamenti del canone e della tassa di concessione governativa. Consegna.*

Secondo l'art. 7 della legge tributaria sulle concessioni governative, le concessioni di demanio marittimo non hanno effetto ove non consti il pagamento della tassa di concessione governativa dovuta.

È altresì opportuno che non siano iniziati gli atti per l'esecuzione dei contratti, ed in primo luogo che non si provveda alla consegna delle pertinenze concesse se il concessionario non abbia pagato la prima rata del canone, o, comunque le rate dovute secondo quanto determina il contratto di concessione.

È anche da tenere presente che la copia del contratto ad uso del concessionario, non può essergli consegnata se prima egli non abbia provveduto al pagamento dei diritti di segreteria che ad essa si riferiscono.

La circolare 22 settembre 1893, n. 73306-5464 a cui si riferisce la normale n. 96 del Ministero delle finanze pubblicata nel bollettino dell'agosto 1893, dava disposizioni atte a garantire che i contratti di concessione avessero esecuzione solamente dopo che si avesse la prova della corresponsione da parte del

concessionario delle somme dovute per i motivi suindicati e del deposito della cauzione.

È noto che secondo la prassi costante seguita da decenni e che dovrà essere costantemente mantenuta, la cauzione viene versata prima della stipulazione del contratto. In tal guisa, non occorrono - per tale versamento - garanzie ulteriori dopo la stipulazione del contratto stesso.

Per quanto riguarda invece la tassa di concessione governativa e la prima rata di canone, è necessario che i comandanti dei compartimenti marittimi, prima di procedere alla consegna delle zone concesse, abbiano la prova dell'avvenuto pagamento delle suddette tasse da parte del concessionario.

Le disposizioni contenute nella citata circolare del 22 settembre 1893, sono alquanto complesse, esse pertanto, in accordo con la finanza, vengono sostituite dalle seguenti:

I. -- Appena compiute le operazioni di registrazione, il comandante del compartimento marittimo emette ordine di introito per il pagamento a carico del concessionario da effettuarsi all'ufficio del registro, della tassa di concessione stabilita dalla legge tributaria sulle concessioni governative, e precisamente dalla tariffa allegata alla legge suddetta, e della prima rata di canone, o delle rate dovute, se il bene demaniale sia già in possesso del concessionario.

Tale ordine di introito redatto secondo l'unito modello (allegato XIV) deve contenere sulla madre e sulla figlia i seguenti dati:

1° Ufficio che ha stipulato il contratto.

2° Località e comune in cui esistono le aree concesse.

3° Data del contratto.

4° Cognome, nome e domicilio del concessionario.

5° Bene demaniale concesso e scopo della concessione.

6° Durata, decorrenza e scadenza del contratto.

7° Canone stabilito nel contratto, sua decorrenza e modo di pagamento.

8° Ammontare del canone da versare.

9° Ammontare della tassa di concessione governativa da versare.

10° Altre eventuali notizie.

II. -- Il comandante del compartimento quindi notifica per iscritto, al concessionario, avendo cura di far risultare la data dell'avvenuta notifica, che il contratto è stato approvato, e che il concessionario stesso è tenuto, a termine del contratto di concessione, secondo quanto viene di seguito disposto, a versare, entro 15 giorni, l'ammontare del canone dovuto e della tassa di concessione governativa risultante dall'ordine di introito, che gli deve essere trasmesso con la notifica, ed a presentarsi entro 30 giorni dalla notifica stessa per prendere in consegna il bene demaniale concessogli, esibendo la bolletta attestante l'avvenuto pagamento dei suddetti diritti.

III. -- L'articolo dei contratti di concessione riguardante le consegne delle pertinenze demaniali concesse, deve essere redatto nel modo seguente:

"La consegna dei beni demaniali concessi col presente atto, verrà fatta al concessionario dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutorio ed il concessionario avrà pagato la tassa di concessione prescritta dalla legge tributaria sulle concessioni governative e la prima rata (o

le rate maturate) del canone stabilito nel presente contratto.

All'uopo il comandante del compartimento marittimo notificherà al concessionario l'avvenuta approvazione del contratto.

Entro quindici giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'ufficio del registro competente per territorio l'ammontare della prima rata (o delle rate dovute) di canone, e della tassa di concessione governativa, su conforme ordine di introito della capitaneria di porto.

Entro 30 giorni dalla notifica della approvazione del contratto il concessionario dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa".

I termini stabiliti per il versamento delle somme dovute e per la presa in consegna dei beni concessi, sono necessari ad evitare il caso, occorso non di rado, che, stipulando il contratto, il concessionario trascuri di provvedere alle suddette incombenze dando luogo a situazioni che a volte possono essere di difficile risoluzione. Posta invece la questione nei sensi indicati nel suesteso articolo, la negligenza, o l'inadempienza del concessionario dà luogo all'applicazione dell'art. 799 del regolamento marittimo, e, conseguentemente all'incameramento della cauzione.

Qualora il concessionario fosse già in possesso dei beni concessigli, si deve parlare di "consegna definitiva".

IV.-- Presentandosi il concessionario per la presa in consegna dei beni demaniali concessigli, viene ritirata la bolletta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa e le rate del canone dovute. Tale bolletta è allegata al contratto originale al quale viene fatta la seguente annotazione:

"Pagata la tassa di concessione governativa in L. giusta quanto risulta dalla bolletta n. del rilasciata dall'ufficio del registro di pagata la prima rata (o le rate) di canone in L. giusta quanto risulta dalla bolletta n. del rilasciata dall'ufficio del registro di
L'ufficiale rogante.

Visto il comandante del compartimento marittimo".

V.-- Il comandante del compartimento marittimo (od un suo delegato) effettua quindi la consegna della zona, che deve farsi risultare da apposito verbale redatto secondo il modello unito (allegato XV) che è quindi consegnato all'ufficiale rogante, il quale lo unisce al contratto. Il verbale di consegna va redatto in doppio originale, uno in carta da bollo da L. 5, l'altro in carta da bollo da L. 3, quest'ultimo per uso dell'ufficio del registro. Il verbale va registrato entro 20 giorni dalla sua data con tassa fissa a termine del n. 80 della tariffa allegato A parte 1^a della legge sul registro. Sull'originale del contratto viene fatta la seguente annotazione:

"Effettuata dal comandante del compartimento marittimo (oppure da per sua delegazione) la consegna dei beni demaniali concessi col presente contratto il giusta quanto risulta dal verbale

L'Ufficiale rogante

Visto il comandante del compartimento marittimo".

Ove sia riconosciuto necessario può essere richiesto per la consegna l'intervento del genio civile.

La consegna si eseguisce con la scorta dell'atto di concessione, dopo riconosciuta la località e fatte le misurazioni vevolevoli a stabilire l'identità del terreno. Occorrendo si procede ad apposizioni di termini a spese del concessionario.

Quando la consegna sia già stata eseguita precedentemente in via provvisoria per mezzo di atto di sottomissione, essa deve ripetersi formalmente in via definitiva e deve altresì ripetersi in caso di rinnovazione della concessione: ciò è necessario perché la consegna effettuata in dipendenza di un atto di sottomissione ha sempre carattere provvisorio e deve quindi essere resa definitiva. Quando si tratta di rinnovazione di contratto, è opportuna la rinnovazione della consegna, sia per accertare, a distanza di molti anni l'effettivo stato della zona concessa, e soprattutto perché nei casi in cui le opere erette dal concessionario siano passate al termine della concessione in proprietà dello stato, la consegna deve riguardare non solo le aree ma anche le suddette opere divenute demaniali.

La consegna oltre che al concessionario può essere fatta ad un suo legale rappresentante munito di procura da allegarsi, previo opportuno accenno, al verbale, salvo che essa sia già allegata al contratto e contempli anche la consegna in specie, od in genere, ogni operazione relativa alla concessione.

Copia legale del verbale di consegna può essere rilasciata al concessionario per suo uso.

VI. -- Prima di effettuare la consegna dei beni demaniali al concessionario, vengono preparate due copie del contratto originale una in carta libera ad uso della intendenza di finanza, e l'altra in carta da bollo ad uso del concessionario.

Tale copia deve essere redatta nel primo foglio in carta da bollo da 7 lire e negli altri fogli su carta da bollo da 5 lire; i piani, i tipi, i disegni, i modelli, ecc. devono essere bollati secondo prescrive l'art. 27 tariffa allegato A, parte 1^a, legge sul bollo. La copia viene consegnata al concessionario solamente dopo che questo abbia corrisposto tutto quanto deve, compresi i diritti di segreteria inerenti alla copia stessa (tabella B legge tributaria sulle concessioni governative).

VII. -- Il comandante del compartimento provvede quindi a trasmettere di urgenza alla intendenza di finanza, per l'iscrizione della partita di credito, la copia, in carta libera, già preparata.

VIII. -- Dall'originale del contratto vengono quindi estratte le copie autentiche, in carta libera, che occorressero eventualmente per le Amministrazioni del genio civile e militare, secondo prescrive l'art. 776 del regolamento marittimo.

Inoltre viene restituita al Ministero od alla direzione marittima, per loro dotazione, debitamente completata, la copia dell'atto che servì per l'approvazione. Tengasi presente che le copie devono essere tutte perfettamente

conformi all'originale, e pertanto esse devono riportare tutte le annotazioni relative alla registrazione, alla approvazione, al pagamento dei diritti dovuti, alla effettuata consegna.

Tutte le autenticazioni delle copie saranno fatte dall'ufficiale rogante e saranno vistate dal comandante del compartimento marittimo, con la dizione già riportata, nella quale dovrà citarsi sempre ad uso di quale Amministrazione o di quale persona la copia debba essere destinata.

- IX.-- Quando il versamento della cauzione risulti dalla ricevuta provvisoria, all'atto della conversione in polizza definitiva di tale ricevuta, è opportuno che sia annotato sul contratto originale l'avvenuta conversione e ne sia data comunicazione al Ministero od alla direzione marittima per il riporto dell'annotazione sulla copia del contratto, ad evitare che, come è accaduto, non si abbia alcun elemento per determinare che la polizza, emessa in un secondo tempo, si riferisca al contratto che si esamina.

§ 57.- Conservazione degli atti

L'ufficiale rogante deve provvedere, sotto la sua responsabilità, alla ordinata custodia degli atti pubblici originali, che devono essere legati in volumi per ordine cronologico, che non possono essere rilasciati ad alcuno, presentati o depositati se non nei casi e nei modi determinati dalla legge. Tali atti non sono mai da comprendersi fra le carte da venderci o da distruggersi (regolamento contabilità dello Stato, art. 100).

Essi devono essere conservati in apposito armadio chiuso da custodire in locale adatto.

Per l'invio all'ufficio del registro ed il ritiro da questo degli atti originali, deve impiegarsi personale che dia sicuro affidamento di capacità, e dovrà adoperarsi custodia chiusa a chiave.

In caso di smarrimento della copia consegnatagli, il concessionario previo anticipato deposito delle occorrenti spese, può ricevere altra copia dell'atto, compilata nella stessa guisa della prima.

La medesima è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Ove simili copie siano chieste da persone od amministrazioni non governative estranee alla concessione, si osserveranno le disposizioni stabilite dal codice di procedura civile, e principalmente quelle contenute negli articoli 913 e seguenti del codice stesso, osservate sempre le leggi sul registro, sul bollo e sulle concessioni governative.

Le copie chieste per uso di altre amministrazioni dello Stato, sono rilasciate su carta libera. In ogni caso nella autenticazione si deve far cenno dell'uso al quale le copie stesse sono destinate.

§ 58.- Osservanza sulla esatta esecuzione delle clausole contrattuali

Dopo la consegna al concessionario del bene demaniale oggetto del contratto divenuto perfetto, è indispensabile, durante tutto il periodo della concessione, e specie nel primo periodo della stessa,

di sorvegliare accuratamente perché siano esattamente osservate tutte le condizioni contrattuali.

Occorre evitare che i concessionari eseguiscano opere maggiori o diverse di quelle stabilite, che superino i termini di inizio e di esecuzione delle stesse, che alterino il regime delle zone concesse, ecc., intervenendo con opportuna tempestività ad eliminare gli eventuali abusi, che possono porre l'Amministrazione di fronte al fatto compiuto in condizione incresciosa, sorvegliando altresì che le concessioni non siano oggetto di mercati, cessioni abusive ed altre illecite contrattazioni.

SEZIONE VII

§ 59.- *Concorrenza di più domande per ottenere la stessa concessione per contratto*

Quando lo stesso bene demaniale sia richiesto da più persone per lo stesso scopo, la concessione è fatta per mezzo di pubblici incanti (art. 770 regolamento).

Parimenti si ricorre ai pubblici incanti, quando pur mirando le varie richieste ad utilizzare il bene demaniale per scopi diversi, non vi siano motivi, avuto riguardo ai bisogni ed agli interessi locali, per dare la preferenza ad una delle richieste.

Fuori dei casi contemplati precedentemente, nel caso di concorrenza di più domande, si deve sempre dare la precedenza a quelle che mirino alla utilizzazione del bene richiesto per scopi attinenti ai traffici ed alle industrie marittime, tenuto appunto conto dei bisogni e degli interessi locali.

L'art. 770 non si applica alle concessioni per cantieri navali, per le quali le ragioni di preferenza saranno vagliate con prudente discernimento.

L'art. 770 del regolamento marittimo si applica alle concessioni per contratto, dato che la concorrenza di più domande per le concessioni per licenza è regolata dagli articoli 761 e 762 del regolamento stesso.

§ 60.- *Concessioni per mezzo di pubblici incanti o di licitazioni private*

Quando nei casi previsti dal precedente paragrafo o quante volte, anche all'infuori di essi, sia ritenuto conveniente nell'interesse dell'Amministrazione, alla concessione dei beni demaniali marittimi, si addivene mediante lo esperimento di pubblici incanti.

Spetta al Ministero o alle direzioni marittime di decidere in proposito, e perciò i comandanti dei compartimenti marittimi ne invocheranno le opportune disposizioni.

Alla pubblicazione degli incanti precede la compilazione del capitolato d'onori. Tale compilazione viene fatta previa la stessa istruttoria prescritta per le domande di concessione. Il capitolato va steso in carta libera e deve comprendere, senza alcuna premessa le condizioni a cui importa che sia subordinata la concessione secondo le stesse forme prescritte per le bozze di contratto, salvo naturalmente la diversa speciale intestazione.

Nella formazione dei capitolati d'oneri sono da tenersi presenti le due circostanze che seguono:

- 1° Che quando si tratti di concessioni da farsi nell'esclusivo interesse del deliberatario, e non vi sia quindi nessuna ragione di interesse pubblico, l'aggiudicazione deve essere dichiarata a favore di chi offre il maggiore aumento sulla cifra del canone annuo stabilito in corrispettivo della concessione.
- 2° Che quando invece si tratta di concessioni le quali vengono a costituire un'impresa da esercitarsi a beneficio del commercio o della navigazione, o che comunque riflettano un interesse pubblico, l'aggiudicazione può essere deliberata in base ad altri elementi, quali ribassi di tariffa, maggiore efficienza di mezzi, incremento delle opere da compiersi, ecc.

Quando sia stato deciso che la concessione debba assegnarsi per mezzo di pubblici incanti, i comandanti dei compartimenti marittimi trasmettono al Ministero, o alla direzione marittima per la preventiva approvazione, i capitolati d'oneri compilati, unendovi a corredo tutti gli atti di istruttoria.

Se gli atti comunicati sono regolari, il Ministero provoca, quando sia necessario, il parere degli altri dicasteri interessati e quindi li restituisce al comandante del compartimento marittimo con invito a far luogo agli incanti.

In casi speciali anche quando concorrano varie richieste, analogamente a quanto dispongono la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato, potrà il Ministero, sentite le altre Amministrazioni interessate ed il Consiglio di Stato, disporre che alla concessione si addivenga per mezzo di licitazione od anche di trattativa privata.

Il Ministero o la direzione marittima, quando si debba addivenire a pubblici incanti, decidono anche quale delle forme prescritte dal regolamento sulla contabilità dello Stato debba adottarsi.

I comandanti dei compartimenti marittimi e gli ufficiali roganti seguono, per quanto si attiene alla procedura da adottarsi sia nei pubblici incanti che nelle licitazioni o trattative private, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Soprattutto occorre tenere in evidenza quanto il R. decreto-legge n. 998 del 13 maggio 1929 stabilisce in materia di concessioni per pubblici incanti e per licitazioni private. A differenza di quanto fin qui si è praticato, d'ora innanzi, applicandosi alla lettera l'art. 16 della legge di contabilità, i processi verbali di aggiudicazione sono formati dagli ufficiali designati dai comandanti dei compartimenti marittimi i quali vengono così ad assumere, anche per tale titolo, le mansioni che le disposizioni in vigore attribuiscono agli ufficiali roganti, tenuto presente che tali processi verbali hanno, anch'essi, secondo l'art. 16 citato, valore di atti pubblici.

I processi verbali relativi agli incanti ed alle licitazioni salvo quelli di diserzione d'incanto, dovranno essere estesi in carta da bollo da L. 5 ed a cura dell'ufficiale rogante dovranno essere immediatamente inseriti a repertorio e registrati entro 20 giorni dalla loro data con tassa fissa.

A tali processi verbali devono essere allegati un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali su cui fu inserito. Tali allegati devono essere bollati con bollo straordinario all'ufficio del registro; a tergo dell'avviso d'asta l'ufficiale rogante appone

l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione prescritta dall'art. 66 del regolamento di contabilità, nella seguente forma:

"Il sottoscritto dichiara che il presente avviso venne regolarmente pubblicato nei (indicare i luoghi in cui fu pubblicato e le date di pubblicazione desumendo tali elementi dai certificati di pubblicazione) a termine dell'art. 66 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato come consta dai certificati originali che si conservano in archivio (e se del caso) e venne inserito nel foglio annunci legali della provincia n. e nella Gazzetta Ufficiale n. del (art. 82 regolamento citato)".

I processi verbali di diserzione di incanto che vanno in carta libera non devono essere iscritti a repertorio né registrati, ad essi vanno allegati, in carta libera, gli stessi atti di cui al comma precedente.

Gli originali dei processi verbali relativi alle aste ed alle licitazioni devono essere custoditi nelle stesse forme prescritte per i contratti di concessione, rivestendo essi come si è detto i caratteri di atti pubblici.

Alle presenti istruzioni vengono allegati i modelli degli avvisi d'asta, dei processi verbali di offerta, di aggiudicazione, ecc. (allegati da XVI a XXXII).

Tali modelli costituiscono una semplice direttiva, ed essi quindi sono suscettibili delle variazioni e degli adattamenti che siano richiesti dai numerosissimi e svariati casi che possano presentarsi.

I modelli allegati devono essere, naturalmente, opportunamente modificati quando le operazioni siano presiedute dai preposti agli enti cui sia affidata la gestione di zone del demanio marittimo, restando, si intende, anche in tali casi integre le mansioni dell'ufficiale rogante.

Si richiama particolarmente l'attenzione dei comandanti dei compartimenti marittimi sugli articoli 67 e 68 del regolamento di contabilità, relativi alla esclusione di persone dalle aste e dalle licitazioni, ed ai certificati prefettizi da richiedersi. Si deve tenere anche presente quanto dispone l'art. 3 del foglio d'ordini n. 69 del 14 agosto 1928, relativo alla partecipazione alle aste ed alle licitazioni private degli iscritti alle organizzazioni sindacali. In conformità di quanto dispone l'art. 69 del regolamento di contabilità sarà sempre opportuno lasciar trascorrere un'ora prima di procedere all'apertura delle offerte.

Si avverte che le offerte a schede segrete nei pubblici incanti e nelle licitazioni private devono essere soggette a tassa di bollo di L. 5 ai sensi della legge sul bollo (art. 6, tariffa A) da corrisondersi mediante l'uso di carta filigranata, ovvero mediante impiego di moduli a stampa muniti di marche da bollo da annullarsi col timbro di ufficio (art. 22 legge sul bollo). Le offerte di migliororia che siano presentate nel corso della licitazione privata possono redigersi sullo stesso foglio contenente la prima offerta.

I depositi provvisori dei concorrenti agli incanti che sono amministrati dalla Direzione generale del Tesoro, dovranno essere versati nelle sezioni di tesoreria provinciale. Per il versamento e la restituzione di tali depositi provvisori si seguiranno le disposizioni indicate negli articoli 592 e seguenti fino all'art. 601 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

§ 61.- Spese di incanto

È opportuno che in ogni caso l'Amministrazione sia garantita del rimborso delle spese incontrate per l'esperimento degli incanti e delle licitazioni, dato che tali spese derivano da richieste di concessioni avanzate da privati.

Quando in seguito alla gara od alla licitazione, si addiviene alla aggiudicazione della concessione, l'aggiudicatario deve versare un deposito per le spese di incanto, contratto, ecc. e quindi in tale caso l'Amministrazione è garantita del rimborso delle spese stesse.

Ma se l'esperimento va deserto, o comunque non si addiviene all'aggiudicazione, l'Amministrazione si troverebbe a non potersi rimborsare di spese che ha incontrato, non per suo interesse, ma per seguire le richieste di concessione che hanno dato luogo alla gara od alla licitazione. È quindi opportuno che in ogni caso, coloro i quali hanno presentato le istanze che danno luogo alla gara od alla licitazione, siano invitati, prima che si inizi l'istruttoria per tale esperimento, a versare una congrua somma destinata a rimborsare l'Amministrazione delle spese incontrate, nel caso in cui non si addivenga alla aggiudicazione della concessione, ed al conseguente rimborso di tali spese da parte dell'aggiudicatario.

SEZIONE VIII

Liquidazione dei depositi

§ 62.- Modi di effettuare la liquidazione

Compite tutte le formalità il comandante del compartimento marittimo fa preparare la nota (allegato XXXIII) delle spese fatte con le somme depositate.

Se il deposito fosse insufficiente il concessionario deve soddisfare la differenza.

La nota è compilata in carta libera e deve essere firmata dal comandante del compartimento, e, per accettazione dal concessionario, aggiungendosi in caso di residuo consegnato a questi la dichiarazione di quietanza con l'applicazione del bollo.

L'originale della nota viene trattenuto in capitaneria, ed una copia conforme ad uso amministrativo della stessa, viene inviata al Ministero ed alla direzione marittima per l'esame e le eventuali osservazioni.

Le spese cui devono rispondere i depositi sono indicate negli articoli 766 ed 806 del regolamento marittimo.

Si avrà in ogni caso cura di far sì che le spese di istruttoria siano contenute in giusti limiti, e siano sempre in proporzione con l'importanza della concessione, nel senso che se per la concessione di maggiore entità potrà essere consentita una indagine più minuziosa che importi più numerosi sopralluoghi, per quelle di scarsa importanza le indagini possono essere ridotte al minimo. Si può inoltre consentire che le copie di piani siano direttamente eseguite dai richiedenti.

SEZIONE IX

Trasferimento di concessioni

§ 63.- Trasferimento richiesto dagli interessati

Quando un concessionario intenda trasferire a favore di terza persona la concessione di cui fruisce, deve presentare domanda al comandante del compartimento marittimo. Contemporaneamente colui che intende subentrare al concessionario deve presentare altra istanza nella quale dichiarerà di essere pronto ad assumere la concessione ai patti ed alle condizioni stabilite nel contratto.

Quando firmatari delle due istanze non siano personalmente conosciuti le loro firme devono essere autenticate

Quando il bene concesso si trova nelle località per cui a termine del paragrafo 17 è prescritto il nulla osta dell'autorità militari marittime sulle nuove concessioni, deve richiedersi anche per i subingressi il parere di dette autorità.

Il trasferimento deve essere autorizzato dal Ministero o dalla direzione marittima; esso deve risultare da una licenza di subingresso conforme all'unito modello (allegato XXXIV) a termine dell'art. 810 ultimo comma del regolamento marittimo.

La licenza di subingresso sarà redatta in un unico originale su carta da bollo da tre lire (art. 111 tariffa A legge sul bollo). Essa deve portare in calce la seguente dichiarazione che deve essere sottoscritta da colui che subentra nella concessione e da due testimoni:

"Il sottoscritto alla presenza degli infrascritti testimoni dichiara di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni stabilite nel contratto in data di sopra indicato, riflettente la concessione a favore del Sig. e gli obblighi dal contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresì di eleggere domicilio, agli effetti di questo atto in via

(Data)

(Seguono le firme)"

Questa licenza dev'essere iscritta nel repertorio degli atti e registrata nel termine di 20 giorni dalla data di emissione, mediante presentazione all'ufficio del Registro, di copia in carta da bollo da 3 lire certificata conforme da comandante del compartimento marittimo, con l'applicazione della tassa di registro prevista dall'art. 99 tariffa alleg. A legge sul registro.

I rapporti però tra il cedente la concessione ed il concessionario, agli effetti della tassa di registro devono essere tassati a parte, per cui nella licenza di subingresso deve essere fatta in proposito apposita riserva come è indicato nel modello. Sulla stessa licenza viene presa nota, dopo la stipulazione dell'atto di cessione, degli estremi di questo e della sua registrazione come è anche indicato nel modello.

L'originale viene conservato insieme all'atto di concessione cui si riferisce, dopo averne preso nota sul registro delle concessioni e sulla pandetta dei concessionari.

Alla parte interessata può essere rilasciata copia su carta da bollo da lire sette con intercalari, occorrendo da cinque lire.

Le licenze di subingresso sono esenti dalla corresponsione di tassa di concessione governativa; esse sono esenti dalla corresponsione dei diritti di segreteria.

La licenza di subingresso non può essere accordata per le concessioni assentite con licenza.

Una copia in carta libera, per uso amministrativo, della licenza di subingresso viene trasmessa al Ministero o alla direzione marittima, altra copia alla competente intendenza di finanza agli effetti della riscossione del canone fissato dall'atto di concessione, ed infine, quando occorre, una terza copia è trasmessa all'ufficio del circondario marittimo nella cui circoscrizione cade la concessione.

§ 64.- *Trasferimento in caso di fallimento o decesso del concessionario*

Verificandosi il fallimento del concessionario, quando l'Amministrazione marittima non intenda applicare l'art. 801 del regolamento marittimo, può essere autorizzato dal Ministero o dalla direzione marittima che la concessione continui a favore della massa dei creditori, previa opportuna istanza del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato.

In tal caso l'assenso dell'Amministrazione potrà consistere in un semplice nulla osta redatto in carta da bollo da tre lire da sottoporsi a registrazione nella stessa guisa di quanto dispone il paragrafo 76. Tale nulla osta avrà carattere precario in attesa della liquidazione fallimentare. Copia del nulla osta deve essere inviata al Ministero ed alla direzione marittima ed alla intendenza di finanza.

Verificandosi il decesso del concessionario potrà essere autorizzato il subingresso nella concessione degli eredi purché essi si facciano legalmente riconoscere e producano la prescritta istanza.

SEZIONE X

Cessazione della concessione

§ 65.- *Scadenza, revoca, decadenza, risoluzione*

La cessazione della concessione può avvenire per uno dei seguenti motivi:

- 1° Scadenza del termine stabilito come durata del contratto. Periodicamente deve essere cura di far verificare dallo scadenziario di cui al paragrafo 52 quali siano i contratti di prossima scadenza, per modo che possano tempestivamente essere disposte le incombenze da svolgere secondo le condizioni contrattuali, e provvedere ove sia richiesto e possibile, a rinnovare la concessione.
- 2° Revoca della concessione. La revoca è un provvedimento disposto d'autorità dall'Amministrazione nei casi contemplati dal contratto, all'infuori di quelli che prevedono la decadenza. Essa, di solito, viene pronunciata per motivi di pubblico interesse o di servizio governativo o per decesso o fallimento del concessionario e viene disposta per mezzo di decreto ministeriale o della direzione marittima, sentite le altre Amministrazioni interessate e specie il genio civile e l'intendenza di finanza e, se del caso, il Consiglio di Stato. Il decreto di revoca deve essere sempre opportunamente motivato. Esso è redatto secondo l'unito schema (allegato XXXV). Nei casi previsti è registrato alla Corte dei conti e sempre notificato al concessionario. Copia del decreto di revoca deve essere inviata

dal Ministero delle Comunicazioni o dalle direzioni marittime al Ministero delle Finanze. Alle intendenze di finanza i comandanti dei compartimenti marittimi comunicheranno l'avvenuta revoca per l'annullamento della partita di credito previa liquidazione del conto provvedendosi quindi agli atti opportuni secondo le condizioni contrattuali.

3° Dichiarazione di decadenza del concessionario per inadempienze contrattuali. Anche questa deve essere disposta con decreto motivato del Ministero o della direzione marittima secondo l'unito modello (allegato XXXVI) da emanarsi sulla base di un certificato in carta libera ad uso amministrativo del comandante del compartimento marittimo attestante chiaramente la inadempienza contrattuale redatto secondo il modello unito (allegato XXXVII).

Normalmente in relazione alle disposte condizioni degli atti di concessione, nel decreto di dichiarazione di decadenza si deve disporre per l'incameramento della cauzione. Per la registrazione, la notifica, l'invio di copie di tale decreto si seguiranno le norme indicate per la revoca.

4° Risoluzione del contratto. Si provvede alla risoluzione quando il concessionario rinunci alla concessione e l'Amministrazione marittima accetti la domanda, previo lo svolgimento della opportuna istruttoria nel corso della quale devono essere interpellate le varie autorità interessate a seconda dei casi, e specie il genio civile e la intendenza di finanza.

Quando la risoluzione debba prevedere la determinazione di speciali obblighi per il concessionario, essa deve risultare da un formale contratto per la cui stipulazione valgono le norme indicate per i contratti di concessione e che naturalmente deve essere approvato.

Nel caso invece in cui non siano da stabilirsi particolari condizioni, espletata l'istruttoria, la risoluzione può essere pronunciata con semplice decreto seguendosi in via di analogia le disposizioni indicate per la revoca dei contratti.

§ 66.- Riconsegna dei beni concessi

Cessato di aver vigore il contratto di concessione, il comandante del compartimento marittimo provvede, con le stesse formalità prescritte per la consegna al concessionario, alla ripresa in consegna da questi dei beni concessi.

Quando le opere erette restino in proprietà dello Stato, alle operazioni di presa in consegna - che come si è detto devono svolgersi anche se la concessione viene rinnovata, potendosi provvedere in tal caso a redigere un unico verbale di consegna e nuova riconsegna - deve intervenire un rappresentante della Finanza e devono redigersi testimoniali di Stato delle opere che rimangono di proprietà erariale, e che devono essere iscritte a cura dell'Amministrazione finanziaria nell'inventario dei beni di demanio pubblico a termine degli articoli 3 e 4 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, restando si intende, tali beni in gestione all'Amministrazione marittima.

Per le concessioni di lieve importanza, quando le zone concesse siano state ridotte in pristino, può farsi a meno di provvedersi alla formale ripresa in consegna, bastando che l'autorità marittima locale accerti l'avvenuta riduzione in

pristino, e ne informi il comandante del compartimento, curando che le zone stesse restino all'uso pubblico.

§ 67.- Svincolo delle cauzioni

La restituzione delle cauzioni versate in garanzia degli obblighi assunti dai concessionari con i contratti di concessione di beni del demanio pubblico marittimo viene disposta con decreto ministeriale, o del direttore marittimo per le concessioni novennali, in adempienza dell'art. 105 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti.

A tale restituzione si può addivenire solo quando il concessionario, terminata la concessione, abbia esattamente adempiuto a tutti gli obblighi sanciti dal relativo contratto.

Per ottenere lo svincolo della cauzione l'interessato deve presentare per il tramite della capitaneria di porto, istanza in carta da bollo da L. 5 al Ministero od alla direzione marittima corredando tale istanza della polizza relativa alla cauzione stessa.

Il comandante del compartimento, accertato che il concessionario ha esattamente adempiuto agli obblighi contrattuali, e che non esistono vincoli od opposizioni alla restituzione della cauzione, redige apposito certificato secondo l'allegato modello (XXXVIII) e quindi trasmette la istanza, la polizza, il certificato, ed un estratto del libro debitori, da richiedersi all'ufficio del registro per dimostrazione dello stato di pagamento dei canoni, al Ministero od alla direzione marittima, inviando anche due fogli di carta da bollo (uno da 5 lire ed uno da 3 lire), per la emanazione del decreto di svincolo, il quale deve essere conforme all'allegato modello XXXIX e redatto in doppio originale.

Presso la Direzione generale della marina mercantile, presso ogni direzione marittima ed ogni capitaneria deve essere tenuto da un ufficiale o funzionario, appositamente delegato, un registro a rubrica alfabetica, nel quale vengono registrate le persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali siano state notificate, in qualunque forma, e quindi anche mediante articoli di fogli d'ordini, opposizioni a pagamenti, sequestri, pignoramenti, vincoli, divieti di pagamento, ecc.

In tale registro è fatta menzione della origine della iscrizione, della natura del vincolo e dello scopo cui è diretto, e di tutto quanto sia opportuno di tenere in evidenza.

Naturalmente resta salvo l'obbligo di comunicare ad ogni altro effetto al Ministero tutti gli atti di opposizione, sequestri, cessioni, ecc., che siano notificati alle capitanerie o da queste comunque ricevuti.

Tale registro deve servire per le capitanerie di porto ad emettere i certificati di inesistenza di vincoli od opposizioni di cui al modello XXXVIII.

Quando i decreti di svincolo siano stati firmati, prima di essere inoltrati per la consegna agli interessati, devono essere consegnati all'ufficiale o funzionario incaricato di tenere il registro presso il Ministero o la direzione marittima, il quale appone, quando dall'esame del registro non emergano opposizioni, in calce al decreto, il nulla osta al corso dello stesso, nulla osta che deve apparire da un piccolo bollo, della forma indicata in

calce al modello XXXVIII, munito della sigla del funzionario o dell'ufficiale incaricato del riscontro.

Quando il decreto sia perfetto vengono consegnati dalla capitaneria di porto all'interessato i due originali in carta da bollo da L. 5 e L. 3.

Il decreto di svincolo è soggetto alla registrazione presso l'ufficio del registro entro il termine fisso di 20 giorni dalla sua data, registrazione che deve essere eseguita a cura dell'interessato, il quale poi provvede per suo conto alle ulteriori incombenze per il ritiro della cauzione.

Dato che il termine dei 20 giorni decorre dalla data del decreto, è necessario che le capitanerie provvedano con la massima sollecitudine alla consegna del decreto stesso, ad evitare che il suddetto termine scada senza che, per colpa dell'Amministrazione, l'interessato possa provvedere alla prescritta registrazione.

All'atto del ritiro del decreto l'interessato deve firmare una ricevuta da conservarsi agli atti della capitaneria, dalla quale risulti la data del ritiro del decreto stesso.

TITOLO III.

Concessioni per licenza.

§ 68. - *Generalità*

Vengono assentite mediante licenza le concessioni di natura spiccatamente precaria, che non importino impianti aventi carattere di stabilità.

Le licenze di concessione sono rilasciate dal comandante del compartimento marittimo. Il concessionario deve sottoscrivere in calce all'atto, presenti due testimoni, una dichiarazione da cui consti come egli accetti tutte le condizioni impostegli. La durata della licenza non può oltrepassare i dodici mesi.

La licenza deve essere sempre vincolata alla clausola in forza della quale il comandante del compartimento marittimo possa in qualunque tempo e per qualunque causa sospenderne gli effetti e fare sgombrare il suolo occupato, sulla semplice intimazione scritta, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità di sorta, ma solamente al rimborso della metà del canone pagato, purché abbia usufruito della concessione per un periodo di tempo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza, e purché abbia osservato gli obblighi assunti.

§ 69. - *Quali sono le concessioni da regolarsi con licenza*

Devono regolarsi con licenza:

- 1° Le concessioni ad uso di cantieri navali aventi carattere precario di cui trattano gli articoli 751 e seguenti fino all'art. 736 del regolamento marittimo.
- 2° Le concessioni elencate nell'art. 761 del regolamento marittimo, tenuto presente che l'elencazione ha carattere dimostrativo e non tassativo.
- 3° Le concessioni di spazio acqueo nei porti nei casi contemplati dagli articoli 867, 868, 869 e 870 del regolamento marittimo.
- 4° Le concessioni di zone per depositi di merci a carattere continuo senza erezione di opere stabili, giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 861 del detto regolamento.

5° Le occupazioni di pertinenze demaniali in tutti i casi nei quali le occupazioni stesse, in relazione allo scopo per il quale vengono richieste devono avere breve durata, e possano, per la esclusione di opere di carattere stabile, essere prontamente eliminate, sia alla scadenza della licenza che in caso di anticipata cessazione di essa.

Possono anche assentirsi con licenza le concessioni per l'utilizzazione di manufatti di proprietà demaniale, quando tale utilizzazione abbia carattere precario e di scarsa importanza e non preveda impianti nuovi e stabili nei manufatti stessi.

Sono escluse dall'obbligo della concessione solamente quelle occupazioni di beni demaniali marittime che si riferiscono alla pubblica utilizzazione del demanio marittimo, quali tendaggio di reti, tiro a secco di galleggianti, sedie, panche, ecc.

Gli ombrelloni, le stuoie, le tende che soglionsi impiantare sulle spiagge durante la stagione balneare sono esenti dall'obbligo della concessione solo se restino sulle spiagge per un tempo limitato alla sola durata del bagno.

§ 70. - *Concorrenza di domande nelle concessioni con licenza*

Quando più domande siano presentate per occupare lo stesso luogo, deve essere preferita quella che miri ad uno scopo di carattere prevalentemente marittimo in conformità di quanto dispone l'art. 760 del regolamento marittimo.

Se le domande mirino allo stesso fine o se questo essendo diverso, non vi siano motivi di carattere marittimo che valgano a determinare una preferenza fra le domande presentate, la concessione è assegnata secondo la priorità della domanda (art. 762 reg. marittimo).

Quando però le varie domande di riferiscano ad un bene demaniale già concesso con licenza, e non vi siano i motivi di preferenza di carattere marittimo di cui al 1° comma del presente paragrafo, deve darsi la preferenza alla domanda di rinnovazione presentata dal vecchio concessionario, a prescindere dal criterio della priorità di presentazione delle domande stabilite dall'art. 762, dato che la preferenza della domanda di rinnovazione è esplicitamente indicata nell'art. 761 dove si accenna alla rinnovabilità delle licenze scadute.

§ 71. - *Istruttorie per il rilascio delle licenze di concessione*

Per ottenere la concessione il richiedente deve anzitutto presentare la domanda diretta al comandante del compartimento marittimo in carta da bollo da L. 3 corredata, quando occorra, dal relativo piano opportunamente bollato secondo prescrive l'ultimo comma dell'art. 758 del regolamento marittimo.

Il comandante del compartimento provoca il parere del genio civile nei casi previsti dall'art. 763 del regolamento, e sempre che lo stimi necessario agli effetti dei servizi affidati al detto ufficio, sente quindi, anche per le concessioni da assentirsi nei porti, e nei punti di approdo oltre che per quelle lungo il lido, l'intendenza di finanza per gli interessi demaniali e per il canone, e la R. dogana nei riguardi dei rapporti doganali. Normalmente per le concessioni per licenza non deve provocarsi il parere dell'autorità militare marittima; peraltro i comandanti dei compartimenti marittimi devono rimettere trimestralmente ai comandi militari marittimi un elenco nominativo delle licenze rilasciate per le concessioni nelle zone costiere indicate al paragrafo 17,

avendo cura di specificare dettagliatamente, per ciascuna licenza, la località, l'oggetto della concessione, l'area occupata, e, soprattutto, le generalità complete dei concessionari.

Si può fare a meno di provocare il parere della intendenza di finanza, quando i canoni siano stati preventivamente determinati per categorie e quando si tratti di concessioni che sfuggano ad ogni ingerenza del detto ufficio, quali quelle relative al collocamento di boe d'ormeggio, di sedie mobili, di corpi morti, ecc., ed in genere di quelle che non importino la costruzione di depositi di merci, di attrezzi da pesca, di baracche e simili. In tali casi può anche farsi a meno del parere della R. dogana.

Quando sia prescritto, o se ne rilevi la necessità devono essere interpellate anche le altre autorità interessate, come ad esempio i prefetti per i campi sportivi, le autorità militari marittime quando le concessioni possano recare intralcio alla navigazione, ecc.

Anche per le concessioni con licenze di zone di mare, per l'impianto di coltivazione, allevamento ingrassamento di molluschi eduli devono osservarsi le disposizioni della legge 4 luglio 1929, n. 1315.

Di regola, quando si tratti di semplice rinnovazione delle licenze di concessione non deve ripetersi l'istruttoria, a meno che le autorizzazioni ed i pareri forniti per la prima concessione non siano limitati alla durata di questa, o non concorrano speciali circostanze.

Parimenti, potrà farsi a meno del nulla osta della intendenza di finanza e della R. dogana quando la zona da concedersi con licenza sia stata precedentemente occupata da altri, per lo stesso scopo, senza che l'Amministrazione finanziaria abbia mossi rilievi; in tali casi, come in quelli di rinnovazione pura e semplice, e negli altri che per i motivi in precedenza indicati non siano stati richiesti i pareri della R. dogana e della intendenza, si devono avvisare i due predetti uffici, se del caso con elenchi, del rilascio delle licenze di concessione.

§ 72. - Rilascio delle licenze di concessione

Le licenze di concessione, sono stese sul modello prescritto (mod. 77) (alleg. XL).

Si deve aver cura di indicare con precisione gli elementi che valgano ad individuare esattamente la pertinenza data in concessione e quelli relativi all'uso cui la pertinenza stessa deve essere destinata; naturalmente, quando si tratti di concessioni assentite a persone giuridiche devono osservarsi nei riguardi della esistenza e della rappresentanza di dette persone le stesse cautele indicate per i contratti di concessione; come pure, nel caso in cui il concessionario intenda agire per interposta persona, questa deve fornire la regolare procura.

Nella licenza deve precisamente determinarsi:

- a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini del bene richiesto;
- b) l'uso cui deve servire l'occupazione, i termini per attuarla e per tollerarne la interruzione;
- c) il genere, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere autorizzate;
- d) la durata della concessione;
- e) le condizioni particolari della concessione;
- f) il domicilio del concessionario.

Le condizioni speciali possono variare a seconda della specie della concessione, tenendo presente le richieste eventualmente avanzate dalle altre Amministrazioni interessate, e le particolari disposizioni che debbono osservarsi a seconda dei casi, per cui, ad esempio, le concessioni balneari ad uso pubblico da assentirsi con licenza devono subordinarsi alle stesse norme indicate per le concessioni contrattuali relativamente al nulla osta sanitario, alla legge di P.S., ai mezzi di salvataggio, alla lotta contro le mosche, ecc.

Fra le condizioni particolari sarà buona norma includere la seguente:

"Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione".

Deve essere norma non consentire la occupazione del bene demaniale, fino a che non sia stata perfezionata la licenza di concessione.

Quando si tratti di concessioni balneari o di altri esercizi pubblici non sarebbe possibile subordinare il rilascio della licenza di concessione all'esibizione della licenza di pubblica sicurezza e del nulla osta sanitario, che evidentemente, non possono essere rilasciati se non dopo l'impianto dello stabilimento e dell'esercizio.

In questi casi, ed in quelli analoghi che potranno presentarsi, la concessione demaniale viene assentita indipendentemente dalla licenza di pubblica sicurezza e del nulla osta sanitario, ma tra le condizioni particolari della concessione, deve essere determinato che l'Amministrazione marittima non consentirà l'esercizio della concessione se i concessionari non esibiranno preventivamente le autorizzazioni delle autorità di pubblica sicurezza e sanitaria di cui anzi è cenno.

La licenza di concessione deve essere redatta in doppio originale.

Gli stampati devono essere preventivamente sottoposti al bollo straordinario presso l'ufficio del registro, uno da L. 5 e l'altro da L. 3, secondo è stabilito dalla legge sul bollo.

Prima di sottoporre l'atto alla firma del concessionario deve emettersi a carico di questi ordine di introito per il pagamento del canone dovuto e della tassa di concessione governativa. I canoni imposti devono essere sempre pagati anticipatamente per tutta la durata della concessione.

Soddisfatto il pagamento, il richiedente presenta alla capitaneria le bollette rilasciategli dall'ufficio del registro, le quali vengono allegate all'originale della licenza e con questo conservate, dopo averne fatto opportunamente cenno nell'apposito spazio del modello.

Completato così l'atto, questo alla presenza dei testimoni viene sottoscritto dal concessionario, e quindi dai testimoni ed infine viene controfirmato dal comandante del compartimento marittimo.

§ 73. - *Registrazione delle licenze di concessione*

Lo stesso giorno, la licenza, quando debba essere soggetta a registrazione, deve essere iscritta nel repertorio degli atti soggetti a registrazione ed in ogni caso anche nel registro concessioni di cui all'art. 783 del regolamento marittimo.

Alla sommità della prima facciata della licenza deve essere segnato il numero del registro concessioni e, se del caso, il numero di repertorio.

La registrazione ha luogo a termine fisso normale (20 giorni dalla data) non essendovi intervento di superiore approvazione, applicandosi il disposto dell'art. 42 della tabella *D* annessa alla legge del registro, per cui vengono esonerate dalla tassa del registro, salvo il caos d'uso, le licenze che importano un canone annuo inferiore a 120 lire.

Il concessionario può ottenere copia della licenza da sottoporre al bollo di 7 lire nel primo foglio e di 5 negli altri, se vi sono; tale copia deve essere certificata conforme dal comandante del compartimento marittimo.

Le licenze di concessione non sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria.

Gli originali delle licenze di concessione devono essere conservati divisi per anno, in apposite cartelle ben custodite.

TITOLO IV.

Stato semestrale delle concessioni.

§ 74. - Invio dello stato semestrale delle concessioni

A termine dell'art. 781 del regolamento marittimo, nella prima quindicina di gennaio e di luglio di ogni anno le capitanerie di porto trasmetteranno al Ministero (che ne spedirà copia a quello delle finanze) uno stato delle concessioni fatte durante il semestre desumendolo dal registro di cui all'art. 783.

Gli elenchi delle concessioni per contratto devono esser separati da quelli relativi alle concessioni per licenze.

TITOLO V.

Atti di sottomissioni.

§ 75. - Generalità - Accettazione delle sottomissioni

Il R. decreto-legge n. 998 del 13 maggio 1929 sancisce la facoltà dell'Amministrazione marittima di consentire l'occupazione dei beni demaniali marittimi richiesti in concessione, e l'esecuzione delle opere progettate, prima che sia stato perfezionato il contratto relativo, e ciò in deroga a quanto dispone l'art. 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Gli elementi essenziali che devono concorrere perché da parte delle autorità marittime, e cioè tanto dei comandanti dei compartimenti marittimi che dei capi degli enti preposti alla gestione dei beni di demanio marittimo, possa consentirsi la occupazione dei beni demaniali e l'esecuzione delle opere, mediante atto di sottomissione, sono i seguenti:

1° Che esista e sia riconosciuta l'effettiva urgenza;

- 2° Che l'interessato, ora per allora, accetti tutte le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione definitivo;
- 3° Che il richiedente presti congrua cauzione che dovrà garantire oltre il versamento delle somme dovute per qualunque titolo, anche l'osservanza delle condizioni accettate con l'atto di sottomissione;
- 4° Che il richiedente si obblighi a riconsegnare le zone occupate riducendole nel pristino con conseguente demolizione delle opere erette, dietro semplice intimazione scritta dell'Amministrazione che non sarà tenuta a motivarla, riconoscendo in questa la facoltà di demolire, in caso di inadempienza, le opere di ufficio a spese dell'interessato stesso, rivalendosi sulla cauzione, senza che occorra alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- 5° Che concorrano i pareri favorevoli delle Amministrazioni maggiormente interessate a seconda dei casi, e sempre quello del genio civile;
- 6° Che la richiesta riguardi concessione da assentirsi per contratto;
- 7° Che vi sia sempre l'autorizzazione del Ministero, eccezione fatta solamente per il consorzio autonomo del porto di Genova.

Gli atti di sottomissione, i quali non sono soggetti alla superiore approvazione, sono anche essi atti pubblici, eppertanto per essi devono seguirsi le stesse formalità già indicate per gli atti di concessione, sia per quanto si attiene al bollo, alla iscrizione a repertorio, alla registrazione, ecc., che per quanto si attiene alla loro custodia, nella intesa che il termine dei 20 giorni pere la registrazione dell'atto, prescritto dall'art. 80 della legge sul registro decorre dalla data dell'atto di sottomissione. Gli atti di sottomissione sono soggetti alla tassa fissa minima di registro, ed alla riscossione dei diritti di segreteria; per essi non va riscossa la tassa di concessione governativa che viene pagata dopo l'approvazione del contratto definitivo della concessione a cui l'atto di sottomissione si riferisce.

Le cauzioni che gli interessati devono versare a garanzia degli obblighi assunti con gli atti di sottomissione devono considerarsi depositi provvisori amministrati dalla Direzione generale del tesoro (art. 592 regolamento di contabilità). Tali depositi devono essere versati alle sezioni di tesoreria provinciale che debbono essere autorizzate a riceverli dalla delegazione del tesoro (art. 594). Pertanto dovendosi da parte del richiedente effettuare il deposito a garanzia dell'atto di sottomissione, il comandante del compartimento marittimo deve muovere a mezzo di lettera richiesta alla competente delegazione del tesoro, perché autorizzi la sezione di tesoreria a ricevere il deposito, precisandone i motivi. Per la restituzione del deposito, i comandanti dei compartimenti marittimi comunicano con lo stesso mezzo alle delegazioni del tesoro a termine dell'art. 598 del citato regolamento il nulla osta dell'Amministrazione marittima a che il deposito sia restituito, sempre che non vi siano vincoli od opposizioni.

Si unisce un modello dell'atto (all. XLI) al quale si adatteranno, nei vari casi, secondo le circostanze, gli atti in esame.

TITOLO VI.

Nulla osta da rilasciarsi a termini dell'art. 759 Regolamento marittimo.

§ 76. - *Casi nei quali deve rilasciarsi il nulla osta*

L'art. 759 del regolamento marittimo determina che quando le domande di rinnovazione riguardino opere da farsi entro i limiti delle private proprietà confinanti coi beni del pubblico demanio e si riconosca che alcun pregiudizio derivi alle ragioni demaniali, l'assenso alla esecuzione dell'opera risulterà da semplice nulla osta che dovrà essere rilasciato dal comandante del compartimento marittimo.

Si è di recente esaminato, di concerto con la Avvocatura generale dello Stato, se l'esercizio sulle zone di demanio pubblico marittimo di un diritto di servitù, sia pure di quelle meno evidenti, potesse consentirsi con semplice nulla-osta.

Anzitutto è da notare che la servitù è un diritto reale su cosa altrui, che in ogni caso importa una limitazione del diritto di dominio o dell'esercizio dello stesso, e anche quando essa sia di tale specie da non importare una limitazione od un impedimento agli usi cui sono destinate le proprietà demaniali, non può non ammettersi che essa importi sempre un pregiudizio ai diritti ad essa inerenti. Ora, poiché l'art. 759 determina che si rilascia il nulla osta solo quando sia accertato che dalla esecuzione delle opere entro l'ambito della proprietà privata non derivi pregiudizio alle ragioni demaniali, si deve desumere che il consenso alla costituzione di una servitù, qualunque essa sia, non possa mai darsi con semplice nulla osta.

Aggiungasi, che essendo i beni demaniali inalienabili, non è possibile che il privato acquisiti sugli stessi un diritto di servitù; ora il nulla osta, dato senza limite di durata, potrebbe far sorgere il dubbio che il consenso alla costituzione della servitù sia definitivo, il che è inammissibile.

La costituzione di una servitù sulle zone di demanio pubblico, può bensì ammettersi quando non ostino interessi marittimi in quanto la stessa rappresenta una sottrazione all'uso pubblico dell'esercizio di determinati diritti, certo meno importante di quella che non si verifichi con la effettiva occupazione di una zona demaniale, per cui se questa può consentirsi con atto di concessione, a più forte ragione potrà consentirsi la prima.

Ma tale consenso deve essere dato sempre a titolo precario, per un periodo determinato con la facoltà di revoca e con l'imposizione di un canone e cioè con formale atto di concessione.

Infine dall'esame della disposizione dell'art. 759 e di quelle relative alle sanzioni determinate dal codice marittimo, si deve desumere che la domanda del nulla osta non può considerarsi obbligatoria per il proprietario interessato, non essendovi sanzione per la mancata richiesta e ciò appare coerente alle norme generali del diritto, solamente se si tiene conto che il caso previsto dall'art. 759 riguarda fatti che non inducono alcun pregiudizio alle ragioni demaniali, e dei quali quindi non sia necessaria la repressione.

Resta quindi fermo che il nulla osta può rilasciarsi solo quando si accerta che dall'esecuzione delle opere entro l'ambito

delle proprietà private non derivi alcun pregiudizio alle ragioni demaniali e conseguentemente alcuna costituzione di servitù a carico del demanio pubblico marittimo, per cui il nulla osta non sarà subordinato al pagamento di canoni; in tutti gli altri casi occorre rilasciare un formale atto di concessione.

§ 77. - Rilascio del nulla osta

Prima di rilasciare il nulla osta il comandante del compartimento marittimo deve interpellare, ai sensi dell'art. 759 del regolamento marittimo, il genio civile e, se del caso, l'intendenza di finanza e l'autorità militare marittima.

Il nulla osta deve essere redatto, secondo l'unito modello (XLII), in un unico originale, in carta da bollo da 3 lire (art. 111 tariffa A legge bollo) ed iscritto a repertorio lo stesso giorno. Entro 20 giorni dalla sua data deve essere registrato (art. 99 tariffa all. A. p. I. legge sul registro).

Per la registrazione deve essere presentato all'ufficio del registro l'originale ed una copia certificata conforme dal comandante del compartimento marittimo in carta da bollo da 3 lire.

All'interessato può essere rilasciata copia certificata conforme dal comandante del compartimento marittimo in carta da bollo da 7 lire.

I nulla osta non sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria e sono esenti dalla corresponsione della tassa di concessione governativa.

Essi devono essere iscritti in apposito registro, da istituirsi, nel quale si deve annotare il numero d'ordine, il cognome e nome della persona a cui sia stato rilasciato il nulla osta, la data, il luogo dove trovasi la zona confinante con quella privata, e le altre eventuali annotazioni.

Gli originali dei nulla osta sono conservati in apposite cartelle ben custodite.

TITOLO VII.

Beni di demanio pubblico marittimo richiesti in uso da altre amministrazioni dello Stato.

§ 78. - Consegne e consensi alla esecuzione di lavori

Accade sovente che da Amministrazioni statali vengano avanzate richieste per ottenere l'uso di pertinenze di demanio pubblico marittimo per fini inerenti allo espletamento dei loro servizi di istituto.

In tali casi si deve provocare sulla richiesta, ove occorra, il parere del genio civile e quindi chiedere l'autorizzazione del Ministero, ottenuta la quale si consente l'occupazione della zona richiesta mediante semplice verbale conforme all'unito modello (alleg. XLIII).

Nel verbale deve essere, normalmente, determinato che, cessando l'uso per cui viene richiesta, la pertinenza consegnata sarà restituita all'Amministrazione marittima, assieme alle opere che vi saranno state erette, salvo che non si renda necessaria la

demolizione di dette opere, alla quale dovranno provvedere le Amministrazioni utenti.

Qualora sorgano difficoltà, per la inclusione di detta clausola, che mira ad evitare la distruzione di beni immobili dello Stato, che possano essere utilizzati dallo Stato stesso e per esso dall'Amministrazione marittima, sia pure per fini diversi da quelli per i quali sono stati eretti, i comandanti dei compartimenti marittimi riferiscono al Ministero, che si riserva di prendere accordi con le altre Amministrazioni centrali interessate.

Analoga procedura si segue per le zone di demanio marittimo richieste in uso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione di opere stabili destinate all'esercizio ed alla conservazione delle ferrovie. In tali casi il verbale di consegna viene redatto secondo l'unito modello (alleg. XLIV).

Quando le opere che nel loro interesse le Amministrazioni dello Stato devono eseguire, non escludono che le aree occupate possano continuare ad essere destinate ad uso pubblico, il benessere all'esecuzione dell'opera è dato con semplice nulla osta.

I permessi di estrazione di materiale dal litorale sono rilasciati alle Amministrazioni statali senza alcuna formalità osservate le tabelle di estrazione.

In quei porti nei quali la gestione delle pertinenze di demanio pubblico marittimo è affidata ad enti con bilancio proprio, l'utilizzazione delle pertinenze stesse da parte di altre Amministrazioni dello Stato, sarà regolata di volta in volta, a seconda dei casi, anche con corresponsione di canoni in relazione alle norme che regolano le attribuzioni e le attività degli enti suddetti.

TITOLO VIII.

Concessioni di competenza delle direzioni marittime.

§ 79. - *Quali concessioni sono devolute alla approvazione delle direzioni marittime*

Per l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, sono devolute alle direzioni marittime le attribuzioni già esercitate dall'Amministrazione centrale, nelle concessioni per mezzo di contratto, di pertinenze demaniali, per una durata non superiore ai nove anni, sempre quando non importino speciali obblighi per l'Amministrazione e non implicino permanente alterazione del demanio marittimo. Alle direzioni marittime sono devolute le stesse attribuzioni per la dichiarazione di anticipata cessazione delle concessioni suddette, salva la riserva inclusa nello stesso articolo per le competenze devolute agli enti speciali costituiti in alcuni porti.

Per l'esecuzione della precedente disposizione si richiamano con qualche precisazione le norme a suo tempo emanate.

- 1° Spetta alle direzioni marittime il giudicare se la concessione debbasi assentire mediante contratto o mediante licenza.
- 2° Le condizioni alle quali è subordinata la competenza delle direzioni marittime nella stipulazione dei contratti sono tre: durata non superiore a nove anni, esclusione di qualsiasi obbligo

speciale per l'Amministrazione; esclusione di qualsiasi alterazione permanente del demanio marittimo.

a) La durata non superiore a nove anni è elemento sufficiente, salve le eccezioni di cui alle successive lettere b) e c), per determinare la competenza delle direzioni marittime.

b) Sotto la denominazione di obblighi speciali, debbonsi intendere tutte quelle clausole contrattuali che conseguono direttamente dalle leggi e dai regolamenti, o che derogano alle norme generali, o che comunque debbano discostarsi dagli schemi generali di contratti approvati dall'Amministrazione centrale.

c) Debbonsi intendere alterazioni permanenti del demanio marittimo non già soltanto quelle che dipendono dalle opere marittime propriamente dette contemplate dall'art. 4 del T.U. delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato con R. decreto 2 aprile 1885 n. 3695, nonché quelle di cui l'art. 13 del relativo regolamento 26 settembre 1904 n. 713, ma anche tutte quelle che rendono impossibile o dannosa all'interesse dello stesso Stato la piena ed assoluta rimessa in pristino delle arre concesse.

L'accertamento della sussistenza o meno delle esclusioni suaccennate è fatto dalle direzioni marittime, alle quali pertanto sono dalle capitanerie di porto trasmesse tutte le domande di concessioni di durata non superiore a nove anni, corredate dal prescritto mod. 78.

Le domande che, in base a tale accertamento, esulano dalla loro competenza per uno dei motivi di cui alle lettere a) b) c), sono dalle direzioni marittime trasmesse per l'ulteriore corso, al Ministero all'esame del quale sono pure sottoposti i casi dubbi e tutte le controversie che potranno insorgere nel corso dell'istruttoria. Le direzioni marittime riferiscono al Ministero sempre che debbasi svolgere corrispondenza con le Amministrazioni centrali e con i corpi consultivi centrali, nonché quando si ritenga che nonostante la presentazione di più domande non sia il caso di addivenire ai pubblici incanti.

Se, dall'esame preventivo risulti in modo indubbio che la concessione rientra nella loro competenza, le direzioni vi danno corso secondo le attribuzioni loro devolute dal citato decreto e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I contratti relativi, dopo espletate tutte le prescritte formalità, sono approvati con decreto del Direttore marittimo; tali decreti, redatti in conformità all'unito modello (alleg. XIV), che deve essere intestato con la dicitura: "Il diporto Direttore marittimo", devono essere trasmessi - ai sensi dell'art. 115 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - alla ragioneria del Ministero, per le scritturazioni di sua competenza e per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione. Alla ragioneria dovrà trasmettersi, oltre all'originale del decreto, una copia dello stesso, la copia del contratto, e tutti gli atti di istruttoria. Avvenuta la registrazione del decreto alla Corte dei conti, ne sarà trasmessa copia al Ministero delle comunicazioni e copia al Ministero delle finanze.

Nelle capitanerie sedi di direzione marittima i contratti saranno stipulati dai comandanti in 2^a, ai quali si intende formalmente estesa la delega a rappresentare l'Amministrazione marittima, data con l'art. 771 del Regolamento marittimo.

Per le concessioni novennali si osserveranno naturalmente le disposizioni delle presenti istruzioni.

3° Le direzioni marittime, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, e sotto l'osservanza delle disposizioni in materia, provvedono alla risoluzione ed alla revoca delle concessioni da esse approvate nei casi contemplati dal presente paragrafo, nonché alle dichiarazioni di decadenza delle stesse ed agli svincoli delle cauzioni ad esse inerenti, per mezzo di decreti redatti secondo i modelli uniti (allegati XXXV - XXXVI - XXXIX), che devono essere opportunamente modificati nelle intestazioni.

TITOLO IX.

Porti retti da ordinamenti speciali.

§ 80. - Gestione del demanio pubblico nei porti suddetti

Per la gestione dei beni di demanio pubblico marittimo in quei porti nei quali tale gestione sia affidata ad enti istituiti da speciali disposizioni, le norme contenute nelle presenti istruzioni si devono applicare, da parte degli enti stessi, in quanto non contrastino con le disposizioni, che regolano il funzionamento e le attribuzioni di essi.

Resta obbligatorio da parte degli enti suddetti al richiesta del parere della capitaneria di porto per tutte le concessioni.

Nei casi dubbi e quando si tratti di corrispondere con amministrazioni centrali e col Consiglio di Stato, e con altri corpi consultivi centrali, gli enti in parola, eccezione fatta per il Consorzio autonomo del porto di Genova riferiscono in massima al Ministero.

PARTE TERZA.

TITOLO I.

Estrazione di sabbia.

§ 81. - Generalità

L'estrazione e la conseguente asportazione di sabbia, arena, ghiaia ed altro materiale dalle spiagge del litorale è disciplinata dagli articoli 160, 161, 162, 420, 434 del codice per la marina mercantile e dagli articoli 41 e 68 della legge 21 gennaio 1929, n. 67 del monopolio dei sali e tabacchi, e dal R. decreto 1 agosto 1910, n. 141 in quanto non contrastante con la detta legge 21 gennaio 1929, n. 67.

Il codice distingue i luoghi destinati alla libera estrazione da quelli dove l'estrazione è vietata senza una speciale licenza dell'autorità marittima.

Agli effetti pratici è peraltro opportuno distinguere i luoghi di estrazione in tre categorie:

1° Luoghi in cui l'estrazione è libera.

2° Luoghi in cui l'estrazione è vietata, ma può essere consentita con licenza dell'autorità marittima, e con l'imposizione di un canone in corrispettivo della concessione.

3° Luoghi in cui l'estrazione è vietata in modo assoluto.

Questa terza distinzione è opportuna per il fatto che sovente, specie per le spiagge soggette a corrosione, dopo particolari studi eseguiti da apposite commissioni, viene deciso che, a tutela del buon regime delle spiagge stesse, si vieti in modo assoluto ogni estrazione.

In tali casi l'accento al divieto assoluto nelle tabelle di estrazione serve, in ogni tempo di norma per le autorità marittime, e, vale a distinguere tali spiagge da quelle nelle quali l'estrazione può essere consentita con licenza.

Per quanto si attiene alla determinazione dei luoghi di libera estrazione occorre notare che, a rigore, una volta accertato che l'estrazione non può recar danno al buon regime dei luoghi stessi, questi dovrebbero essere dichiarati di libera estrazione in quanto che le leggi marittime in questa materia mirano essenzialmente alla tutela del buon regime suddetto.

Ma poiché il materiale che si estrae dal litorale va acquistando maggior valore, per gli svariati usi cui può essere destinato, ed il commercio di esso apporta lucri non indifferenti a coloro che vi si dedicano, è equo che normalmente per l'asportazione del materiale che è di proprietà erariale, sia imposto un corrispettivo in conseguenza del lucro che può derivare a colui che esegue l'estrazione, venendosi in tal guisa ad integrare quelli che sono gli interessi puramente marittimi, con gli interessi fiscali, anche in relazione al disposto dell'art. 779 del regolamento marittimo per il quale il corrispettivo della concessione deve essere commisurato al profitto che può ricavarne il concessionario.

In dipendenza di tali criteri possono dichiararsi, in genere, luoghi di libera estrazione, solo quelli per i quali è interesse dello Stato di facilitare l'asportazione del materiale, che altrimenti potrebbe produrre interramenti, imbonimenti od altri fenomeni dannosi al buon regime del litorale, classificando invece fra i luoghi della seconda categoria, per i quali occorre la licenza dell'autorità marittima con l'imposizione del canone, tutti gli altri nei quali l'estrazione può, senza danno, essere consentita.

Tali direttive devono essere tenute presenti mano mano che si verificherà la necessità e la possibilità di rivedere le vigenti tabelle di estrazione.

Tabelle di estrazione.

§ 82. - Formazione delle tabelle

In adempimento di quanto dispone l'art. 161 del regolamento marittimo apposite tabelle da pubblicarsi nei comuni del compartimento marittimo devono indicare i luoghi destinati alla libera estrazione.

È opportuno che analoghe tabelle, da pubblicarsi nella stessa guisa, indichino i luoghi nei quali l'estrazione è assolutamente vietata, e quelli nei quali può effettuarsi solo con licenza dell'Amministrazione marittima.

Secondo le disposizioni del codice le tabelle sono formate dalle capitanerie di porto di concerto con gli uffici del genio civile. Quando i luoghi siano soggetti a servitù militari, o l'estrazione debba farsi a distanza inferiore a 65 metri da opere stradali, ferroviarie o simili, si devono sentire anche le altre amministrazioni interessate.

L'art. 161 dispone che le tabelle di libera estrazione devono essere sempre sottoposte alla autorità comunale del luogo.

Per l'art. 162 il rilascio dei singoli permessi di estrazione, da farsi a distanza minore dei 65 metri da opere di proprietà comunale o privata dovrebbe essere subordinato al consenso dell'autorità municipale, sentiti gli interessati, e cioè i privati confinanti.

Dato però che si è rilevata la opportunità di compilare le tabelle anche per i luoghi in cui l'estrazione può essere consentita con licenze dell'autorità marittima, il nulla osta del comune, sentiti i privati confinanti, quando tali luoghi distino meno dei 65 metri da opere comunali o private si chiederà non per ogni permesso, ma una volta tanto all'atto della redazione della tabella. Si deve aver cura di verificare, quando del caso, che il comune, nel fornire il suo nulla osta, attesti di aver sentito gli interessati.

§ 83. - *Parere dell'autorità finanziaria per la tutela del monopolio dei sali*

L'art. 41 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi n. 67 del 21 gennaio 1929 vieta di asportare sabbie marine o terre salifere senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; l'art. 68 della stessa legge stabilisce che chiunque senza permesso dell'Amministrazione asporta sabbie marine o terre salifere è punito con una ammenda salvo pene maggiori. L'estrazione di sabbia dal mare, ai fini della tutela del monopolio è regolata anche dal R. decreto 1° agosto 1910 n. 641 in quanto non sia modificato dalla citata legge 21 gennaio 1929, n. 67.

Le disposizioni in questione mirano alla tutela del monopolio dei sali e tabacchi, e cioè a materia di esclusiva competenza della finanza.

Agli effetti delle suddette disposizioni l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha disposto che gli interessati, prima di eseguire la estrazione, presentino denuncia anche verbale, al comando locale della R. guardia di finanza, per modo che questa abbia la possibilità di vigilare sulla effettiva destinazione della sabbia estratta, e di intervenire in catodi abusi.

Ed anche affinché l'Amministrazione finanziaria possa concorrere a far rispettare le tabelle, si provvederà perché esse siano sottoposte al parere della intendenza di finanza mano mano che saranno rifatte e siano quindi comunicate all'intendenza stessa dopo che saranno state approvate.

D'altra parte, in tutte le licenze e le tabelle di estrazione sarà dichiarato che resta salvo l'obbligo degli estrattori di presentare la prescritta denuncia al comando locale della R. guardia di finanza ai fini della tutela del monopolio del sale.

§ 84 . - *Approvazione delle tabelle*

Le nuove tabelle e le variazioni di quelle esistenti sono comunicate ai direttori marittimi, che riconosciute regolari le approvano con decreto da comunicarsi in copia assieme alle tabelle approvate al Ministero.

§ 85. - *Classificazione e registrazione delle tabelle*

Perché sia evitato ogni possibile disguido tutte le tabelle di estrazione di sabbia ed altro materiale devono essere numerate con numero progressivo ed elencate in apposito registro nel quale si devono riportare i seguenti dati:

numero d'ordine;
data della tabella;
località alla quale si riferisce;
dispositivo della tabella;
estremi dell'approvazione;
annotazioni.

Per le successive variazioni si deve far sempre riferimento alla numerazione delle tabelle variate.

Nel nuovo registro devono essere riportate anche le tabelle in vigore alla data delle presenti istruzioni.

§ 86. - *Licenze per estrazioni di sabbia ed altro materiale*

Le licenze per estrazione di sabbia o di altro materiale devono essere richieste, anche per il tramite dell'ufficio di porto locale, che in tal caso appone in calce alla domanda il suo parere, al comandante del compartimento marittimo con istanza redatta su carta da bollo da lire tre.

Naturalmente le licenze possono essere rilasciate solo per quei luoghi nei quali l'estrazione non sia assolutamente vietata; non vi è necessità di chiedere la licenza per i luoghi destinati alla libera estrazione.

Deve chiedersi la licenza anche se la sabbia estratta debba essere adoperata nei pressi del luogo di estrazione.

Le licenze di estrazione di sabbia hanno lo stesso carattere delle licenze di concessione; per esse devono seguirsi, nei riguardi del bollo e del registro, le stesse norme indicate per le licenze di concessione.

L'estrazione, quando non sia libera, è subordinata al pagamento di un canone per ogni metro cubo di materiale da asportarsi, ed alla corresponsione della tassa di concessione governativa.

I canoni per l'estrazione sono preventivamente determinati per le varie località di accordo con la intendenza di finanza.

La tassa di concessione governativa è quella determinata dall'art. 76 della tabella A allegata alla legge sulle concessioni governative nella misura fissa di L. 18.

La nota apposta all'articolo suddetto esonera dal pagamento le estrazioni fatte nell'interesse diretto di un proprietario di terreni a fabbricati per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non eccede i mc. 50.

Naturalmente tale disposizione va applicata con opportune cautele ed importa la sorveglianza sulla destinazione della sabbia asportata, sorveglianza che normalmente deve effettuarsi a cura della guardia di finanza.

La facilitazione peraltro deve limitarsi ai mc. 50 per ogni proprietario anche se tale quantitativo sia compreso in diverse licenze; raggiunto tale limite i successivi permessi devono essere sottoposti alla tassa di concessione governativa qualunque sia la quantità di sabbia o di altro materiale da asportarsi.

La licenza di estrazione deve indicare la durata entro la quale l'estrazione deve effettuarsi, e deve essere subordinata alle altre condizioni che si ritenessero opportune.

La licenza di estrazione deve essere conforme all'unito modello (alleg. XLV).

All'interessato viene consegnata una copia conforme alla licenza stessa in carta da bollo da L. 7 per essere esibita agli agenti incaricati della sorveglianza. All'intendenza di finanza è data notizia dell'avvenuta concessione.

Le licenze di estrazione devono essere annotate in apposito registro, che dovrà essere istituito, nel quale si riporteranno i seguenti dati:

- numero d'ordine;
- data della licenza;
- località alla quale si riferisce;
- tabella alla quale si riferisce;
- quantità consentita;
- annotazioni.

Le licenze di estrazione sono conservate con le stesse norme stabilite per le licenze di concessione.

§ 87. - *Contravvenzioni per abusive estrazioni*

L'art. 420 del codice per la marina mercantile sanziona le penalità per le abusive estrazioni di sabbia eseguite in contravvenzione all'art. 160 del codice stesso. Per l'art. 434 la competenza ad applicare le penalità spetta al comandante del compartimento marittimo.

L'art. 68 della legge organica sul monopolio dei sali e tabacchi commina una pena per l'asportazione di sabbie marine, la cui applicazione per l'art. 111 della legge stessa è devoluta all'intendenza di finanza.

Tale sanzione, comminata agli effetti della difesa del monopolio fiscale, deve essere considerata come una ulteriore misura repressiva da applicarsi indipendentemente dalle pene sancite negli articoli 160 e 420 del codice per la marina mercantile dato che, come ebbe a notare la avvocatura generale dello Stato non può ammettersi che la legge sui monopoli non abbia tenuto conto delle disposizioni vigenti del codice per la marina mercantile.

In conformità dei suesposti criteri, e, fino a quando essi non debbano essere modificati in dipendenza di eventuali diverse pronunce della giurisprudenza, l'azione della autorità marittima nei casi contemplati, può essere distinta da quella della autorità finanziaria. L'autorità marittima, quindi mentre deve procedere per suo conto allo espletamento di tutti gli atti prescritti dagli articoli 160 e 420 del codice marittimo, deve trasmettere alla intendenza di finanza copia dei verbali di contravvenzione, informandola, nel contempo, degli atti da essa svolti in applicazione delle suddette disposizioni del codice.

TITOLO II.

§ 88. - *Estrazione di acqua dal mare*

L'art. 16 della legge 4 luglio 1929, n. 1315 stabilisce che l'estrazione di acqua dal mare agli effetti della coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli, deve essere consentita dagli uffici di porto solo negli specchi acquei riconosciuti salubri dal medico provinciale. L'art. 19 della stessa legge punisce le infrazioni alle norme dell'art. 16. la competenza a conoscere tali infrazioni spetta alla autorità giudiziaria.

L'art. 68 della legge organica sui monopoli punisce l'estrazione di acqua marina fatta senza l'osservanza delle norme dettate dalla finanza: per tale disposizione e per quella del R. decreto 1° agosto, n. 641 l'Amministrazione dei monopoli esige, per qualsiasi estrazione di acqua marina la presentazione di una dichiarazione scritta vidimata dal podestà al locale comando della R. guardia di finanza, che non rilascia licenza scritta, ma, presa nota della dichiarazione, la restituisce col proprio contrassegno avente carattere di presa visione, con la data ed il timbro dell'ufficio.

Colui che intenda asportare acqua dal mare per i fini previsti dall'art. 16 della legge 4 luglio 1929 deve quindi presentare alla capitaneria, anche pel tramite dell'ufficio di porto locale, domanda in carta da bollo da L. 3, assieme alla dichiarazione vidimata dal comando della R. guardia di finanza.

Il comandante del compartimento, qualora nulla osti, rilascia il permesso per gli specchi d'acqua indicati dal medico provinciale, includendovi tutte le condizioni dettate dalla finanza.

Il permesso, da concedersi normalmente senza pagamento di canone, è redatto in carta da bollo da L. 5 senza altre formalità, secondo l'annesso modello (alleg. XLVI).

Esso deve indicare i giorni in cui l'estrazione deve avvenire, il quantitativo consentito e quelle altre condizioni che si dovessero stabilire.

Gli uffici di porto devono sorvegliare, di concerto con la R. guardia di finanza, che siano osservate le condizioni incluse nel permesso, che deve essere ritirato ed annullato ad estrazione eseguita.

Per le contravvenzioni rilevate a termini dell'art. 19 della legge 4 luglio 1929 i comandanti dei compartimenti marittimi provvedono alla denuncia alla autorità giudiziaria dei contravventori, inviando copia del verbale alla intendenza di finanza, per quanto possa aver attinenza con la legge sui monopoli, rendendo edotto detto ufficio dell'avvenuta contemporanea denuncia all'autorità giudiziaria.

PARTE QUARTA.

TITOLO UNICO.

Sdemanializzazione di pertinenze demaniali marittime.

§ 89. - Generalità

Le parti di spiaggia e di altre pertinenze del demanio pubblico marittimo che, per dichiarazione dell'Amministrazione marittima, fossero riconosciute non più necessarie all'uso pubblico, potranno fare passaggio dai beni del demanio pubblico a quelli del patrimonio dello Stato (art. 429 del codice civile, art. 158 del codice per la marina mercantile).

Devesi notare che per la maggior parte dei beni di demanio pubblico marittimo, il carattere demaniale, e la conseguente necessità all'uso pubblico, è insito nella stessa loro natura e non può scomparire per l'effetto di una dichiarazione dell'Amministrazione marittima, per cui, fino a quando tale natura non muti, permane la impossibilità di dichiarare la sclassifica: così il lido, il porto, le darsene, ecc., hanno caratteri indelebili di beni di demanio marittimo, cioè di beni fuori commercio e non ammettono il dominio di privati, mentre invece i relitti, ad esempio, cioè le zone di spiaggia dalle quali il mare si allontana che per tale motivo mutano man mano i loro caratteri coprendosi di vegetazioni, di sterpi, ecc., quando dall'Amministrazione marittima siano riconosciuti non più suscettibili di uso pubblico, possono trasferirsi ai beni patrimoniali dello Stato.

L'accertamento da parte delle autorità marittime della non necessità agli usi pubblici delle zone di demanio marittimo proposte per la sclassifica, deve essere assolutamente rigoroso, ad evitare che si classificino zone che poi si dimostrino utili agli usi marittimi.

In ogni caso occorre tenere presente anzitutto il carattere naturale del bene demaniale in esame, evitando di svolgere le pratiche per la sdemanializzazione dei beni che conservano i caratteri del lido, delle spiagge, ecc., cioè di pertinenze demaniali per loro natura e che, come si è detto, conservano tale carattere demaniale fino a che la loro natura non muti.

Inoltre si deve avere per norma che il demanio pubblico marittimo deve servire alle industrie della navigazione, e della pesca, alla vigilanza doganale, alla difesa delle coste, alle altre industrie marittime, quali quella dei cantieri navali, quella balneare, ecc., per cui nel proporre la sclassifica di zone si devono vagliare opportunamente le esigenze di tali industrie e di tali impieghi.

In massima, non si deve provvedere alla sclassifica di pertinenze demaniali che non siano richieste in acquisto, ad evitare chetali pertinenze, perduto il loro carattere demaniale, e quindi la caratteristica della imprescrittibilità, possano essere suscettibili di usucapione.

La Corte di Cassazione del regno - sezioni civili riunite, con sentenza del 27 febbraio 1928-VI - ha affermato il seguente principio che è anche opportuno tener presente.

È un grave errore il diritto di "credere che sia ammissibile un patto per il quale la pubblica Amministrazione tolga ad una estensione di terreno, non ancora esistente la sua qualità demaniale, prima ancora che sia creato o naturalmente o artificialmente...

... è evidente alla sola lettura dell'articolo 158 del codice marittimo che il riconoscimento della cessata necessità per l'uso pubblico deve essere attuale, e deve avvenire per dichiarazione

formale delle competenti autorità, tenuto conto della condizione della cosa nel momento in cui la dichiarazione viene emessa ..."

Si afferma inoltre in detta sentenza che la dichiarazione di sclassifica non potrebbe mai essere fatta dalla autorità giudiziaria.

§ 90. - *Procedura per le sdemanializzazioni*

Colui che chiede in acquisto una zona del demanio pubblico marittimo deve avanzare istanza, anche per il tramite del comandante del compartimento marittimo diretta al Ministero delle Comunicazioni, redatta in carta da bollo da 5 lire.

La domanda deve essere corredata da un piano redatto nella stessa guisa prescritta per i piani allegati alle domande di concessioni, nel quale deve essere indicata chiaramente la zona concessa, in modo che si rilevi anche la ubicazione di questa rispetto al mare e alla zona circostante, e che dovrà essere bollato. Oltre all'originale devono essere presentate due copie del detto piano.

La domanda deve indicare l'uso cui si vuol destinare la zona richiesta.

Il comandante del compartimento marittimo, ricevuta l'istanza direttamente dall'interessato o tramite il Ministero, quando non si rilevi a prima vista che la richiesta non può accogliersi, invita il richiedente ad effettuare un deposito, per l'impiego e la liquidazione del quale si devono seguire disposizioni identiche a quelle indicate per le concessioni.

Il comandante del compartimento marittimo dispone quindi per gli accertamenti preliminari secondo le suddette norme indicate per le concessioni al paragrafo 12 delle presenti istruzioni, provvedendo anche alla compilazione del modello 78, e riferisce al Ministero.

Ottenuta l'autorizzazione a compiere l'istruttoria, questa viene eseguita provocando il parere dell'autorità militare marittima e quello del genio civile, che previ opportuni controlli deve vistare i piani uniti alla domanda facendo conoscere le eventuali condizioni cui ritenga debba essere subordinata la sclassifica.

In casi eccezionali può essere provocato il parere delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Ultimata l'istruttoria, l'istanza è trasmessa al Ministero, con tutti gli atti di istruttoria, con il piano bollato e con una delle copie di questo; la seconda è trattenuta dalla capitaneria per suo uso.

Nel proporre la sdemanializzazione di pertinenze demaniali i comandanti dei compartimenti marittimi non debbono disinteressarsi completamente della destinazione che esse potranno avere dopo la dichiarazione di sclassifica, in relazione alla prevedibile utilizzazione delle aree rimaste a far parte del demanio marittimo, e pertanto nel corso della istruttoria devono attentamente esaminare se non sia da subordinare la dismissal ad eventuali condizioni.

In particolare, quando le zone da sclassificare riguardino lunghi tratti di litorale, ed in genere quando sia opportuno, deve imporsi la costituzione a favore del demanio marittimo di una servitù di passaggio in uno o più punti, della zona da sclassificare, e, possibilmente, anche di quelle retrostanti, di guisa che possa essere garantito l'accesso alla spiaggia,

evitandosi i lunghi percorsi che a volte si è costretti a compiere lungo i bordi delle proprietà confinanti con il demanio marittimo, che in alcune località è pressoché inaccessibile.

Ricevuti gli atti relativi alla istruttoria compiuta, il Ministero comunica a quello delle finanze la declaratoria di sdemanializzazione, trasmettendogli copia del nulla osta del genio civile ed il piano bollato.

Dell'emessa declaratoria è data notizia alla capitaneria cui vengono restituite le lettere del genio civile e del comando militare marittimo.

Il Ministero trattiene la copia del piano, per aver mezzo di individuare in ogni tempo quale sia la zona sclassificata.

Naturalmente la stessa procedura si segue quando, in casi speciali, alla sclassifica si addivenga a prescindere dalla presentazione di domande di acquisto, su richiesta di altre Amministrazioni dello Stato o per altri motivi, nell'intesa che, in tali casi, i piani devono essere forniti dalla Amministrazione che richiede la sdemanializzazione, oppure saranno richiesti al genio civile.

§ 91. - Consegna delle pertinenze sdemanializzate. Apposizioni di termini ai nuovi confini. Reintegrazioni

Le pertinenze demaniali sclassificate devono essere consegnate alle intendenze di finanza dalle capitanerie di porto, le quali, pertanto, ricevuta la notizia della emessa declaratoria devono prendere contatti con l'intendenza competente, muovendo, se del caso, opportune sollecitazioni.

Si richiama la particolare attenzione dei comandanti dei compartimenti marittimi sulla necessità che siano apposti i termini lungo i confini della zona sclassificata, che costituiscono la nuova linea di delimitazione del demanio pubblico marittimo.

Sono note le contestazioni che con tanta frequenza sorgono circa la appartenenza di zone demaniali in confine con quelle private; l'unico mezzo efficace per eliminare tali vertenze è quello di non tralasciare occasione per fissare sul terreno, in maniera netta, gli elementi che valgano a delimitare la proprietà erariale.

D'altra parte, la sorveglianza del litorale è, per la massima parte, affidata ad agenti cui per molteplici motivi deve essere dato modo di individuare a prima vista i confini demaniali, che pertanto devono essere ben visibili.

All'atto quindi di consegnare la zona venduta, previ opportuni accordi con gli uffici finanziari competenti deve provvedersi seduta stante alla infissione dei termini lapidei, da farsi a spese della finanza, salvo a questa di rifarsi sull'acquirente, facendo constare l'avvenuta apposizione del verbale di consegna.

Quando, in casi eccezionali, non si avesse modo di provvedere senz'altro per l'apposizione dei termini definitivi, si apporranno picchetti provvisori facendo constare nel verbale l'obbligo che deve assumersi la finanza di sostituirli con termini definitivi.

In massima alla sostituzione provvede direttamente la finanza, senza un ulteriore sopralluogo che importerebbe nuove spese. I comandanti dei compartimenti, in tale caso, devono disporre perché gli uffici locali sorveglino che i picchetti provvisori non siano rimossi, e perché diano alla capitaneria tempestiva comunicazione dell'apposizione dei termini lapidei.

Normalmente non è necessario che alla consegna partecipi anche il genio civile, dato che, di solito, ad essa partecipa l'ufficio tecnico di finanza, cioè un organo interessato anche esso alla tutela del pubblico demanio marittimo.

Del verbale di consegna deve essere inviata copia al Ministero.

Alle eventuali reintegrazioni al demanio marittimo di beni già demaniali trasferite al patrimonio dello Stato, si provvede cartolarmente, di concerto con la finanza.

PARTE QUINTA.

Delimitazione del demanio pubblico marittimo.

§ 92. - Commissione governativa - Principi da seguire

Per l'art. 775 del regolamento marittimo su tutte le spiagge ed in genere, come è lecito arguire, su tutte le pertinenze demaniali, nelle quali ciò occorra o convenga, saranno stabilito e mantenuti i termini fra la proprietà demaniale e quella privata in conformità dell'art. 441 del codice civile.

A tale operazione procede una commissione composta di un ufficiale di porto, di un rappresentante del genio civile e di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, con la scorta degli opportuni titoli ed in contraddittorio dei proprietari.

Nell'eseguire l'operazione, in linea di massima, da parte dei rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato saranno tenuti presenti i seguenti principi autorevolmente confermati di recente dalla Corte di appello di Firenze (25 giugno 1929-VII, vertenza Fabbriotti).

- 1° Del demanio dello Stato fa parte il lido del mare, ossia quella zona di terreno che è compresa fra la linea del mare in calma e quella raggiunta, non dal massimo flusso del mare in tempesta, ma dal massimo flusso periodico e regolare quale si ha nelle ordinarie burrasche invernali:
- 2° Oltre questa zona, fa pure parte del demanio dello Stato una zona successiva, costituita dalla spiaggia, comprendente, ove esistano, anche i terreni abbandonati dal mare, se l'Amministrazione non li ha dichiarati patrimoniali, necessaria agli usi pubblici marittimi, quali l'ormeggio, il deposito di barche, il transito, la pesca, ed altre industrie marittime, nonché la difesa nazionale, la quale zona è caratterizzata dalla sua idoneità e dalla sua destinazione potenziale o reale a tali usi, e si estende fin dove esistono la necessità e la possibilità di soddisfarli.
- 3° Nel caso di avanzamento del mare diventano demaniali quei terreni privati che vengono a costituire il lido e la spiaggia nel senso e limiti sopraindicati, e nella ipotesi invece di terreni abbandonati dal mare la demanialità non cessa se non in seguito a dichiarazione dell'Amministrazione marittima.

§ 93. - Convocazione della commissione

Quando, per domanda dell'interessato o per altri motivi, il comandante del compartimento marittimo riconosca la opportunità di eseguire l'apposizione di termini fra le zone private ed il demanio pubblico marittimo previa individuazione della linea di confine, ne riferisce al Ministero per la necessaria autorizzazione, ottenuta la quale, il comandante del compartimento marittimo procederà alla convocazione della commissione, prendendo gli opportuni accordi con l'ufficio del genio civile e con l'intendenza di finanza.

§ 94. - *Contraddittorio del proprietario confinante*

L'art. 775 del regolamento marittimo determina che la delimitazione debba eseguirsi in contraddittorio dell'interessato.

È quindi indispensabile che l'interessato sia in ogni caso invitato ad intervenire alle operazioni e che si abbia la prova che lo stesso abbia ricevuto la comunicazione, prova che potrà risultare da una lettera di ricevuta, da una firma posta in calce alla comunicazione per presa conoscenza, o da altro idoneo mezzo.

In casi eccezionali potrà notificarsi l'avviso di comunicazione per mano di usciere.

Se in luogo del proprietario del terreno confinante interviene un suo rappresentante, questi deve esibire regolare procura che resterà allegata al verbale di delimitazione.

§ 95. - *Esecuzione delle operazioni*

Nel giorno stabilito la commissione si porta sul luogo dove esiste la zona da delimitare.

Se gli intervenuti lo credano possono eseguire delle sedute preparatorie prima di recarsi sul luogo.

Gli elementi da tener presenti nel compiere le operazioni sono naturalmente di svariatissimo genere né in proposito possono stabilirsi a priori norme di massima.

In ogni caso si deve aver riguardo alla natura dei luoghi, alle necessità dei servizi marittimi, ai diritti del proprietario confinante risultanti dall'esame dei titoli che questi sarà invitato a produrre, ed a quanto altro possa essere consigliato dalle circostanze inerenti alla località da delimitare.

In proposito si richiama l'attenzione dei comandanti dei compartimenti sulla necessità di evitare che nella determinazione delle linee di delimitazione, si faccia riferimento ad elementi, che per la loro natura non offrono garanzia di assoluta stabilità. A volte nei verbali la linea di confine viene indicata con siepi, muretti, frasche, pali telegrafici, linee di filo spinato, che una volta rimossi lasciano adito poi a contestazioni ed a vertenze. Quando non si possa far riferimento a dati di sicura stabilità e di facile individuazione, occorre sempre provvedere per l'apposizione dei termini lapidei.

Raggiunto l'accordo col proprietario confinante, la commissione determina la linea di delimitazione fissandone i punti base con elementi che siano di facile e sicura individuazione, e normalmente pone sul terreno picchetti di carattere provvisorio che - quando sia reso definitivo il verbale - saranno a cura degli uffici tecnici della finanza e del genio civile sostituiti con i termini lapidei definitivi.

§ 96. - *Verbale di delimitazione*

L'espletamento delle operazioni di delimitazione deve risultare da apposito processo verbale, che deve essere corredato dal piano della località e, quando ve ne sia l'opportunità, dagli altri atti e documenti che si riferiscono alle operazioni compiute.

Gli elementi citati nel processo verbale devono avere una esatta e precisa rispondenza ai dati risultanti dai piani, per modo che sia agevole rilevare la linea stabilita, anche se nel corso degli anni i termini possano essere rimossi o spostati.

Il verbale di delimitazione deve essere redatto in due originali, l'uno su fogli di carta da bollo da cinque lire, l'altro su fogli da tre lire.

Per la bollatura dei piani, dei disegni e degli allegati, si devono seguire le disposizioni già date per i contratti di concessione.

I vari fogli dei due originali e gli allegati salvo che questi siano documenti autentici, pubblici o registrati, devono essere sottoscritti in margine, anche col solo cognome da tutti gli intervenuti.

La firma finale è stesa per intero. Per la impaginatura dei verbali e degli allegati si devono seguire le disposizioni date per i contratti a termine del R. decreto legge 27 ottobre 1927 n. 2092.

Il verbale è vistato dal comandante del compartimento marittimo.

Tutti i verbali di delimitazione devono essere approvati dal Ministero delle Comunicazioni sentito quello delle Finanze.

Essi devono essere registrati.

All'uopo i verbali devono essere iscritti a repertorio appena redatti. Deve essere anche istituito un registro delle delimitazioni nel quale, per ordine cronologico, verranno elencati i suddetti verbali con le seguenti indicazioni:

- numero d'ordine;
- data del verbale;
- località delimitata;
- proprietario confinante;
- estremi della pratica cui si riferisce la delimitazione;
- estremi della approvazione ministeriale;
- estremi della registrazione.

Alla sommità della prima facciata dei due originali del verbale devono essere segnati il numero del repertorio e quello del registro delle delimitazioni.

Copia del verbale è inoltre inviata al Ministero delle Comunicazioni che esaminatala, se non ha osservazioni da fare, la trasmette, per l'esame, al Ministero delle Finanze.

Ottenuta l'approvazione di questo, il Ministero delle Comunicazioni rende la copia del verbale alla capitaneria, con dichiarazione di approvazione, della quale si deve far menzione in calce ai due originali del verbale, con opportuno cenno della data in cui sia pervenuta alla capitaneria la lettera di approvazione. Entro 20 giorni da tale data i due originali sono trasmessi all'ufficio del registro per la registrazione. L'ufficio del registro restituisce l'originale in carta da bollo da 5 lire, trattenendo l'altro.

La tassazione di registro sarà commisurata alla natura degli accordi e dei patti intervenuti; sarà applicata la tassa fissa quando i verbali si riferiscano a semplice riconoscimento di confini.

Preso nota nel repertorio e nel registro delle delimitazioni dell'avvenuta registrazione devono essere inviate al Ministero due

copie del verbale in carta libera ad uso amministrativo, certificate conformi all'originale dal comandante del compartimento marittimo.

È quindi rilasciata al proprietario confinante una copia del verbale certificata conforme dal comandante del compartimento marittimo redatta nel primo foglio in carta da bollo da 7 lire e negli altri in carta da bollo da 5 lire, a termine dell'art. 17 della tariffa allegato A parte 1^a alla legge sul bollo.

Tale copia non è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Reso completo il verbale la capitaneria interessa l'ufficio tecnico di finanza ed il genio civile per la apposizione dei termini lapidei definitivi.

§ 97. - *Spese per le delimitazioni*

Normalmente la spesa per le delimitazioni è ripartita in parti eguali fra lo Stato ed il proprietario confinante, il quale quindi sarà invitato ad eseguire tempestivamente un congruo deposito.

La quota spettante allo Stato deve far carico per intero alla Amministrazione finanziaria. In conseguenza, dopo che sia stata concretata l'esecuzione delle operazioni di delimitazione, i comandanti dei compartimenti marittimi prendono accordi con la intendenza di finanza per lo stanziamento dei fondi comunicando alla intendenza stessa un preventivo della spesa.

§ 98. - *Controversie*

Nell'applicazione dell'art. 775 del regolamento marittimo accade sovente che non si raggiunga l'accordo col proprietario confinante sia perché questi non accetti le proposte della commissione statale, sia perché lo stesso si rifiuti di prestarsi al contraddittorio.

A termine dell'art. 774 del regolamento marittimo nel caso di contestazioni sulla proprietà di pertinenze demaniali marittime i comandanti dei compartimenti marittimi devono agire d'intesa con la intendenza di finanza, provocando normalmente l'assistenza della avvocatura dello Stato.

In ogni caso sarà preventivamente informato il Ministero.

Quando non si raggiunga l'accordo col proprietario confinante intervenuto alle operazioni sarebbe certamente la più sicura via quella di ricorrere al magistrato perché pronunci la proprietà erariale della zona controversa. Ma nella maggior parte dei casi non conviene alla Amministrazione di farsi parte diligente per l'inizio della lite. In tali evenienze conviene che la commissione rediga il verbale facendo risultare con tatto e prudenza i motivi e le circostanze del disaccordo, verbale che dopo la approvazione ministeriale, può, per mano di ufficiale giudiziario, essere notificato alla parte avversa, restando in attesa che questa prenda, se lo crede, la iniziativa per ricorrere al magistrato.

In tale attesa le autorità locali devono vigilare con particolare attenzione sulla attività del proprietario confinante, ed il comandante del compartimento comunicherà al Ministero gli eventuali rilievi, riservandosi il Ministero sentita la finanza, di dare opportune disposizioni a seconda dei casi segnalati.

Mancando il contraddittorio, nonostante le comunicazioni che avranno dovuto essere fatte, si dovrebbe a rigore adire il

magistrato, perché obblighi il proprietario confinante ad intervenire, a termini dell'art. 441 del codice civile, richiamato dall'art. 775 del regolamento marittimo, ma prima di prendere tale iniziativa occorrerà l'autorizzazione ministeriale.

Quando particolari esigenze di urgenza lo richiedano, sempre che non si abbia motivo di dubitare che per particolari contingenze del luogo, quali recinzioni, muri, ecc., il proprietario confinante possa utilmente resistere all'accesso della commissione nella zona controversa, può l'accertamento della linea di confine essere fatto anche in assenza del proprietario confinante, cui deve essere poi notificato il verbale, agli stessi effetti di cui anzi si è fatto cenno.

Dell'assenza del proprietario confinante si farà sempre cenno nel verbale, precisando anche in quale guisa esso sia stato invitato.

PARTE SESTA.

TITOLO UNICO.

Usurpazione di beni di demanio pubblico marittimo ed abusive innovazioni degli stessi.

§ 99. - *Generalità*

L'art. 159 del codice per la marina mercantile è stato modificato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1177.

È vietato occupare beni di demanio marittimo e di farvi comunque innovazioni, senza averne ottenuto autorizzazione dalla Amministrazione della marina mercantile nelle forme di legge.

Il divieto sancito da questa disposizione riguarda non solo l'abusiva occupazione del bene demaniale, ma anche l'innovazione abusivamente apportata allo stesso, anche se tale innovazione non importi una effettiva occupazione, ma semplicemente una limitazione dell'uso pubblico cui il bene demaniale deve essere destinato.

L'occupazione e l'innovazione è vietata se non si abbia ottenuto la autorizzazione dell'Amministrazione marittima. L'abuso inoltre esiste se l'autorizzazione che si era ottenuta sia scaduta e non sia stata rinnovata. Ciò è esplicitamente affermato dall'art. 808 del regolamento marittimo, e trova fondamento nell'art. 787 dello stesso regolamento per il quale scaduto il termine della concessione, questa si intende come inesistente, cessando di pieno diritto.

Tale regola vale tanto per le concessioni con contratto quanto per quelle con licenza, secondo ebbe autorevolmente ad esprimere il procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma, col trascritto parere, qui comunicato dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti nel 1901.

"Giusta l'art. 787 del regolamento la concessione considera come inesistente, cessando di pieno diritto appena il termine è scaduto; e questa regola sta così per le concessioni più importanti che si ottengono stipulando un contratto, come per le minori, che dipendono dal capitano di porto (art. 761 del detto regolamento). Onde sembra assolutamente infondata la distinzione fra

l'occupazione non autorizzata e la continuazione dell'occupazione quando è trascorso il tempo dell'autorizzazione. Questo secondo caso deve essere assimilato all'altro e dar luogo alla stessa responsabilità penale. Infatti l'art. 808 del regolamento si riferisce all'art. 400 così per le opere non autorizzate, come per la continuazione dell'occupazione del suolo dopo scaduto il termine della concessione.

Che questa sia fatta in una forma o in un'altra, pare cosa affatto indifferente in rapporto alla necessità di farne rispettare la durata con la comminatoria di una pena speciale, sembrando evidente che la sostanza del citato art. 808 consiste appunto nell'imporre il rispetto delle condizioni stabilite, specialmente in ordine alla durata, senza fare distinzione quanto agli effetti fra i modi della concessione. Infatti, se in un primo inciso del ripetuto articolo si parla di contratto, nel secondo si accenna semplicemente a concessione.

La licenza data dal capitano di porto non deve essere rispettata meno del contratto, che si fa per meglio precisare, nei casi di maggiore importanza, gli obblighi del concessionario, ma non per rendere più certo e sicuro il termine della concessione che, in qualunque forma sia stabilito, è sempre bene determinato ed è tale condizione che deve essere rigorosamente osservata".

Resta quindi fermo che la disposizione del primo comma dell'art. 159 si applica oltre che nel caso in cui non sia mai intervenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione marittima, anche nel caso in cui sia scaduto il tempo per il quale l'autorizzazione sia stata concessa senza che questa sia stata rinnovata.

Se alcuno trasgredisca al divieto stabilito nel primo comma dell'articolo in esame, l'autorità marittima, salva l'azione penale, gli ingiunge di rimuovere l'innovazione e di sgombrare il bene demaniale, quando fosse stato occupato, entro il termine che sarà da essa stabilito.

In caso di inadempimento, l'autorità marittima può procedere d'ufficio alla esecuzione della ingiunzione, a spese del trasgressore, valendosi quando sia necessario, dell'assistenza del competente ufficio del genio civile.

È noto che il precedente articolo 159 ammetteva l'intervento di ufficio dell'Amministrazione solo nel caso in cui l'innovazione del bene demaniale non fosse compiuta.

Nella relazione alla Camera dei deputati della giunta generale del bilancio sul disegno di legge per la modifica dell'art. 159 si legge:

"Il dilagare delle usurpazioni di beni di demanio marittimo aveva alimento dall'attuale art. 159 del codice di marina mercantile, per cui ad opere ultimate il recupero del detto bene non poteva avvenire se non dopo il responso dell'autorità giudiziaria.

Questa specie di premio al fatto compiuto, anche se abusivo, è tolto di mezzo col nuovo articolo che sottoponiamo alla vostra approvazione sicuri per l'autorità amministrativa non si varrà delle nuove facoltà che le sono state accordate al di fuori dei casi dove l'usurpazione è certa e palese".

La sostanza della modifica della vecchia disposizione è proprio nel fatto che l'autorità marittima ha facoltà di rivendicare senz'altro il ben usurpato anche se l'usurpazione sia compiuta ed ultimata.

Le autorità marittime, peraltro, terranno bene in evidenza il voto contenuto nella relazione, applicando le norme repressive solo

quando la usurpazione "è certa e palese", ed agendo con prudenza negli altri casi.

L'art. 781 del regolamento prevede il caso che il suolo occupato per effetto di licenza di concessione, revocata questa, debba essere sgombrato.

L'azione dell'Amministrazione in questo caso viene ad identificarsi per effetto della modifica dell'art. 159, alle norme da seguirsi nella generalità dei casi di abusive occupazioni ed innovazioni di beni demaniali marittimi.

§ 100. - *Recupero delle spese incontrate per l'intervento di ufficio*

Quando si debba provvedere alla demolizione di ufficio delle opere erette sulle zone demaniali l'Amministrazione deve anticipare le spese come ebbe a riconoscere l'Avvocatura dello Stato.

È principio giuridico generale che colui (privato od Amministrazione) che ha diritto ad una prestazione di fare può, quando l'obbligato non vi adempia, provvedervi direttamente a spese del debitore, ma deve fargli credito di quanto della esecuzione forzata possa eventualmente spettargli. In virtù di questo principio, al quale nessuna deroga apporta il codice per la marina mercantile, non può l'Amministrazione appropriarsi dei materiali di demolizione specialmente nella forma di cessione all'assuntore della demolizione in corrispettivo delle spese.

Pertanto le spese di demolizione dovranno essere anticipate dall'Amministrazione ed i materiali residui dovranno essere custoditi dall'Amministrazione stessa fino a quando, dopo la notificazione della nota delle spese di demolizione, resa esecutiva nelle forme di cui all'art. 56 del codice della marina mercantile, sia possibile procedere alla vendita dei medesimi nelle forme di legge, e cioè dopo regolare pignoramento, in caso di inadempienza, oppure alla consegna al debitore in caso di totale pagamento delle spese.

È opportuno che delle operazioni di demolizione e delle quantità dei materiali ricavati sia compilato processo verbale da un ufficiale della capitaneria.

Nelle licenze di concessioni (nuovo tipo) del modello annesso, è però fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rimborsarsi delle spese di demolizione, eventualmente sostenute, rivalendosi, ove lo creda, sulle somme che possano ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione, vendita che l'autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, lasciando l'eventuale residuo a disposizione degli aventi diritto.

Per le concessioni che fossero state regolate con tali licenze giusta ha riconosciuta l'Avvocatura generale dello Stato, può senz'altro provvedersi all'applicazione delle clausole suddette senza ricorrere alla procedura degli articoli 56, 205 del codice e 429 del regolamento.

Per l'art. 205 del codice marittimo le spese incontrate per la rivendica di ufficio del bene demaniale usurpato saranno rimborsate sulla parcella della autorità marittima resa esecutoria, secondo dispone l'art. 56 del codice stesso, con decreto del presidente del tribunale medesimo entro il termine di giorni 12, e dietro il pagamento della somma, di cui il reclamante farà fede con apposita quietanza unita al ricorso, che altrimenti non sarà ammesso.

L'art. 429 del regolamento marittimo stabilisce le norme per il rimborso delle spese di cui all'art. 56 del codice. In base a tali disposizioni dopo aver infruttuosamente invitato verbalmente il debitore a pagare, le autorità marittime dovrebbero spedire ingiunzione formale al debitore stesso assegnando un termine non inferiore a 5 giorni; trascorso senza effetto tale termine, altro esemplare della ingiunzione con dichiarazione del non eseguito pagamento dovrebbe, secondo il detto art. 429, essere trasmesso al tribunale civile per farla rendere esecutoria, e quindi al pretore per l'esecuzione coatta.

Viene ad emergere che in base a tale procedura al debitore non viene notificata l'ingiunzione resa esecutiva dal presidente del tribunale, ma l'ingiunzione che ancora non ha tale carattere esecutivo.

È a notarsi, come rilevò l'Avvocatura dello Stato di Genova del 1884, che per l'art. 56, ultimo comma, del codice, il carattere esecutivo non è attribuito all'ingiunzione per se stessa considerata, e cioè per l'autorità della capitaneria che la spedisce, ma le viene impresso dal decreto presidenziale che la rende esecutoria, sicché solo per effetto di tale decreto essa acquista la qualità di titolo esecutivo in base al quale può eseguirsi la esecuzione forzata.

Ora, se il titolo esecutivo non viene notificato al debitore, al quale, secondo l'art. 429 viene ad essere notificata l'ingiunzione non ancora resa esecutiva, può darsi appiglio ad opposizioni o reclami, perché il debitore potrebbe ignorare addirittura il carattere di esecutorietà dato alla 2^a ingiunzione, che non gli è stata notificata.

D'altra parte l'art. 56 non prevede la duplicità dell'ingiunzione, ma anzi sembra che la escluda, poiché esso contempla la spedizione delle ingiunzioni rese esecutorie con decreto del presidente del tribunale civile, e non di altre; non solo, ma determinando la possibilità di ricorso entro il termine di 12 giorni, ammette implicitamente che tale termine decorra dalla spedizione della ingiunzione resa esecutiva.

In sostanza, la base fondamentale del procedimento ammesso dall'art. 56 è l'ingiunzione resa esecutiva secondo i canoni fondamentali della procedura esecutiva.

Ciò premesso, e per non creare una antinomia fra il codice ed il regolamento, si può anche spedire la prima ingiunzione, che avrà più che altro il carattere di un secondo avviso scritto prima di agire definitivamente; si deve quindi nei casi previsti, agire nella seguente guisa:

1° Il debitore è prima invitato verbalmente ad effettuare il pagamento, e può anche avere visione ed estrarre copia, se lo crede, dei documenti.

2° Se il debitore non aderisce alla richiesta verbale, gli è notificata a mezzo di un individuo di bassa forza, ingiunzione per iscritto a pagare, indicando in essa la causa del pagamento e l'ammontare delle spese, ed assegnando il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento che non deve essere maggiore di 5 giorni dalla data in cui l'ingiunzione è consegnata.

In caso di inadempienza il comandante del compartimento emette nuova formale ingiunzione a pagare entro il termine massimo di 5 giorni dalla data in cui essa sarà stata notificata, facendo constare dalle premesse che il debitore non ha aderito agli inviti verbali e alla precedente ingiunzione scritta.

Questa seconda ingiunzione, prima di essere notificata al debitore, deve essere resa esecutoria dal presidente del tribunale civile.

L'ingiunzione col decreto presidenziale viene per mezzo di ufficiale giudiziario notificata al debitore, verso il quale, trascorsi i cinque giorni dalla notifica, si procede agli atti esecutivi di concerto con la Avvocatura distrettuale competente.

§ 101. - *Carattere giuridico del reato di usurpazione o
innovazione
di beni demaniali marittimi*

La giurisprudenza ha in varie occasioni affermato non potersi il reato previsto e punito dagli articoli 159 e 400 del codice per la marina mercantile considerare continuato per il fatto del continuato possesso della cosa illecitamente occupata.

Il carattere giuridico del reato continuato si rileva nella permanente ripetizione o rinnovazione del fatto illecito che la legge penale qualifica reato; di guisa che, riguardati questi ripetuti atti nella rispettiva entità, e singolarmente separati l'uno dall'altro, se fosse dato dividerli e numerarli formerebbero a rigore tanti reati quanti fatti illeciti si ripetano e si rinnovino; ma per la loro inseparabile connessione, ed anche per equa ragione di mitezza si compenetrano in un unico reato continuato.

Invece il fatto dell'usurpazione e della vietata innovazione dei beni demaniali si compie ed ha termine appena l'illegittimo impossessamento sia avvenuto, o le vietate innovazioni siano eseguite. La ritenzione del suolo già occupato, o il mantenimento delle innovazioni già fatte sono conseguenza dello stato di cose create dal delitto anteriormente consumato; il quale stato di cose, una volta prodotto, dura per se stesso, e non cessa che per opera d'altro fatto contrario, cioè, dell'abbandono del possesso, o della restituzione "ad pristinum". Ma la legge qualifica reato e punisce il fatto dell'usurpazione e delle innovazioni, non colpisce di pena la omissione di rilasciare il possesso o di restituire le cose al primitivo stato; e bisognerebbe che questa omissione fosse punita per potersi rinvenire, sia nella ritenzione del possesso, come tale nel mantenimento delle innovazioni, gli elementi costitutivi del reato continuato.

§ 102. - *Azione penale*

I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni dei beni demaniali contemplati nell'art. 159, sono puniti con multe estensibili a L. 1000 (art. 400 codice marina mercantile).

Chiunque per appropriarsi in tutto od in parte della altrui cosa immobile o per trarne profitto, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da L. 50 a L. 3000 (art. 422 codice penale).

Tali reati sono di competenza della autorità giudiziaria, alla quale dovranno essere trasmesse dai comandanti dei compartimenti marittimi le relative denunce.

L'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279) determina che l'esercizio di

atti o diritti contemplati da detta legge, senza il pagamento delle tasse relative, è punito con una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa e in ogni caso non minore di L. 100, senza pregiudizio delle penalità portate dal codice penale in caso di reato in esso contemplato.

L'abusiva occupazione di un bene demaniale viene quindi a trovare sanzioni in tale legge perché l'usurpatore pur occupando il bene demaniale, per la quale occupazione occorrerebbe una concessione, non corrisponde la relativa tassa.

Venne formulato il quesito se si dovesse nei casi d'usurpazione di beni demaniali adottare il disposto dell'art. 78 del codice penale, che vuole l'applicazione di una sola pena, quella maggiore, per colui che con lo stesso fatto viola diverse disposizioni.

È da ritenere però che l'art. 78 non sia applicabile perché l'art. 9 della legge tributaria fa esplicitamente salva la comminatoria della doppia penalità, quella da esso stabilita e quella determinata dal codice penale, nel caso in cui il fatto abusivo venga punito anche da detto codice.

Ora le disposizioni penali del codice per la marina mercantile si ritiene siano da considerarsi alla stessa stregua di quelle portate dal codice penale, ed anzi potrebbero dirsi parte di esso, per cui il disposto deve valere anche per le infrazioni al detto codice per la marina mercantile.

D'altra parte, come ebbe a notare l'Avvocatura generale dello Stato in analogo caso, di cui già dianzi si è parlato (estrazione di sabbia) poiché non può non ammettersi che la legge tributaria sulle concessioni governative che porta la data del 30 dicembre 1923, non abbia tenuto conto delle disposizioni del codice per la marina mercantile concernenti gli attentati alla proprietà demaniale, la sanzione comminata dalla detta legge sulle concessioni governative deve considerarsi come una ulteriore misura repressiva, indipendentemente dalle pene sancite dal codice marittimo.

Analogamente a quanto è stato stabilito per le contravvenzioni elevate in seguito alle abusive estrazioni di sabbia, in conformità dei suesposti criteri, e fino a quando essi non debbano essere modificati, in dipendenza di eventuali diverse pronunce della giurisprudenza, l'azione dell'autorità marittima nei casi contemplati può essere distinta da quella della autorità finanziaria. L'autorità marittima, quindi, mentre deve procedere per suo conto allo espletamento di tutti gli atti prescritti dal codice marittimo, deve trasmettere alla intendenza di finanza copia delle denunce, informandola nel contempo degli atti da essa svolti in applicazione delle suddette disposizioni del codice.

Prima di procedere alla denuncia deve eseguirsi una sommaria e sollecita istruttoria, al fine di chiarire bene che le usurpazioni e le innovazioni cadano veramente sopra zone di demanio pubblico marittimo. Nei casi dubbi, prima di provvedere alla denuncia, sarà informato il Ministero con accurata e documentata relazione.

I verbali di contravvenzione debbono essere estesi da coloro che hanno accertato il fatto. Si avrà però particolare cura di provvedere perché tali verbali siano eseguiti con esattezza e proprietà; tali atti devono indicare l'ubicazione e la natura del bene usurpato, le caratteristiche delle opere illecite, e quanto altro sia atto a mettere in evidenza il fatto abusivo.

Oltre gli esecutori devono essere indicate, ove risulti, anche le persone che abbiano dato ordini ed istruzioni di commettere l'abuso.

Deve essere fatto invito agli imputati, qualora siano presenti, di firmare i verbali, facendo cenno, se del caso, del loro rifiuto.

Intervenuta la sentenza deve esserne informato il Ministero.

Roma, 1° marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO